

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 27

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 luglio 1996

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 214. Sentenza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione tra i coniugi - Contenzioso tra genitori naturali che comporti adozione di provvedimenti relativi ai figli - Assegno di mantenimento in favore dei figli naturali - Controversie relative alla determinazione - Intervento obbligatorio del p.m. - Omessa previsione - Esigenza di assicurazione di una tutela identica a quella prevista per i figli legittimi - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 70) *Pag.* 11

N. 215. Sentenza 14-25 giugno 1996.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Imposte in genere - Regione Sardegna - Obbligo dell'Ente poste italiane a versare alla regione quota di somme per imposta di bollo, valori bollati per tassa sulle concessioni governative - Determinazione della quota di gettito spettante alla regione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 126/1990 e 472/1995) - Non impugnabilità di atti amministrativi allo scopo di far valere violazioni da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati - Inammissibilità.

(Nota del Ministero delle finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995) » 13

N. 216. Sentenza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Libertà personale - Istanza di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere - Termine di 10 giorni per la decisione - Decorrenza da data diversa e successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del tribunale - Imputato raggiunto prima della udienza fissata per la decisione da nuovo provvedimento restrittivo accompagnato da divieto temporaneo di colloquio col difensore - Omessa previsione - Esigenza di una corretta interpretazione della norma nel senso che spetta al difensore far valere l'impedimento mediante il rinvio dell'udienza senza contraddizione della funzione di garanzia per l'imputato attribuita dalla legge al termine previsto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 101).

(Cost., art. 24) » 17

N. 217. Sentenza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Blocco della circolazione - Pena - Minimo edittale - Ipotesi aggravata - Criteri di determinazione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 341/1994, 133/1973, 313 e 314 del 1995 e ordinanza n. 368/1995) - Ragionevolezza dell'intervento discrezionale del legislatore in materia - Non fondatezza.

(D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo e terzo comma)

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 21

N. 218. Ordinanza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice di pace - Procedure per emissione di decreto ingiuntivo - Incompetenza territoriale del giudice adito - Non rilevabilità d'ufficio - Questione non incidente sulla legittimità della norma denunciata - Previsione di sanzioni e rimedi all'interno della stessa disciplina processuale - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma).

(Cost., art. 25) Pag. 24

N. 219. Ordinanza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice di pace - Ordinanza-ingiunzione prefettizia per pagamento di sanzione amministrativa conseguente a infrazioni al codice della strada - Modificazione della competenza per materia con esclusione delle cause di opposizione alle ingiunzioni e per le opposizioni alle sanzioni amministrative - Presunta violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica riferito all'amministrazione della giustizia - Mancata specificazione dell'oggetto delle controversie pendenti - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Impugnazione di decreto legge dopo la decadenza per mancata conversione - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1; d.-l. 9 agosto 1995, n. 347, artt. 1 e 2).

(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 97) » 26

N. 220. Ordinanza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati - Trattamento sanzionatorio penale - Identità di pena per condotte tra di loro estremamente disomogenee o di offensività sociale estremamente ridotta e marginale - Inammissibilità dell'intervento della SIAE - Discrezionalità del legislatore nella commisurazione delle pene (v. sentenze nn. 333/1991 e 25/1994) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 luglio 1981, n. 406, art. 1).

(Cost., art. 3) » 28

N. 221. Ordinanza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Libertà personale - Pluralità di ordinanza restrittive per fatti diversi - Termine massimo della custodia cautelare - Decorrenza - Rapporto di connessione qualificata - Criterio della data di più remota contestazione - Irrilevanza, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari, identica questione non fondata dalla Corte con sentenza n. 89/1996 - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 297, terzo comma).

(Cost., art. 3) » 31

N. 222. Ordinanza 14-25 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reato commesso da persona di età superiore a diciotto anni ma inferiore ai ventuno - Mancata previsione di un limite di pena di due anni e sei mesi di reclusione ai fini della ammissibilità - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice remittente - Manifesta inammissibilità.

(C.P.C., art. 444, primo comma, in relazione al terzo comma dello stesso articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del c.p.).

(Cost., art. 3) Pag. 33

N. 223. Sentenza 25-27 giugno 1996.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Estradizione - Cittadino italiano imputato di omicidio di primo grado dal giudice della Contea di Date (Florida) - Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America - Estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno, assunto dal paese richiedente, con garanzie ritenute sufficienti dal paese richiesto a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire - Assolutezza della garanzia costituzionale del divieto della pena di morte incidente sull'esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento repubblicano, comprese quelle attraverso le quali si realizza la cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudiziaria - Inammissibilità di una concezione flessibile e discrezionale dell'extradizione da parte dello Stato richiesto - Intrinseca inadeguatezza del meccanismo adottato dal codice di procedura penale e dalla legge di esecuzione del trattato in esame rispetto al canone costituzionale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 54/79, n. 7, del considerato in diritto - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 698, secondo comma; legge 26 maggio 1984, n. 225, nella parte in cui da esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione)

» 35

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 596. Ordinanza del pretore di Nocera Inferiore del 31 marzo 1995.

Pena - Violenza o minaccia a pubblico ufficiale - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di sei mesi di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Lesione del principio di ragionevolezza e di quello relativo alla finalità rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 341/1994.

(C.P., art. 336, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma) » 41

N. 597. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo dell'11 aprile 1996.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) » 43

n. 598. Ordinanza del tribunale di Bari del 16 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, secondo comma (*recte*: terzo comma), e 97) Pag. 44

n. 599. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto del 28 marzo 1996.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Docenti universitari prestanti attività assistenziali - Possibilità di esercizio di attività libero professionale compatibilmente con l'insegnamento a tempo pieno - Mancata previsione dell'estensione della stessa possibilità a tutti gli altri docenti universitari - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97) » 46

n. 600. Ordinanza della corte d'appello di Trento del 20 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Riferimento al valore agricolo medio per tutte le aree non classificabili come edificabili - Violazione del principio dell'indennizzo quale «serio ristoro» dell'espropriazione - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1988, 1165/1988 e 283/1993.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, quarto e quinto comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10; d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5/bis, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 24) » 48

n. 601. Ordinanza della corte d'appello di Roma del 12 marzo 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 97) » 51

N. 602. Ordinanza della corte d'appello di Roma del 14 marzo 1995.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione controllata e fallimento - Conseguimento delle due procedure - Esperibilità della revocatoria fallimentare - Termini - Decorrenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione, dalla data di inizio della procedura di amministrazione controllata e non da quella di apertura del fallimento - Violazione del principio di ragionevolezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., art. 3) Pag. 54

N. 603. Ordinanza del tribunale di Milano dell'11 gennaio 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., art. 97) » 56

N. 604. Ordinanza del tribunale di Benevento del 30 gennaio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della P.A. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 283/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma) » 59

N. 605. Ordinanza del pretore di Genova del 17 aprile 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sulle attribuzioni del potere giurisdizionale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (sent. n. 156/1991) - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 102) » 63

N. 606. Ordinanza del pretore di Bologna del 23 gennaio 1996.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensioni di vecchiaia - Misura minima della pensione - Previsione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243/1992 della integrazione al minimo indipendentemente dal reddito - Mancata previsione del limite di reddito oltre il quale debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 102/1982 e 31/1988 (recte: 1986).

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, quarto comma).

(Cost., art. 3) Pag. 66

N. 607. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Trieste del 14 marzo 1996.

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omesso versamento d'imposta - Sanzioni - Imposta dichiarata per errore formale del contribuente, non versata e successivamente risultata non dovuta in sede di accertamento - Pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata - Mancata previsione della comminazione della sanzione pecuniaria in misura variabile tra un minimo e massimo che prescindendo dall'importo della presunta ed inesistente imposta non corrisposta - Violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 53, primo comma) » 71

N. 608. Ordinanza del pretore di Reggio Calabria del 20 febbraio 1996.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudizio direttissimo - Giudice che, prima della fase dibattimentale, abbia convalidato l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti dello stesso una misura cautelare personale - Incompatibilità ad esercitare, nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del principio del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995.

(C.P.C. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24) » 73

N. 609. Ordinanza del tribunale di Bari del 16 febbraio 1996.

Espropriazione per la pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della P.A. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

[Cost., artt. 3, 42, secondo comma (recte: terzo comma), e 97] » 77

N. 610. Ordinanza della pretura di Messina, sezione distaccata di S. Teresa di Riva, del 20 aprile 1996.

Processo penale - Attività di indagine del pubblico ministero - Accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini - Lamentata omessa previsione di sanzione nel caso di mancato svolgimento - Compressione del diritto di difesa dell'imputato - Lesione del principio di non colpevolezza - Eccesso di delega.

(C.P.P. 1988, art. 358).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 3; legge 16 febbraio 1987, n. 81, e art. 2, dir. 37)

Pag. 79

N. 611. Ordinanza del tribunale di Catanzaro del 16 aprile 1996.

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie custodia cautelare in carcere) - Istanza di revoca - Emissione del decreto di rinvio a giudizio - Impossibilità di controllo di merito, secondo il diritto vivente, sulla persistenza del requisito della «gravità indiziaria di colpevolezza» ai fini del mantenimento del regime cautelare - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Giudici del dibattimento - Prevista competenza sulle istanze di libertà dell'imputato (nella specie: richiesta di revoca della custodia cautelare) - Lamentata omessa previsione di attribuzione di tale potere decisorio a diverso ed autonomo organo giudicante - Denunciata incompatibilità sulla regiudicanda principale - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, artt. 299, 34, 279 e 299).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma)

» 81

N. 612. Ordinanza del tribunale di Ragusa del 21 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e sesto comma e successive modificazioni.

(Cost., art. 3, primo comma)

» 85

N. 613. Ordinanza del tribunale di Ragusa del 21 febbraio 1996.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, sesto comma e successive modificazioni.

(Cost., art. 3, primo comma)

» 86

N. 614. Ordinanza della Corte costituzionale del 27 maggio 1996.

Reati militari - Rifiuto reiterato del servizio militare per motivi di coscienza - Previsione dell'esonero soltanto alla espiazione della pena inflitta per il secondo reato - Conseguente ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per lo stesso fatto - Incidenza sui diritti di coscienza, sui principi di uguaglianza, di libertà di fede religiosa e di libertà di pensiero - Questione sollevata dalla Corte innanzi a se stessa con ordinanza n. 183/1996 nel corso del giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza n. 529/95 dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Roma.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 19 e 21) Pag. 87

N. 615. Ordinanza del pretore di Macerata del 19 febbraio 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reiterazione a catena dei decreti-legge non convertiti in assenza del presupposto della necessità ed urgenza - Violazione del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 24 e 77) » 89

N. 616. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Varese del 4 aprile 1996.

Obbligazioni in genere - Fideiussione per obbligazioni future o condizionali - Fideiussioni bancarie ad importo illimitato (c.d. fideiussioni *omnibus*) - Validità ed efficacia dei rapporti fideiussori sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Sostituzione (art. 10) del testo della norma impugnata, con previsione per l'obbligazione futura della determinazione di un importo massimo garantito - Disparità di trattamento a seconda della data di stipulazione del contratto - Lesione della tutela del risparmio.

(C.C., art. 1938).

(Cost., artt. 3 e 47, primo comma) » 90

N. 617. Ordinanza della corte d'assise di Reggio Calabria del 4 marzo 1996.

Processo penale - Dibattimento - Richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un imputato - Accoglimento del giudice del dibattimento sulla base di materiale probatorio acquisito dal p.m. nel corso delle indagini preliminari - Incompatibilità ad esercitare, nel prosieguo, le proprie funzioni - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe già esaminate dalla Corte costituzionale - Lesione del principio di imparzialità e obbiettività del giudice - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) » 93

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 214

Sentenza 14-25 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Separazione tra i coniugi - Contenzioso tra genitori naturali che comporti adozione di provvedimenti relativi ai figli - Assegno di mantenimento in favore dei figli naturali - Controversie relative alla determinazione - Intervento obbligatorio del p.m. - Omessa previsione - Esigenza di assicurazione di una tutela identica a quella prevista per i figli legittimi - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 70).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile promossi con due ordinanze emesse il 20 dicembre 1994 dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili vertenti tra D'Alessandro Olivia e De Angelis Andrea e Maffei Patrizia e Morosini Marco, iscritte ai nn. 741 e 742 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di identico contenuto, in data 20 dicembre 1994, emesse in altrettanti giudizi promossi dalla madre di un minore per ottenere dal padre naturale l'aumento del contributo per il mantenimento del medesimo, l'adito Tribunale di Roma ha sollevato d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale — per contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione — dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui detta norma non prevede, anche in tali giudizi, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Premessa la rilevanza della questione (che, se accolta, comporterebbe nel giudizio *a quo* la necessità della previa trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento a norma dell'art. 71 del codice di procedura civile, in luogo della immediata spedizione della causa a sentenza), il tribunale ha poi sottolineato — in punto di non manifesta infondatezza della questione così prospettata — che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero è, allo stato, prescritto nelle cause di separazione personale tra coniugi (art. 70, primo comma, numero 2 del codice di procedura civile), in quelle di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

(art. 5, primo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898), nonché nei procedimenti di revisione delle relative pronunce, ove si tratti di modificazioni dei provvedimenti riguardanti la prole (art. 710 del codice di procedura civile nel testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992 della Corte costituzionale e art. 9, primo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898).

Ha rilevato ancora come, già nella sentenza n. 185 del 1986, la Corte abbia individuato la ragione del riferito intervento proprio nell'«esigenza di assicurare una particolare tutela nell'interesse morale e materiale dei minorenni». Per cui la mancanza di una analoga salvaguardia per i figli nati fuori del matrimonio, nelle cause vertenti tra genitori naturali e relative alla misura del contributo di mantenimento, in cui pur v'è un uguale interesse del figlio minore, darebbe appunto luogo ad una irragionevole disparità di trattamento in danno dei figli naturali, in contrasto con il principio enunciato dall'art. 30, terzo comma, della Costituzione.

2. — In nessuno dei menzionati giudizi vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — I due giudizi vanno previamente riuniti per l'identità della questione che ne forma oggetto.

2. — Con detta questione — sollevata in altrettante controversie fra genitori naturali relative alla misura del rispettivo obbligo di mantenimento nei confronti del figlio — il Tribunale *a quo* sostanzialmente rivendica ai figli naturali la stessa tutela accordata dall'ordinamento ai figli legittimi. E — sulla premessa interpretativa che nelle cause, di analogo contenuto, tra coniugi divorziati o separati, l'interesse dei figli legittimi sia tutelato dall'intervento del pubblico ministero ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, e dell'art. 710 del codice di procedura civile, nel testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992 — denuncia l'art. 70 del codice di procedura civile, che elenca i casi di intervento obbligatorio del pubblico ministero, nella parte in cui detta norma non prescrive un siffatto intervento anche nelle controversie relative alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli naturali, per contrasto con l'art. 30 della Costituzione.

3. — Preliminarmente, rileva la Corte che l'esegesi del Tribunale rimettente in ordine al contenuto delle disposizioni assunte a *tertium comparationis* appare non in linea con alcune recenti sentenze della Corte di cassazione che sembrerebbero piuttosto orientate nel senso di escludere che l'intervento del pubblico ministero, quale ivi prescritto, sia riferibile anche alle statuizioni puramente economiche (sia pur) relative ai figli (cfr. Cass. 4273/1991, 7774 e 9157/1993).

Peraltro — poiché, per la non univocità di dette pronunzie, un «diritto vivente» sul punto non può dirsi ancora formato, né in un senso né nell'altro — la Corte non ravvisa motivi per discostarsi, in punto di rilevanza dalla interpretazione, non implausibile, del Tribunale *a quo*. La cui impugnativa supera quindi il controllo di ammissibilità.

4. — Nel merito, pertanto, la questione si risolve, propriamente, nello stabilire se nelle controversie tra genitori naturali, per l'adozione dei «provvedimenti relativi ai figli», debba intervenire il pubblico ministero, similmente a quanto prescritto dai citati artt. 9 della legge n. 878 del 1970 e 710 del codice di procedura civile per gli analoghi provvedimenti concernenti i figli legittimi di genitori divorziati o separati: restando viceversa impregiudicato il problema ermeneutico — che, una volta superato il vaglio della rilevanza, riguarda non più la Corte ma il giudice *a quo* — se tra tali provvedimenti, «relativi ai figli», rientrino, o meno, anche quelli concernenti (unicamente) l'*an* e il *quantum* del loro mantenimento.

4.1. — In questi termini, la questione è fondata.

Infatti, il parametro costituzionale (art. 30, comma terzo), correttamente invocato, effettivamente postula che ai figli nati fuori dal matrimonio sia assicurata tutela eguale a quella attribuita ai figli legittimi, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima (cfr. sentenza n.55 del 1979).

Ora, appunto, l'intervento del pubblico ministero, nei giudizi tra coniugi (separati o divorziati) che comportino provvedimenti relativi ai figli, innegabilmente risponde — come del resto già ritenuto con sentenza n. 416 del 1992 — ad una particolare esigenza di tutela degli interessi di questi ultimi. Identica tutela va quindi garantita ai figli naturali, non ricorrendo, nella specie, ragione alcuna di incompatibilità, ostativa ad una siffatta equiparazione.

4.2. — Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino l'adozione di «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n. 898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile (nel testo risultante dalla sentenza n. 416 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0969

N. 215

Sentenza 14-25 giugno 1996

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Imposte in genere - Regione Sardegna - Obbligo dell'Ente poste italiane a versare alla regione quota di somme per imposta di bollo, valori bollati per tassa sulle concessioni governative - Determinazione della quota di gettito spettante alla regione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 126/1990 e 472/1995) - Non impugnabilità di atti amministrativi allo scopo di far valere violazioni da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati - Inammissibilità.

(Nota del Ministero delle finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 10 agosto 1995, depositato in Cancelleria l'11 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero delle finanze — Dipartimento delle entrate, Direzione generale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, del 14 giugno 1995,

prot. n. V/10/1244/95, recante istruzioni all'Ente poste italiane per il versamento alla Regione Sardegna di parte dei proventi dei valori distribuiti per imposta di bollo e dei valori bollati distribuiti per tassa sulle concessioni governative, ed iscritto al n. 28 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso del 10 agosto 1995, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota (prot. n. V/10/1244/95) del Ministero delle finanze, in data 14 giugno 1995, indirizzata all'Ente poste italiane, e comunicata alla stessa Regione, nella parte in cui dispone che il suddetto Ente tenuto conto dell'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 versi alla Regione le somme ad essa spettanti nella misura di «3/5 dei valori distribuiti per l'imposta di bollo» e di «9 decimi del 50 per cento dei valori bollati distribuiti per tassa sulle concessioni governative», disponendo che le restanti somme siano «attribuite all'Erario dello Stato».

2. — La ricorrente premesso che, ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), dello statuto speciale, e relative disposizioni di attuazione, spettano, tra l'altro, alla Regione i nove decimi del gettito delle imposte sul bollo e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel suo territorio ritiene che la nota ministeriale succitata violi le attribuzioni costituzionali e l'autonomia finanziaria ad essa garantite dagli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (in particolare dall'art. 34 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), nonché dagli artt. 116 e 119 della Costituzione.

3. — Onde prevenire e confutare un'eventuale obiezione della difesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la ricorrente esprime l'avviso che la nota ministeriale in questione non possa considerarsi meramente esecutiva dell'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), il quale non può essere ritenuto applicabile alla Regione Sardegna, pur prevedendo che le entrate derivanti dagli aumenti di imposte, introdotti dallo stesso provvedimento (artt. 9 e 10), sono riservate «all'Erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

Richiamando l'analoga riserva all'Erario delle maggiori entrate tributarie previste, recata dall'art. 13 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (oggetto della sentenza n. 363 del 1993), il ricorso osserva che quest'ultimo provvedimento conteneva anche un art. 13-*ter* in base al quale le disposizioni di tale decreto-legge erano, di regola, applicabili anche alla Regione Sardegna. Viceversa, il decreto-legge n. 333 del 1992, in assenza di un'analoga previsione, ben può intendersi nel senso che la riserva all'Erario di cui all'art. 13 sia applicabile «alle sole Regioni (a statuto ordinario o speciale) i cui statuti non garantiscono ad esse in modo rigido (come fa invece l'art. 8 dello statuto sardo) una aliquota fissa di tutto il gettito percepito nel territorio regionale; e che, di conseguenza, la devoluzione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dagli artt. 9 e 10 del decreto-legge n. 333 del 1992 si debba effettuare soltanto nei limiti stabiliti dall'art. 8 dello statuto sardo, restando così immutata la quota destinata alla Regione».

4. — In via subordinata e per l'ipotesi che la prospettata interpretazione dell'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992 non fosse condivisa, si chiede che la Corte sollevi questione incidentale di costituzionalità della suddetta disposizione per violazione degli artt. 8 e 54, quarto comma, dello statuto speciale. Nel rilevare che l'oggetto del presente conflitto è distinto formalmente e sostanzialmente dall'oggetto dell'eventuale questione di costituzionalità, si ritiene che tale questione sia ammissibile, secondo la giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 22 del 1960), ed al tempo stesso fondata, atteso l'insanabile contrasto della norma denunciata con il quarto comma dell'art. 54 dello statuto sardo, il quale richiedeva che la Regione fosse «sentita» in sede di emanazione del citato art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992.

5. — Nel costituirsi in giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. — In prossimità dell'udienza la Regione Sardegna ha depositato una memoria nella quale, nel ribadire quanto già argomentato in ordine all'inapplicabilità ad essa dell'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992, come pure in ordine all'infondatezza della eventuale eccezione di inammissibilità del conflitto, richiama la giurisprudenza costituzionale che ammette il conflitto di attribuzione anche riguardo a circolari ed atti interni all'amministrazione, dotati di rilevanza esterna, nonché la giurisprudenza che ammette il conflitto medesimo contro l'interpretazione o applicazione, che si assumano invasive, di una legge non ritenuta invasiva se rettammente interpretata ed applicata (sentenza n. 153 del 1986); come pure la giurisprudenza (sentenza n. 56 del 1969) che esclude l'effetto preclusivo, ai fini del conflitto, della mancata impugnazione dell'atto normativo posto a fondamento del provvedimento.

Rilevato, poi, che per impedire il conflitto fra Stato e Regione occorre «che l'atto amministrativo non presenti alcun margine di valutazione autonoma rispetto alla legge» e «che la legge non lasci all'amministrazione nessun margine di discrezionalità, neppure meramente tecnica o anche soltanto interpretativa», la ricorrente osserva che, nella specie, vengono fatte valere, nei confronti del provvedimento lesivo, censure — e cioè quelle di violazione delle norme costituzionali e di attuazione che garantiscono l'autonomia finanziaria della Regione (artt. 7 e 8 dello statuto, 34 del d.P.R. n. 250 del 1949, 116 e 119 della Costituzione) — diverse rispetto a quelle che, in via subordinata, sono state prospettate nei confronti della legge che quell'atto assume di voler eseguire e che si riferiscono alla violazione di un diverso parametro costituzionale e cioè l'art. 54, quarto comma, dello statuto regionale. Nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, si ribadisce al contempo l'ammissibilità della sollevata questione alla luce degli orientamenti della Corte (ordinanze nn. 130 del 1968, 181 del 1971 e 38 del 1976); questione che viene in udienza ulteriormente prospettata sotto il profilo della deroga addotta all'art. 34 del d.P.R. n. 250 del 1949, senza rispettare la procedura prevista dall'art. 56, ultimo comma, dello statuto speciale.

7. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, nella quale, nel sostenere la piena applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome della normativa contenuta nell'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992, si deduce il carattere meramente esecutivo della nota ministeriale impugnata, con conseguente inammissibilità del ricorso, come pure della richiesta avanzata in via subordinata di sollevare questione incidentale di costituzionalità, ricordando quella giurisprudenza che limita il potere della Corte di sollevare questioni di costituzionalità, in sede di conflitto di attribuzione (sentenze nn. 140 del 1970 e 112 del 1972), al solo caso in cui «la questione relativa alla competenza ad emanare l'atto impugnato sia autonoma e distinta dalla questione di legittimità costituzionale».

In subordine si deduce l'infondatezza del ricorso e al tempo stesso la manifesta infondatezza anche della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Considerato in diritto

1. — La Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 14 giugno 1995, prot. n. V/10/1244/95, con la quale sono state fornite istruzioni all'Ente poste italiane, quale concessionario del servizio di distribuzione dei valori bollati, ai fini della determinazione della quota di gettito spettante alla Regione stessa, a seguito degli aumenti di aliquote, introdotti dagli artt. 9 e 10 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Il conflitto investe la nota in questione nella parte in cui dispone che il suddetto Ente, tenuto conto dell'art. 13 del menzionato decreto-legge, versi alla Regione le somme ad essa spettanti nella misura di «3/5 dei valori distribuiti per l'imposta di bollo» e di «9 decimi del 50 per cento dei valori bollati distribuiti per tassa sulle concessioni governative», salvo a prevedere che le restanti somme siano «attribuite all'Erario dello Stato».

La ricorrente — nel rammentare che, ai sensi dell'art. 8, lettera *b*), dello statuto speciale, spettano alla Regione i nove decimi del gettito delle imposte sul bollo e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel suo territorio — ritiene che la nota ministeriale succitata violi le attribuzioni costituzionali e l'autonomia finanziaria ad essa garantite dagli artt. 7 e 8 dello statuto speciale e dalle relative norme di attuazione (in particolare dall'art. 34 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250), nonché dagli artt. 116 e 119 della Costituzione.

2. — Prima di valutare il merito del conflitto, va esaminata e definita la questione della ammissibilità del medesimo; questione sulla quale le parti in causa si sono soffermate, con dovizia di argomenti, negli atti scritti e nelle difese orali.

È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il conflitto di attribuzione fra Stato e Regione può sorgere quando un atto risulti invasivo della sfera di competenza dell'altro ente, a patto, però, che «la negazione o lesione della competenza sia compiuta immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria esecuzione» (sentenza n. 206 del 1975 e, in ultimo, sentenza n. 472 del 1995).

Alla stregua di tali principi, quel che occorre qui valutare è se l'atto oggetto del presente conflitto, per la parte che forma oggetto di doglianza, e cioè i criteri di ripartizione del gettito tributario, sia immediatamente lesivo della competenza assunta come propria dalla Regione, o se invece la pretesa lesione non debba farsi risalire alla disposizione legislativa alla quale l'atto dà esecuzione.

Dispone l'art. 13 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, che le entrate previste dal capo secondo, tra le quali vanno annoverate quelle di cui qui si discute, «sono riservate all'Erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria».

Dal canto suo, la nota del Ministero delle finanze del 14 giugno 1995 si limita ad indicare, in termini di meri ragguagli numerici, l'entità del gettito di pertinenza della Regione, avendo riguardo, da un canto, al criterio generale discendente dallo statuto della spettanza ad essa dei nove decimi delle imposte, e, dall'altro, alla riserva in favore dello Stato delle entrate derivanti dagli aumenti tariffari introdotti dagli artt. 9 e 10 del medesimo decreto-legge n. 333 del 1992.

Risulta, perciò, evidente che l'atto impugnato, lungi dal presentare quei margini di valutazione autonoma che la Regione afferma, invece, sussistere, si pone in un rapporto meramente attuativo rispetto all'art. 13 che, nella sua incondizionata e puntuale formulazione, è tale da riservare allo Stato l'intero gettito delle entrate e da non giustificare l'esclusione che la ricorrente tende a scorgervi in proprio favore.

3. — L'ostacolo che ne deriva all'ammissibilità del conflitto non può, d'altro canto, essere superato attraverso la richiesta che la ricorrente avanza, in via subordinata, alla Corte di sollevare innanzi a sé questione di legittimità costituzionale del predetto art. 13, per contrasto con gli artt. 8 e 54, quarto comma, dello statuto regionale. Nel sostenere, infatti, che la modifica del criterio di ripartizione delle entrate fiscali enunciato dall'art. 8, lettera *b*), dello statuto, poteva avvenire, giusta l'art. 54, quarto comma, del medesimo, solo attraverso accordi diretti tra gli enti interessati, la ricorrente prospetta non tanto un problema di invasione della propria competenza, causato dalla nota ministeriale, quanto di violazione delle norme statutarie, risolvendosi, così, la censura introdotta con il giudizio per conflitto in una censura di illegittimità costituzionale della norma di legge cui la nota ministeriale ha dato attuazione.

In questi termini, il conflitto finisce per riflettere non più il rapporto tra gli enti interessati nell'esercizio delle rispettive competenze, bensì la legittimità costituzionale dell'assetto normativo della specifica materia, come risultante dall'art. 13 del decreto-legge n. 333 del 1992.

Senonché, proprio con riferimento al rapporto fra atto impugnato e legge di cui esso è attuazione, questa Corte ha, in più occasioni, affermato che «in sede di conflitto di attribuzione non [è] possibile impugnare atti amministrativi al solo scopo di far valere pretese violazioni della Costituzione da parte della legge che è a fondamento dei poteri svolti con gli atti impugnati» (così sentenza n. 126 del 1990 e, in ultimo, sentenza n. 472 del 1995).

Né a diversa conclusione può portare la distinzione che la ricorrente adombra fra le disposizioni che sarebbero alla base delle censure contro il provvedimento e cioè quelle costituzionali e statutarie relative alle entrate finanziarie della Regione (artt. 7 e 8 dello statuto, 34 del d.P.R. n. 250 del 1949, 116 e 119 della Costituzione) e le disposizioni che, invece, costituirebbero il parametro della denunciata illegittimità costituzionale e cioè gli artt. 8 e 54, quarto comma, nonché, secondo l'ulteriore prospettazione della ricorrente, l'art. 56, ultimo comma, dello statuto speciale. Infatti le disposizioni statutarie e costituzionali richiamate dal ricorso, in tema di finanza regionale, concorrono tutte a delineare il quadro nel quale si colloca la questione di costituzionalità posta dalla ricorrente. Questione che, però, non è dato qui alla Regione sollevare, fuori dai termini tassativamente stabiliti dagli artt. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, il conflitto va, perciò, dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Sarda nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze prot. n. V/10/1244/95 del 14 giugno 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0970

N. 216

Sentenza 14-25 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Libertà personale - Istanza di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere - Termine di 10 giorni per la decisione - Decorrenza da data diversa e successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del tribunale - Imputato raggiunto prima della udienza fissata per la decisione da nuovo provvedimento restrittivo accompagnato da divieto temporaneo di colloquio col difensore - Omessa previsione - Esigenza di una corretta interpretazione della norma nel senso che spetta al difensore far valere l'impedimento mediante il rinvio dell'udienza senza contraddizione della funzione di garanzia per l'imputato attribuita dalla legge al termine previsto - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Disposizioni di attuazione del c.p.p., art. 101).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1995 dal Tribunale di Catanzaro sull'istanza proposta da Pititto Pasquale, iscritta al n. 757 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento di riesame di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 4 maggio 1995, pervenuta a questa Corte il 13 ottobre 1995 (R. O. n. 757 del 1995), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, «nella parte in cui, ricorrendo l'ipotesi che la persona colpita da misura coercitiva — sia anche se relativamente ad altro procedimento — sottoposta al divieto di comunicare col difensore, non prevede il rinvio dell'udienza e il decorso *ex novo* del termine per la decisione sulla richiesta di riesame dalla data in cui il giudice riceve comunicazione o, comunque, accerta la cessazione del precitato divieto».

Esponde il giudice remittente che l'imputato, dopo aver chiesto il riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, veniva raggiunto da un ulteriore analogo provvedimento restrittivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, e accompagnato dal divieto «di comunicare con i difensori per giorni sette», disposto a norma dell'art. 104, terzo comma, cod. proc. pen. (nel testo antecedente alla modifica di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332).

Tale divieto non solo era in vigore alla data dell'udienza fissata per il riesame della prima misura cautelare, ma era destinato a durare oltre la data in cui sarebbe scaduto il termine di dieci giorni dal ricevimento degli atti, fissato dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di riesame, a pena di decadenza dell'ordinanza impugnata.

Chiamato a provvedere sulla richiesta del difensore di poter conferire con il proprio assistito, a seguito della produzione da parte del pubblico ministero di nuovi documenti, e sulla gradata eccezione di nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa, il Tribunale remittente, ritenuto che ad esso non era dato di rimuovere il divieto di colloquio imposto da altro giudice in un diverso procedimento, e che tale divieto riveste carattere di assolutezza non potendo essere frazionato o limitato in relazione a singoli procedimenti, se non pregiudicandone lo scopo, afferma di non potere pertanto accogliere la richiesta di autorizzare colloqui o consultazioni dell'imputato con il difensore. Peraltro, considerando che il procedimento di riesame richiede l'esercizio del diritto di difesa nella sua pienezza, e che detto diritto involge anche la facoltà del difensore di consultare il proprio assistito, il remittente rileva che nella specie tale esigenza non potrebbe essere assicurata, data la perentorietà del termine, di imminente scadenza, fissato dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., per la decisione sull'istanza di riesame, attraverso il differimento della trattazione del riesame a data successiva alla scadenza del divieto temporaneo di colloquio.

Ciò conduce il giudice *a quo* a dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., che, disciplinando i casi di rinvio della udienza e di nuovo decorso del termine per la decisione sulla istanza di riesame, non contemplerebbe l'ipotesi in questione.

Considerato in diritto

1. — Il giudice remittente lamenta in sostanza che l'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel prevedere le ipotesi nelle quali il termine di dieci giorni per la decisione sull'istanza di riesame, fissato dall'art. 309, nono comma, del codice, decorre, o riprende a decorrere, da data diversa e successiva rispetto a quella di ricezione degli atti da parte del tribunale, non contempra anche il caso dell'imputato il quale, avendo chiesto il riesame, sia stato raggiunto, prima della udienza fissata per la decisione su tale istanza, da nuovo provvedimento restrittivo accompagnato da divieto temporaneo di colloquio con i difensori.

Le ipotesi contemplate dal citato art. 101 sono quelle del rinvio dell'udienza nel caso di legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente (art. 127, quarto comma, cod. proc. pen., cui fa rinvio l'art. 101, primo comma, disp. att., disponendo che in tal caso il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso); e quella in cui l'imputato, detenuto in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente per il riesame, sia stato sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, ai sensi dell'art. 127, terzo comma, cod. proc. pen. (art. 101, secondo comma, disp. att., a norma del quale in tal caso il termine decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza, che deve provvedere a ciò senza ritardo, previo tempestivo avviso al difensore, e trasmettere gli atti al tribunale con il mezzo più celere).

L'impossibilità di concedere il colloquio, dato il carattere assoluto del temporaneo divieto imposto nell'ambito di un altro procedimento, e l'impossibilità nello stesso tempo di differire il termine perentorio per la decisione, il cui mancato rispetto farebbe cadere la stessa misura cautelare, condurrebbero ad una inevitabile menomazione del diritto di difesa, che potrebbe essere evitata, secondo il remittente, solo attraverso una pronuncia di incostituzionalità di tipo additivo, che estenda la previsione di rinvio dell'udienza e di differimento del termine all'ipotesi in questione.

2. — La questione è infondata nei sensi di seguito precisati.

Le premesse interpretative da cui muove il remittente, come si è detto, sono, da un lato, l'assolutezza del divieto di colloquio, che estenderebbe i suoi effetti anche agli altri procedimenti a carico dello stesso imputato detenuto nonché al colloquio dell'imputato col difensore in occasione dell'udienza di riesame; dall'altro lato, l'inapplicabilità, in questa fattispecie, delle norme che contemplano il rinvio dell'udienza e il differimento del termine per la decisione. Secondo il giudice *a quo* evidentemente, tale ipotesi non sarebbe riconducibile a quella del legittimo impedimento dell'imputato, prevista dall'art. 127, quarto comma, cod. proc. pen.

La prima di tali premesse interpretative appare plausibile e conforme alla *ratio* della norma, che prevede la possibilità, «quando sussistono specifiche ed eccezionali esigenze di cautela», di differire per un breve tempo (sette giorni, oggi ridotti a cinque per effetto dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 332) l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. Detto provvedimento è infatti in grado di ottenere gli effetti pratici che da esso si attendono solo se esplica efficacia anche con riguardo agli altri eventuali procedimenti penali in corso nei confronti dell'imputato, impedendo l'aggiramento altrimenti agevole del divieto attraverso il contatto con il difensore nell'ambito di tali altri procedimenti.

Tuttavia il sopravvenire del divieto quando è in corso un altro procedimento nei confronti dello stesso imputato produce un temporaneo impedimento al pieno esercizio del diritto di difesa nell'ambito di quest'ultimo. Di una effettiva difesa fa parte integrante, infatti, la concreta possibilità dell'imputato di conferire col proprio difensore prima e durante l'udienza in cui si discute l'istanza di riesame del provvedimento restrittivo, nell'esercizio di quello che l'art. 104 del codice di procedura penale ha configurato come un vero e proprio diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare.

La lesione del diritto di difesa denunciata dal giudice remittente si verificherebbe, peraltro, solo se si accogliesse anche l'altra delle due premesse interpretative assunte dal medesimo, quella cioè secondo cui nel caso considerato non sarebbe possibile il rinvio dell'udienza del tribunale del riesame oltre il termine perentorio fissato per la decisione dall'art. 309, nono comma, cod. proc. pen., non versandosi in un'ipotesi di legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere udito personalmente.

Ora, la nozione di «legittimo impedimento» non è precisata dall'art. 127, quarto comma, cod. proc. pen. Ma ragioni di ordine costituzionale — discendenti dall'esigenza di evitare compromissioni del diritto di difesa dell'imputato — inducono a preferire una interpretazione estensiva, atta a ricomprendere le ipotesi in cui l'imputato non abbia potuto o non possa esercitare pienamente i diritti inerenti alla sua difesa e così il diritto di conferire con il difensore: al quale fa riscontro il diritto del difensore di conferire con il proprio assistito ai fini di un efficace dispiegamento della sua attività difensiva (si veda l'art. 36 disp. att. cod. proc. pen., sul diritto del difensore di accedere ai luoghi in cui il suo assistito si trovi custodito, per conferire con lui; nonché, ad altro proposito, l'art. 38 disp. att., sulla facoltà del difensore di svolgere investigazioni e di conferire con le persone che possano dare informazioni, al fine di esercitare il diritto alla prova).

L'imputato temporaneamente soggetto al divieto di conferire col difensore deve dunque considerarsi di fatto impedito a partecipare utilmente — vale a dire nel pieno ed effettivo rispetto del suo diritto di difesa — all'udienza in cui si discute sull'istanza di riesame da lui presentata.

Che d'altra parte lo stesso legislatore abbia considerato l'impedimento al colloquio col difensore come evento tale da dover incidere sui termini, pur perentori, della procedura di riesame, al fine di conciliarli con l'effettività del diritto di difesa, è dimostrato dall'avvenuto inserimento nell'art. 309 del codice di procedura penale, ad opera della recente novella recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, del comma terzo-*bis* ai cui sensi nei termini previsti dai commi primo, secondo e terzo dello stesso articolo — vale a dire nei termini per la proposizione della richiesta di riesame — «non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, terzo comma».

Se pure tale disposizione non soccorre nel caso in esame, essendo qui in gioco non già i termini per proporre la richiesta di riesame, bensì quello imposto per la decisione del tribunale, nondimeno con essa vanno coordinate le altre norme in materia, attraverso una interpretazione dell'art. 127, quarto comma, che parimenti faccia salva l'effettività del diritto di difesa quando l'impedimento al colloquio col difensore vada ad incidere, anziché sul termine per ricorrere, su quello per provvedere sull'istanza.

Quest'ultimo termine è posto a garanzia dell'imputato, assicurandogli una decisione tempestiva sull'istanza *de libertate* mediante la comminatoria della perdita di efficacia della ordinanza cautelare in caso di mancato rispetto del termine stesso (cfr. ordinanza n. 126 del 1993). Ma tale garanzia va integrata con quella di effettività della difesa: ed infatti a questo scopo l'art. 127, quarto comma, esplicitamente dispone il rinvio dell'udienza (con conseguente nuovo decorso del termine, ai sensi dell'art. 101, primo comma, disp. att.) nel caso di legittimo impedimento dell'imputato che abbia chiesto di essere sentito personalmente.

A tal proposito deve ricordarsi come questa Corte, con la sentenza n. 45 del 1991, abbia ritenuto in via interpretativa che il diritto dell'imputato di essere sentito personalmente dal giudice del riesame si possa esercitare anche quando l'imputato sia detenuto in altro luogo, benché l'art. 127, terzo comma, del codice in questa ipotesi preveda espressamente soltanto che egli sia sentito, a richiesta, prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

In base al criterio, affermato costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui fra più interpretazioni possibili della stessa norma va preferita quella che consente di dare ad essa un significato conforme o non in contrasto con la Costituzione (cfr. da ultimo sentenze nn. 121 del 1994, 19 del 1995, 98 del 1996), deve pertanto accogliersi una interpretazione dell'art. 127, quarto comma, cod. proc. pen. — e conseguentemente dell'art. 101, primo comma, disp. att., che ad esso fa richiamo — secondo cui costituisce legittimo impedimento dell'imputato, per gli effetti di cui alle indicate norme, l'impossibilità per il medesimo di conferire con il proprio difensore, a causa di un concomitante provvedimento di differimento dell'esercizio del diritto al colloquio, adottato, nell'ambito di diverso procedimento, ai sensi dell'art. 104, terzo comma, dello stesso codice.

L'impedimento sussiste anche quando sia il difensore a lamentare l'impossibilità, a causa del temporaneo divieto di colloquio, di conferire con l'imputato, ai fini dello svolgimento della propria attività di difesa. Tale impossibilità si traduce infatti in un ostacolo al pieno esercizio del diritto di difesa, e dunque all'utile partecipazione dell'imputato alla fase procedimentale in questione.

Ove si verifichi questa ipotesi, starà all'imputato o al suo difensore — a cui fra l'altro, a norma dell'art. 99 cod. proc. pen., competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo — far valere l'impedimento, consentendo in tal modo che l'udienza venga rinviata, a norma dell'art. 127, terzo comma, cod. proc. pen., ed il termine per decidere differito, ai sensi dell'art. 101 disp. att. cod. proc. pen., senza che con ciò sia contraddetta la funzione di garanzia per l'imputato, attribuita dalla legge al termine medesimo.

Così interpretato il sistema normativo, la norma denunciata sfugge alla censura di costituzionalità ad essa mossa dal giudice remittente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 217

*Sentenza 14-25 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Blocco della circolazione - Pena - Minimo edittale - Ipotesi aggravata - Criteri di determinazione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 341/1994, 133/1973, 313 e 314 del 1995 e ordinanza n. 368/1995) - Ragionevolezza dell'intervento discrezionale del legislatore in materia - Non fondatezza.****(D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo e terzo comma).****(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Luigi MENGONI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) promosso con ordinanze emesse:

1) il 27 giugno 1995 dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di Mangiolfi Luca Lucio ed altri, iscritta al n. 778 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 14 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia nel procedimento penale a carico di Andriani Bice ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di Andriani Bice ed altri;

Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Udito l'avv. Alfredo Galasso per Andriani Bice ed altri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di appello di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione) nella parte in cui prevede come minimo edittale di pena ordinaria la misura di anni uno di reclusione e nella ipotesi aggravata quella di anni due di reclusione. Premette il giudice rimettente che il tribunale aveva, nel precedente grado di giudizio, già affrontato l'identica questione dichiarandola manifestamente infondata con la sentenza avverso la quale è stata proposta l'impugnazione e che la rilevanza nel procedimento *a quo* «attiene direttamente e formalmente solo alla norma che prevede la pena ordinaria», in quanto in primo grado sono state concesse le

attenuanti generiche ritenute prevalenti con statuizione ormai irrevocabile per mancato gravame sul punto: tuttavia, sottolinea ancora il rimettente, questa Corte, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 27 della legge n. 87 del 1953, «potrebbe estendere la eventuale dichiarazione di incostituzionalità vieppiù per l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma che prevede il minimo di due anni di reclusione».

Nel merito, la Corte rimettente deduce la eccessività del minimo edittale della pena previsto dalla norma impugnata tanto nella ipotesi aggravata — che in concreto si atteggia come figura ordinaria del reato — che nella ipotesi base, il tutto secondo una linea di rigore che contrasta con il canone di ragionevolezza nei casi di più modesta rilevanza e che si spiega soltanto in rapporto al peculiare e contingente momento storico in cui la fattispecie venne conosciuta. Varrebbero pertanto integralmente anche nel caso di specie gli argomenti adottati da questa Corte nella sentenza n. 341 del 1994, dei quali si chiede pertanto l'estensione alla stregua dei medesimi parametri allora presi in esame.

2. — L'identica questione è stata sollevata anche dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia. Chiamato a pronunciarsi in sede di udienza preliminare, il giudice *a quo* deduce anzitutto la rilevanza della questione sul presupposto che «la determinazione del minimo edittale della pena inciderebbe sui concreti poteri determinativi della pena da infliggere anche nella presente fase del procedimento in ipotesi di patteggiamento o di rito abbreviato». In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente, dopo aver svolto considerazioni non dissimili da quelle poste a fondamento dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Milano, ha osservato che se il bene protetto dalla norma impugnata è la libertà di circolazione piuttosto che la sicurezza dei trasporti considerata da altre fattispecie, appare irragionevole attribuire alla prima una tutela più incisiva della seconda, come traspare dal raffronto tra la disposizione oggetto di censura e la disciplina dettata dall'art. 432 del codice penale.

D'altra parte, osserva ancora il rimettente, il rigore sanzionatorio che caratterizza la fattispecie è contraddetto dalla scelta operata dallo stesso legislatore di ricomprendere il reato stesso fra le ipotesi in ordine alle quali hanno trovato applicazione i più recenti provvedimenti di amnistia. A corollario delle dedotte censure si richiamano conclusivamente ancora una volta i principi affermati nella sentenza n. 341 del 1994.

3. — In relazione a tale ultimo giudizio sono intervenute alcune parti private rappresentate dall'avvocato Alfredo Galasso che ha depositato deduzioni poi illustrate nel corso della pubblica udienza. In tale atto si sottolinea, fra l'altro, come la pena prevista dalla norma impugnata è raddoppiata nel caso di puro e semplice concorso di persone, senza tenere in alcun conto l'ipotesi della eventuale commissione del reato nell'esercizio di libertà costituzionalmente garantite, ed escludendo al tempo stesso ogni valutazione sia sul contributo causale dei singoli partecipanti, sia sui motivi e le modalità del fatto, profilandosi così, a parere dei deducenti, un contrasto con gli artt. 27, 3 e 17 della Costituzione. Per altro verso, si osserva ancora, allorché il blocco della circolazione sia realizzato con modalità pacifiche, l'elemento soggettivo del reato viene a coincidere con quello del delitto previsto dall'art. 340 del codice penale, punito, peraltro, con trattamento sanzionatorio macroscopicamente difforme, sicché, anche sotto questo profilo, la norma impugnata si presenterebbe in contrasto col principio di uguaglianza. Si rileva, infine, che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 2, 17, 21 e 40 della Costituzione in quanto il legislatore avrebbe omesso di porre «a fondamento della scelta sanzionatoria tutti i diritti di pari rango espressi dalla condotta punita».

Considerato in diritto

1. — Le ordinanze di rimessione sottopongono all'esame della Corte l'identica questione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Tanto la Corte di appello di Milano che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia sollevano, infatti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), nella parte in cui rispettivamente prevedono come minimo edittale la pena di anni uno di reclusione nella ipotesi base e quella di anni due di reclusione nella ipotesi aggravata. A parere dei giudici *a quibus* la previsione di un minimo edittale tanto elevato e la sostanziale impossibilità di prefigurare casi in cui non ricorrano in concreto le condotte che determinano l'aggravamento della pena, paiono rispondere ad una linea di eccessivo rigore che si giustifica soltanto in ragione delle acute tensioni sociali che contrassegnarono il peculiare contesto storico in cui la norma venne introdotta nell'ordinamento.

Una disciplina, dunque, che, anche in ragione del trattamento sanzionatorio previsto da altre fattispecie che si evocano a raffronto, come quella delineata dall'art. 432 del codice penale, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, della Costituzione, in base alle stesse considerazioni svolte nella sentenza n. 341 del 1994 che entrambi i giudici rimettenti richiamano a conforto delle dedotte censure.

3. — La questione è infondata. Già nella sentenza n. 133 del 1973 questa Corte ebbe infatti a dichiarare non fondata la medesima questione, osservando come nella specie non risultasse leso, «sotto l'aspetto dell'uguaglianza di trattamento, quel limite di ragionevolezza» alla cui stregua soltanto è consentito operare il controllo in sede di legittimità costituzionale delle discrezionali scelte operate dal legislatore «al fine della repressione degli atti considerati delitti dolosi e caratterizzati dal fine di impedire od ostacolare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione». Considerazioni, quelle appena esposte, che devono essere in questa sede confermate, non avendo i giudici *a quibus* prospettato argomenti nella sostanza nuovi o diversi da quelli allora esaminati o dedotto comunque profili di spessore tale da indurre a conclusioni difformi da quelle rassegnate nella già citata e ormai risalente pronuncia. Non può infatti giovare, agli effetti che qui rilevano, il semplice richiamo alla sentenza n. 341 del 1994, giacché la stessa, nel ribadire che non spetta «alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie», ma esclusivamente «il compito di verificare che l'uso della discrezionalità legislativa in materia rispetti il limite della ragionevolezza», prese in esame una fattispecie la cui «manifesta irragionevolezza» quanto alla determinazione del minimo edittale traspariva «dal raffronto con il trattamento sanzionatorio» previsto da altra ipotesi caratterizzata da una identica condotta materiale.

Le peculiarità insite in quel giudizio e, soprattutto, la «definitiva affermazione, nella coscienza sociale, della convinzione della palese incongruenza della previsione sanzionatoria» statuita dalla ipotesi delittuosa allora sottoposta a scrutinio di costituzionalità, rendono dunque non trasferibili all'oggetto del presente giudizio i rilievi e gli argomenti che indussero questa Corte a caducare la previsione relativa al minimo della pena stabilito per il delitto di oltraggio, non diversamente, d'altra parte, da quanto questa stessa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare in relazione ad altre questioni che proprio da quella pronuncia avevano tratto spunto e alimento (v., fra le altre, le sentenze nn. 313 e 314 del 1995 e l'ordinanza n. 368 del 1995).

Per altro verso, nel censurare l'eccessivo rigore della sanzione minima prevista dalla norma impugnata — e rispetto alla quale, va aggiunto, non possono certo dirsi obiettivamente riscontrabili significativi mutamenti di apprezzamento da parte della coscienza collettiva — i giudici *a quibus* non giungono a contestare anche l'intrinseca ragionevolezza di una statuizione che, tenuto conto del primario risalto che caratterizza il bene protetto, determini la pena minima da applicare in misura superiore a quella fissata in via generale dall'art. 23 del codice penale; sicché, non risultando nella specie rinvenibile un pertinente e univoco termine di raffronto, qualsiasi intervento che si proponesse di soddisfare l'obiettivo che i rimettenti mostrano di perseguire, finirebbe ineluttabilmente per risultare invasivo della sfera delle scelte discrezionali che soltanto il legislatore è abilitato a compiere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano e dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Civitavecchia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: MENGONI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 218

*Ordinanza 14-25 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Giudice di pace - Procedure per emissione di decreto ingiuntivo - Incompetenza territoriale del giudice adito - Non rilevabilità d'ufficio - Questione non incidente sulla legittimità della norma denunciata - Previsione di sanzioni e rimedi all'interno della stessa disciplina processuale - Manifesta infondatezza.**

(C.P.C., artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma).

(Cost., art. 25).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Luigi MENGONI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1° agosto 1995 dal giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra Commercio Dolciario CEDIAL s.r.l. e Sarnataro Andrea, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto che, con ordinanza del 1° agosto 1995, il giudice di pace di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di opposizione al decreto);

che, secondo il giudice *a quo* siffatta disciplina si porrebbe in contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all'art. 25 della Costituzione, avallando «di fatto» possibili (ed, a quanto egli assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di modesta entità economica, hanno la possibilità di adire arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo lontano per l'ingiunto, confidando nella rinuncia di questi a proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi, che prospetta l'autorità remittente, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano per altro sanzione e rimedio all'interno della stessa disciplina processuale, potendo le «difficoltà», in tesi, così artatamente create dal creditore al debitore ingiunto, essere valutate dal giudice dell'opposizione (innanzi al quale va eccepita l'incompetenza) ai fini della liquidazione delle spese, da porsi a carico dell'istante e, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli effetti di una sua eventuale responsabilità *ex art. 96 cod. proc. civ.*;

che, comunque, il parametro dell'art. 25 della Costituzione, invocato dal giudice *a quo* non è pertinente alla fattispecie normativa posta in discussione, avendo questa Corte già più volte chiarito che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudice stesso (cfr. sentenze nn. 251 del 1986 e 269 del 1992; ordinanza n. 434 del 1993);

che pertanto la questione, come prospettata, è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 1° agosto 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: MENGONI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 219

*Ordinanza 14-25 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Giudice di pace - Ordinanza-ingiunzione prefettizia per pagamento di sanzione amministrativa conseguente a infrazioni al codice della strada - Modificazione della competenza per materia con esclusione delle cause di opposizione alle ingiunzioni e per le opposizioni alle sanzioni amministrative - Presunta violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica riferito all'amministrazione della giustizia - Mancata specificazione dell'oggetto delle controversie pendenti - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Impugnazione di decreto-legge dopo la decadenza per mancata conversione - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1; d.-l. 9 agosto 1995, n. 347, artt. 1 e 2).****(Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Luigi MENGONI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) e degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo) promossi con le ordinanze emesse il 28 settembre 1995 dal giudice di pace di Parma, il 14 novembre 1995 dal giudice di pace di Pisa, il 20 novembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal giudice di pace di Chioggia e il 25 settembre 1995 (n. 2 ordinanze) del giudice di pace di Ravenna, rispettivamente iscritte al n. 843 del registro ordinanze 1995, ed ai nn. 38, 132, 133, 179 e 235 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995, e nn. 6, 8, 10 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Torelli Paolo avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto per il pagamento di sanzione amministrativa a seguito di infrazione al codice della strada il giudice di pace di Parma, con ordinanza del 28 settembre 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, che ha modificato la competenza per materia del giudice di pace escludendola per le cause di opposizione alle ingiunzioni, di cui alla legge n. 689 del 1981 e per le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che secondo il giudice rimettente può ravvisarsi la violazione del buon andamento dell'amministrazione pubblica riferito all'amministrazione della giustizia;

che inoltre appare violato il principio di eguaglianza in ragione del diverso regime processuale applicabile *ratione temporis* quanto alla competenza per materia;

che vi sarebbe poi violazione del principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione); e sarebbe altresì lesa l'art. 77 della Costituzione non sussistendo i presupposti d'urgenza e di necessità del decreto-legge censurato;

che nel corso del giudizio promosso da Romoli Carla per il pagamento di un credito pecuniario il giudice di pace di Pisa, con ordinanza del 14 novembre 1995, ha sollevato — in riferimento all'art. 77, secondo e terzo comma, della Costituzione — questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, allegando l'insussistenza dei motivi di urgenza che legittimano la decretazione di urgenza;

che nel corso di due giudizi civili di opposizione ad ordinanza-ingiunzione il giudice di pace di Chioggia, con due distinte ordinanze del 20 novembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76, 77 e 97 della Costituzione questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, citato;

che in particolare il giudice rimettente denuncia la mancanza dei requisiti di urgenza e necessità per l'emanazione del decreto-legge, nonché la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione;

che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il giudice di pace di Ravenna, con due distinte ordinanze del 25 settembre 1995, ha sollevato — in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., denunciando la mancanza dei requisiti di urgenza e necessità per l'emanazione del decreto-legge, nonché la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione;

che in tutti i giudizi (eccettuato il primo) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione oggettiva;

che le questioni, come poste dai giudici rimettenti, sono manifestamente inammissibili sotto plurimi profili;

che il giudice di pace di Chioggia non specifica sufficientemente l'oggetto delle controversie pendenti, nel corso delle quali ha sollevato l'incidente di costituzionalità, riferendo genericamente trattarsi di opposizione ad ordinanza ingiunzione sicché risulta non adeguatamente motivata, né apprezzabile, la rilevanza delle questioni;

che l'indicazione di tale oggetto è del tutto omessa dal giudice di pace di Ravenna;

che il giudice di pace di Parma e quello di Pisa (non diversamente peraltro da quello di Chioggia) impugnano rispettivamente il decreto-legge n. 238 del 1995 ed il decreto-legge n. 347 del 1995 dopo la loro decadenza per mancata conversione, sicché al momento delle ordinanze di rimessione le disposizioni censurate non erano più in vigore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Parma e Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) sollevate, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dai Giudici di pace di Pisa e Ravenna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.

Il Presidente: MENGONI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0974

N. 220

Ordinanza 14-25 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati - Trattamento sanzionatorio penale - Identità di pena per condotte tra di loro estremamente disomogenee o di offensività sociale estremamente ridotta e marginale - Inammissibilità dell'intervento della SIAE - Discrezionalità del legislatore nella commisurazione delle pene (v. sentenze nn. 333/1991 e 25/1994) - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

(Legge 29 luglio 1981, n. 406, art. 1).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1995 dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, nel procedimento penale a carico di Cisse Ibra, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento della S.I.A.E. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che — nel corso di un procedimento penale in cui veniva contestato all'imputato il reato di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati), per avere egli detenuto per la vendita n. 23 musicassette abusivamente riprodotte — il Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, con ordinanza emessa il 9 marzo 1995, pervenuta a questa Corte il 25 settembre 1995, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma di cui al citato art. 1 della legge n. 406 del 1981;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata — la quale punisce il comportamento di chi «abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato» — sanziona con la medesima pena, sia pure contenuta nei limiti di un minimo e di un massimo edittali, «condotte tra di loro estremamente disomogenee ed in alcuni casi, come invero nel caso di specie, di offensività sociale estremamente ridotta e marginale», le quali ultime verrebbero ad essere parificate al comportamento di chi, «a fini di lucro, in modo sistematico o addirittura su scala industriale organizza procedimenti di duplicazione e/o di riproduzione di dischi, nastri o supporti analoghi»;

che pertanto, secondo il giudice *a quo* sarebbe leso il principio di eguaglianza e apparirebbe necessario l'intervento del giudice delle leggi «al fine di ricondurre la norma censurata in un sistema di diversa e più equa razionalità punitiva»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto il regime sanzionatorio stabilito trova il suo fondamento in una scelta di politica legislativa volta a combattere la diffusione del fenomeno criminoso della «pirateria» fonografica; e facendo inoltre presente che la disposizione impugnata è stata abrogata e sostituita dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), aggiunto dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale), il quale ha ricondotto nell'ambito di una fattispecie più ampia (comprendente anche le ipotesi di riproduzione di opere cinematografiche o televisive e di duplicazione di supporti contenenti videogrammi, nonché le ipotesi di noleggio di duplicazioni o riproduzioni abusive) la previsione sanzionatoria della norma qui censurata, senza però modificare le pene già da questa previste;

che è intervenuta altresì la Società italiana autori ed editori (SIAE), non costituita nel giudizio *a quo* chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza — attesa la intervenuta abrogazione della norma denunciata — o comunque infondata: osservando fra l'altro che per tutte le ipotesi punite è richiesto il dolo specifico del fine di lucro;

che l'interveniente ha ribadito e ulteriormente argomentato tali conclusioni in una memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, ove si osserva in particolare che la norma in questione ha inteso punire comportamenti anche solo potenzialmente lesivi del bene tutelato, e che l'uguale trattamento sanzionatorio risponde all'intento di ottenere il massimo grado di efficacia della sanzione penale.

Considerato preliminarmente che la SIAE non era presente nel procedimento *a quo* — del quale neppure può essere considerata parte necessaria —, e che essa non è portatrice di posizioni giuridiche direttamente coinvolte in conseguenza della proposizione dell'incidente di costituzionalità, sicché l'intervento spiegato nel presente giudizio è inammissibile;

che non osta alla ammissibilità della questione sollevata la intervenuta abrogazione della disposizione denunciata ad opera dell'art. 20 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, posto che l'art. 17 del medesimo decreto, che ha riformulato la norma in un contesto più ampio, ha lasciato immutate le pene previste, e non ha dunque inciso sulla applicabilità della norma ai fatti — come quello oggetto del giudizio *a quo* — commessi nel vigore della norma nella sua formulazione originaria;

che, nel merito, la denunciata lesione del principio di eguaglianza non sussiste, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è rimessa alla discrezionalità del legislatore la commisurazione delle pene comminate in relazione ai diversi comportamenti penalmente sanzionati, col solo limite della non irragionevolezza delle scelte effettuate (cfr. ad es. sentenza n. 333 del 1991, e ivi altri riferimenti; sentenza n. 25 del 1994);

che, in particolare, entro il medesimo limite, al legislatore è consentito anche «includere in uno stesso modello di genere una pluralità di sotto-fattispecie diverse per struttura e disvalore» (sentenza n. 285 del 1991; cfr. anche sentenza n. 67 del 1992);

che, nel caso in esame, la scelta del legislatore non appare irragionevole, specie ove si tenga conto, da un lato, del fine commerciale o di lucro come requisito necessario per la punibilità del comportamento di detenzione per la vendita dei dischi, nastri o supporti analoghi abusivamente riprodotti; dall'altro lato, dell'ampio arco di graduabilità della pena tra il minimo e il massimo edittali, stabiliti rispettivamente in tre mesi di reclusione e lire 500.000 di multa, e in tre anni di reclusione e lire 6 milioni di multa, con un minimo di sei mesi di reclusione e di lire 1 milione di multa «se il fatto è di rilevante gravità»: onde il giudice dispone della possibilità di adeguare la pena in concreto inflitta alla effettiva gravità del fatto;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Schio, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 221

*Ordinanza 14-25 giugno 1996***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Libertà personale - Pluralità di ordinanza restrittive per fatti diversi - Termine massimo della custodia cautelare - Decorrenza - Rapporto di connessione qualificata - Criterio della data di più remota contestazione - Irrilevanza, ai fini della diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari, identica questione non fondata dalla Corte con sentenza n. 89/1996 - Manifesta infondatezza.****(C.P.C., art. 297, terzo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 ottobre e il 9 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nei procedimenti penali a carico di Sarlo Luciano e Schettini Antonio, iscritte ai nn. 187 e 188 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, nel testo sostituito ad opera dell'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella parte in cui, per l'ipotesi di una pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è prevista la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei fatti

di successiva contestazione non risultasse dagli atti all'epoca del primo provvedimento; ovvero, in subordine, nella parte in cui viene esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più remota contestazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le considerazioni svolte in altro atto di intervento.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato non fondata l'identica questione, osservando, fra l'altro, come non possa «certo ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare», secondo una prospettiva volta ad «impedire che, nel corso delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze»;

che, pertanto, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 222

Ordinanza 14-25 giugno 1996

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Reato commesso da persona di età superiore a diciotto anni ma inferiore ai ventuno - Mancata previsione di un limite di pena di due anni e sei mesi di reclusione ai fini della ammissibilità - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice remittente - Manifesta inammissibilità.****(C.P.C., art. 444, primo comma, in relazione al terzo comma dello stesso articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del c.p.).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, cod. proc. pen., in relazione al terzo comma dello stesso articolo ed all'art. 163, primo e terzo comma, cod. pen., promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Camel Ben Cada, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato di età — all'epoca del fatto — superiore a diciotto anni e inferiore a ventuno anni, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 18 novembre 1994, pervenuta a questa Corte il 15 luglio 1995, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale in relazione al terzo comma del medesimo articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale;

che, secondo il giudice remittente, la norma censurata precluderebbe l'applicazione della pena su richiesta quando la pena indicata superi i due anni di reclusione, computando altresì, a tal fine, l'eventuale pena pecuniaria, mediante ragguaglio ai sensi dell'art. 135 del codice penale, e che tale limite di pena sarebbe dunque il medesimo stabilito dall'art. 163, primo comma, del codice penale ai fini della concedibilità della sospensione condizionale della pena;

che, ad avviso del remittente, la mancata previsione nell'art. 444 cod. proc. pen., ai fini della ammissibilità dell'applicazione della pena su richiesta nel caso di reato commesso da persona di età superiore a diciotto anni ma inferiore ai ventuno anni, di un limite di pena di due anni e sei mesi di reclusione (comprensivi della eventuale pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen.), così come previsto dall'art. 163, terzo comma, del codice penale ai fini della concedibilità, negli stessi casi, della sospensione condizionale, violerebbe l'art. 3 della

Costituzione: infatti l'imputato potrebbe astrattamente fruire della sospensione condizionale ma non potrebbe accedere all'applicazione della pena su richiesta, e dunque nemmeno beneficiare della sospensione chiesta come elemento essenziale del «patteggiamento», onde la posizione dell'imputato infraventunenne sarebbe a questi effetti ingiustificatamente equiparata a quella dell'imputato ultraventunenne.

Considerato che la premessa interpretativa da cui muove il giudice remittente non è esatta;

che infatti l'art. 444 cod. proc. pen., nel fissare il limite della pena che può essere applicata su richiesta dell'imputato, lo indica in «due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria», mentre diversa è la previsione dell'art. 163, primo, secondo e terzo comma, del codice penale, ove si indica, ai fini della concedibilità della sospensione condizionale, un limite massimo di pena detentiva, ovvero una pena pecuniaria «che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso», ai limiti fissati;

che appare dunque evidente come, ai fini dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la eventuale pena pecuniaria, in qualunque misura, possa essere prevista in aggiunta alla pena detentiva, senza essere soggetta a ragguaglio ai sensi dell'art. 135 del codice penale, e senza essere computata agli effetti del limite in questione, essendo sufficiente che la pena detentiva richiesta non superi i due anni;

che, così corretta la premessa interpretativa del giudice *a quo* mentre viene meno l'affermata coincidenza fra i limiti di pena stabiliti rispettivamente ai fini del «patteggiamento» e ai fini della sospensione condizionale, la questione sollevata si appalesa manifestamente irrilevante, in quanto nella specie, come descritta dallo stesso remittente, la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non supera il limite indicato ed è dunque ammissibile, potendo altresì concedersi la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 163, terzo comma, cod. pen. poiché la pena pecuniaria indicata (lire 800.000 di multa), ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., e aggiunta alla pena detentiva di due anni di reclusione, non supera il limite di cui all'art. 163, terzo comma, cod. pen.;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione al terzo comma del medesimo articolo e all'art. 163, primo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 223

Sentenza 25-27 giugno 1996**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Estradizione - Cittadino italiano imputato di omicidio di primo grado dal giudice della Contea di Date (Florida) - Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America - Estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno, assunto dal paese richiedente, con garanzie ritenute sufficienti dal paese richiesto a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire - Assolutezza della garanzia costituzionale del divieto della pena di morte incidente sull'esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento repubblicano, comprese quelle attraverso le quali si realizza la cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudiziaria - Inammissibilità di una concezione flessibile e discrezionale dell'extradizione da parte dello Stato richiesto - Intrinseca inadeguatezza del meccanismo adottato dal codice di procedura penale e dalla legge di esecuzione del trattato in esame rispetto al canone costituzionale - Richiamo alla sentenza della Corte n. 54/79, n. 7, del considerato in diritto - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 698, secondo comma; legge 26 maggio 1984, n. 225, nella parte in cui da esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: avv. Mauro FERRI;

Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, e della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da esecuzione all'art. IX del trattato stesso, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Venezia Pietro contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Venezia Pietro e del Governò degli Stati Uniti d'America, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 28 maggio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati, Mario Salerni per Venezia Pietro, Giuseppe Frigo e Giorgio Luceri per il Governo degli Stati Uniti d'America, e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Avverso il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 14 dicembre 1995, con cui si concede al Governo degli Stati Uniti l'extradizione del cittadino italiano Pietro Venezia, raggiunto da provvedimento restrittivo emesso il 30 dicembre 1993 dal giudice della contea di Dade (Florida) con l'imputazione di omicidio di primo grado, l'extradando proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio volto a ottenere l'annullamento, previa sospensione, del citato decreto.

A fondamento dell'azione, il ricorrente deduceva l'illegittimità del decreto ministeriale per l'incostituzionalità sia dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, sia della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui ratifica e dà esecuzione all'art. IX del trattato stesso.

2. — Disattese le eccezioni sul difetto di giurisdizione prospettate dall'Avvocatura dello Stato, il Tribunale adito sospendeva in via provvisoria il decreto ministeriale impugnato e con provvedimento contestuale promuoveva, in relazione agli artt. 2, 3, 11 e 27, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, e della legge n. 225 del 1984, nella parte in cui ratifica e dà esecuzione all'art. IX del citato trattato di estradizione.

2.1. — Osserva il collegio rimettente che il decreto impugnato non va ascritto al novero degli atti politici e, dunque, è sottoposto al sindacato del giudice amministrativo. Esso verrebbe a concludere due autonome fasi procedurali distinte l'una dall'altra, ancorché unite da un nesso di presupposizione, e non v'è dubbio che l'autorità amministrativa espliciti una propria attività di valutazione. Sì che la giurisdizione amministrativa verrebbe a radicarsi sul provvedimento finale, anche se non la si voglia estendere al riesame della sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento della domanda di estradizione, accertate dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 704 del codice di procedura penale. Con altrettanta autonomia, il giudice amministrativo potrebbe conoscere le censure inerenti alla legittimità delle fonti normative su cui si basa l'esercizio del potere ministeriale, spettandogli di verificare i presupposti di legittimità dell'atto amministrativo alla luce di quanto dispongono gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

2.2. — Motivando specificamente sulla rilevanza, il Tribunale amministrativo del Lazio ricorda l'orientamento della Corte costituzionale sull'ammissibilità della questione sollevata dal giudice rimettente che sospenda l'atto impugnato, in via provvisoria, sino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l'incidente di costituzionalità (cfr. sentenza n. 440 del 1990 e ordinanza n. 24 del 1995). La questione sarebbe quindi rilevante ai fini della decisione sulla domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, che sembrerebbe — *prima facie* — immune da vizi di eccesso di potere e procedurali, in quanto congruamente motivato circa l'affidabilità delle garanzie fornite dal Governo degli Stati Uniti di non infliggere la pena capitale all'estradando e, comunque, di non darvi esecuzione.

Detto provvedimento si palesa illegittimo, perché adottato in base a disposizioni ritenute incostituzionali. La possibilità di estradare un cittadino italiano affinché venga sottoposto da parte dello Stato richiedente a un processo per un reato punito con la pena capitale — quantunque subordinata a garanzie o assicurazioni sufficienti in ordine alla mancata irrogazione o esecuzione di essa — sarebbe in conflitto con i principi fondamentali della Costituzione, quale che sia la natura delle assicurazioni fornite. Di qui, la non manifesta infondatezza della questione.

2.3. — Viene innanzitutto in rilievo, ad avviso del rimettente, l'art. 2 della Costituzione, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali vi è certo quello alla vita, la cui assolutezza è stata sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 54 del 1979. Nel contempo va ricordato che con specifico riferimento all'art. 11 — ove si consente l'extradizione *sub condicione* — il Governo italiano ha apposto riserva alla convenzione europea di estradizione ratificata con la legge 30 gennaio 1963, n. 300, impegnandosi a negare la concessione per i reati punibili dalla legge dello Stato richiedente con la pena capitale.

2.4. — Vi sarebbe lesione, altresì, dell'art. 27 della Costituzione per il rischio di valutazioni soggettive difformi, in momenti storico-politici diversi, poiché la clausola denunciata affida all'apprezzamento discrezionale del Ministro di grazia e giustizia — secondo criteri non definiti — il giudizio sulle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente, le quali non presentano quel carattere di certezza che i menzionati parametri costituzionali impongono, fondandosi la garanzia soltanto sulla capacità dell'organismo governativo che ha contratto l'impegno di esigerne il rispetto. Né in proposito suffraga il richiamo all'art. 6 della Costituzione degli Stati Uniti d'America, giacché manca nel trattato un presidio di effettività per tali garanzie, non essendo il Governo federale vincolato a particolari forme o tipi di assicurazione, che incontrerebbero, d'altronde, un limite nell'autonomia dei singoli Stati.

Il giudice *a quo* invoca quindi l'art. 3, sotto il profilo dell'uguaglianza, che sarebbe vulnerato per il diverso atteggiamento che lo Stato italiano ha assunto nello stipulare convenzioni con altri Paesi — da ultimo con la Romania, l'Ungheria e il Marocco — nelle quali si è stabilito un vincolo diretto per il giudice dello Stato richiedente a non irrogare, o a non eseguire, la pena di morte. E infine deduce il contrasto con l'art. 11 della Costituzione, sottolineando ch'esso consente «limitazioni di sovranità» solo in quanto «necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni».

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza.

3.1. — La questione sarebbe inammissibile, poiché il sindacato sulla legittimità dell'atto amministrativo di concessione dell'extradizione è circoscritto alla decisione dell'autorità governativa e non può estendersi alla fase giurisdizionale svolta davanti alla corte d'appello competente per territorio e, poi, dinanzi alla Corte di cassazione in sede d'impugnazione nel merito. Le due decisioni non potrebbero sovrapporsi, spettando all'autorità giudiziaria l'esame dei requisiti previsti dalla legge e dalla convenzione internazionale, e inerendo al Ministro il compito di vagliare, in base a considerazioni di natura politica (anche contingenti) circa lo stato delle relazioni diplomatiche con il Paese richiedente, se concedere l'extradizione. Il rapporto fra i due momenti, giurisdizionale e politico-amministrativo, sarebbe chiaramente enunciato dall'art. 701 del codice di procedura penale.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non poteva espandere il proprio sindacato alla pronuncia sui diritti dell'estraddando già apprezzati dall'autorità giudiziaria: doveva limitarsi a giudicare degli interessi legittimi vantati da costui con riguardo alla salvaguardia del giusto procedimento e alla legittimità delle valutazioni di ordine politico compiute dal Ministro; né potrebbe avere cognizione delle censure sulle fonti normative sottostanti all'atto impugnato. Può infatti dubitare, ad avviso dell'Avvocatura, soltanto delle fonti che attribuiscono discrezionalità al Ministro, mentre il collegio rimettente pone in discussione il provvedimento di estradizione, richiamando i diritti soggettivi dell'estraddando, fra cui quello alla vita già esaminato dal giudice ordinario.

3.2. — Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, e il richiamo alla sentenza n. 54 del 1979 di questa Corte non pertinente: la norma denunciata in quella circostanza consentiva l'extradizione senza alcuna limitazione o cautela anche per i reati sanzionati con la pena capitale; mentre quella oggetto della presente censura postula garanzie che la condanna a morte non sarà irrogata, o eseguita, qualora sia concessa l'extradizione. Del pari irrilevante sarebbe il riferimento alla espressa riserva apposta dall'Italia alla convenzione europea di estradizione, in quanto anteriore al trattato con gli Stati Uniti.

La norma censurata ricollega il provvedimento di estradizione alla sussistenza di parametri certi, obiettivi e autovincolanti che — a giudizio della Corte di cassazione — sono riscontrabili nell'impegno assunto dal Governo federale statunitense con le peculiari caratteristiche dell'obbligazione internazionale, resa vincolante nei confronti dello Stato federato dall'art. 6 della Costituzione del 1787. D'altronde, analoga situazione si verifica anche nel nostro ordinamento, allorché si ottenga l'extradizione soltanto per alcuni reati: in tale ipotesi l'art. 720 del codice di procedura penale vincola l'autorità giudiziaria alle condizioni poste dallo Stato estradante, e liberamente accettate. L'obbligo internazionale è dunque recepito in una norma interna, mentre nell'ordinamento statunitense il rispetto di esso sarebbe assicurato — in ragione della struttura federale — direttamente dalla norma costituzionale. Nel caso di specie — è quanto rileva la Corte di cassazione — la sanzione capitale deve aversi come non più esistente o comunque inoperante.

Non vi sarebbe lesione, pertanto, degli indicati parametri costituzionali.

L'art. 27, quarto comma, della Costituzione, non si può leggere, infatti, al di fuori del sistema, ma deve coordinarsi sia con l'art. 26 — pertinente nella sua specificità — sia con gli artt. 10 e 11, che conferiscono rango costituzionale ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, fra cui l'antico e consolidato *pacta sunt servanda*. Il divieto della pena di morte non può quindi porre in crisi quella fondamentale forma di collaborazione giudiziaria internazionale che si attua mediante l'extradizione. Significativamente, l'art. 26 della Costituzione consente l'extradizione del cittadino ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali, escludendola per i reati politici.

Assolutizzando il divieto per i reati puniti con la pena capitale, si verrebbe a configurare un diritto di asilo o, quanto meno, un ingiustificato diritto a essere assoggettati alla giurisdizione penale italiana per i reati di maggiore gravità (art. 9 del codice penale), e ciò in aperta elusione, secondo l'Avvocatura, del principio della territorialità della legge penale.

4. — Destinatario di notifica tanto da parte del giudice *a quo* quanto da parte del ricorrente, il Governo degli Stati Uniti — che assume di essere titolare dell'interesse alla legittimità del provvedimento di estradizione — si è costituito, concludendo per l'infondatezza della questione limitatamente alla legge di ratifica e di esecuzione del trattato di estradizione.

4.1. — Nel merito, si richiamano le argomentazioni svolte dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri sul punto della vincolatività dell'impegno assunto mediante assicurazioni dallo Stato richiedente; e si sottolinea che — in base all'art. 1, sezione X, della Costituzione statunitense — gli Stati federati non possono sottoscrivere trattati internazionali, di esclusiva competenza dell'Autorità federale, e sono obbligati a osservarne le disposizioni, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte Suprema federale. Si che le assicurazioni fornite dal Governo degli Stati Uniti con le note verbali del 28 luglio 1994, 24 agosto 1995 e 12 gennaio 1996 sono da considerare vincolanti per lo Stato della Florida e i suoi giudici. In caso di violazione, il Governo degli Stati Uniti attiverà i rimedi necessari, sino a provocare l'intervento della Corte federale.

5. — Si è costituita anche la parte privata, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate. L'estraddando osserva che il trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti non fornisce adeguata tutela all'imputato di un reato punibile, nel territorio degli Stati Uniti, con la pena di morte; mentre più ampie garanzie si riscontrano, ad esempio, nel trattato fra l'Italia e il Marocco, ov'è prevista la sostituzione della pena capitale con quella stabilita, nel nostro Paese, per il medesimo reato. Non vi sarebbe quindi ragionevole certezza circa la mancata irrogazione o non esecuzione della pena di morte, giacché l'art. VI della Costituzione statunitense coprirebbe i trattati fra gli Stati dell'Unione e non quelli internazionali, fra i quali rientra il trattato di estradizione.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame della Corte, in relazione agli artt. 2, 3, 11 e 27, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, e della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato ora citato, ove si prevede l'extradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente — con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto — a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.

2. — È ammissibile la costituzione del Governo degli Stati Uniti d'America, in quanto parte legittimata a resistere nel giudizio *a quo* come risulta dal ricorso del Venezia — notificato all'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia — e dalle ordinanze di rimessione e di sospensione adottate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ritualmente comunicate. Al profilo formale corrisponde la titolarità dell'interesse sostanziale, sia con riguardo all'oggetto della controversia di merito, sia con riferimento all'incidente di costituzionalità su norme che sono a fondamento della richiesta e del provvedimento di concessione dell'extradizione, una delle quali è quella che dà esecuzione al trattato di cui il Governo degli Stati Uniti è contraente.

3. — Occorre quindi valutare se la questione sia ammissibile perché sollevata nell'ambito di un giudizio, pendente davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, riguardante la legittimità del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia ha concesso l'extradizione di Pietro Venezia su richiesta del Governo degli Stati Uniti d'America. L'Avvocatura dello Stato osserva, in proposito, che tale giudizio verte sull'interesse legittimo dell'estraddando al corretto esercizio del potere politico-amministrativo del Ministro e non sul diritto soggettivo, quello alla vita, già considerato dal giudice ordinario, con competenza esclusiva, in duplice grado (Corte d'appello e, in sede di impugnazione estesa al merito, Corte di cassazione). Né verrebbero in rilievo le disposizioni denunciate, poiché attengono alla giurisdizione ordinaria rispetto alla quale il decreto ministeriale appare un diaframma insormontabile.

3.1. — L'eccezione va disattesa.

L'art. 697 del codice di procedura penale stabilisce che la consegna d'una persona a uno Stato estero può aver luogo soltanto mediante estradizione; e l'art. 698, secondo comma, prevede garanzie processuali e procedurali per i fatti puniti con la pena di morte dalla legge dello Stato estero, subordinando la concessione del provvedimento di estradizione alla decisione del giudice ordinario circa le assicurazioni fornite dal Paese richiedente, e alla successiva valutazione del Ministro di grazia e giustizia su di esse.

Il decreto impugnato davanti al giudice amministrativo ha considerato, in relazione al diritto alla vita dell'estraddando, le assicurazioni fornite dallo Stato estero. Ha dunque rilevanza il dubbio di costituzionalità riguardante l'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, poiché esso attribuisce un potere al Ministro che, nella specie, ne ha fatto uso; e ha rilevanza, altresì, quello che concerne la legge di esecuzione del trattato, n. 225 del 1984, poiché in forza di essa sono investite le due autorità (giudiziaria e amministrativa) indicate nel citato art. 698.

Né può sostenersi che il giudice *a quo* avrebbe invocato diritti soggettivi esclusi dalla propria cognizione: il sindacato di legittimità del provvedimento impugnato — condotto sul piano dell'osservanza delle leggi che regolano l'azione ministeriale — non può non compiersi, infatti, anche con riguardo alla legalità costituzionale, che è, anzi, il primo doveroso controllo da parte di ogni giudice dello Stato. Controllo di legalità che, tuttavia, non può intendersi limitato ai principi dell'azione amministrativa in senso stretto se, e in quanto, essa insista su beni o interessi tutelati (in massimo grado) dalla Costituzione. Di qui, l'ammissibilità della questione.

4. — Nel merito la questione è fondata.

Il divieto della pena di morte ha un rilievo del tutto particolare — al pari di quello delle pene contrarie al senso di umanità — nella prima parte della Carta costituzionale. Introdotto dal quarto comma dell'art. 27, sottende un principio «che in molti sensi può dirsi italiano» — sono parole tratte dalla relazione della Commissione dell'Assemblea costituente al progetto di Costituzione, nella parte dedicata ai rapporti civili — principio che «ribadito nelle fasi e nei regimi di libertà del nostro Paese, è stato rimosso nei periodi di reazione e di violenza», configurandosi nel sistema costituzionale quale proiezione della garanzia accordata al bene fondamentale della vita, che è il primo dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2.

L'assolutezza di tale garanzia costituzionale incide sull'esercizio delle potestà attribuite a tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento repubblicano, e nella specie su quelle potestà attraverso cui si realizza la cooperazione internazionale ai fini della mutua assistenza giudiziaria. Si che l'art. 27, quarto comma, letto alla luce dell'art. 2 della Costituzione, si pone quale essenziale parametro di valutazione della legittimità costituzionale della norma generale sulla concessione dell'estraddizione (art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale), e delle leggi che danno esecuzione a trattati internazionali di estraddizione e di assistenza giudiziaria.

5. — Questa Corte ha già affermato che il concorso, da parte dello Stato italiano, all'esecuzione di pene «che in nessuna ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace» è di per sé lesivo della Costituzione (sentenza n. 54 del 1979). Il punto ora in esame è se rappresentino un rimedio adeguato le «garanzie» o «assicurazioni» previste dal citato art. 698, secondo comma, e dalla legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica ed esecuzione del trattato di estraddizione fra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 13 ottobre 1983; e in particolare se sia conforme alla Costituzione detta legge, nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato stesso, ove si stabilisce che l'estraddizione sarà negata qualora il reato sia punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente. Salvo che quest'ultima «non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire».

Come già si è detto, il procedimento delineato dall'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, si impernia su un duplice vaglio espletato, caso per caso, dall'autorità giudiziaria e dal Ministro di grazia e giustizia circa la «sufficienza» delle predette garanzie. L'estraddizione è dunque concessa (o negata) in seguito a valutazioni svolte dalle autorità italiane sulle singole richieste con accertamenti nei limiti indicati. Tale soluzione offre, in astratto, il vantaggio di una politica flessibile da parte dello Stato richiesto, e consente adattamenti, nel tempo, in base a considerazioni di politica criminale; ma nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte è sancito dalla Costituzione, la formula delle «sufficienti assicurazioni» — ai fini della concessione dell'estraddizione per fatti in ordine ai quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato estero — non è costituzionalmente ammissibile. Perché il divieto contenuto nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti — primo fra tutti il bene essenziale della vita — impongono una garanzia assoluta.

Non hanno fondamento i dubbi della parte privata sulla sussistenza di rimedi giudiziari nell'ordinamento statunitense a tutela della vincolatività dei trattati internazionali stipulati dal Governo federale, e non è in questione l'interpretazione dell'art. VI della Costituzione statunitense. Il punto che qui rileva non è quello dei rimedi contenuti nell'ordinamento straniero, bensì l'intrinseca inadeguatezza del meccanismo adottato dal codice di procedura penale e dalla legge di esecuzione del trattato in esame rispetto al canone costituzionale: l'assolutezza del principio costituzionale richiamato viene infirmata dalla presenza di una norma che demanda a valutazioni discrezionali, caso per caso, il giudizio sul grado di affidabilità e di effettività delle garanzie accordate dal Paese richiedente.

6. — Si impone dunque la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale, e della legge n. 225 del 1984, nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione tra il Governo italiano e quello degli Stati Uniti d'America, per contrasto con gli artt. 2 e 27, quarto comma, della Costituzione. Va da sé che resta applicabile il rimedio predisposto dall'art. 9, terzo comma, del codice penale, in ottemperanza agli obblighi alternativi che gravano sullo Stato (consegnare o punire): a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sono puniti secondo la legge italiana i colpevoli di delitti commessi in territorio estero, sanzionati con almeno tre anni di reclusione, allorché l'extradizione non sia stata o non possa essere concessa (sentenza n. 54 del 1979, n. 7 del *Considerato in diritto*).

Sono assorbite le censure mosse in riferimento agli artt. 3 e 11 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 698, secondo comma, del codice di procedura penale;*

b) *Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui dà esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1996.

Il Presidente: FERRI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1996.

Il cancelliere: FRUSCELLA

96C0978

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 596

*Ordinanza emessa il 31 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 maggio 1996)
dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di Cicalese Gaetano ed altro*

Pena - Violenza o minaccia a pubblico ufficiale - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di sei mesi di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Lesione del principio di ragionevolezza e di quello relativo alla finalità rieducativa della pena - Richiamo alla sentenza n. 341/1994.

(C.P., art. 336, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).

IL PRETORE

Pronunciandosi in ordine all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 336, comma primo c.p. sollevata dal difensore dell'Amendola Raffaele all'udienza del 13 ottobre 1994 per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. nella parte in cui prevede il limite di mesi sei di reclusione quale minimo edittale, osserva quanto segue:

il predetto imputato è tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 336, comma primo, c.p. Orbene, dalla querela in atti pare che effettivamente l'Amendola Raffaele abbia posto in essere il comportamento di cui al capo di imputazione sub B), avendo usato minaccia nei confronti dell'assessore del comune di Pagani, Giordano Adamo, minaccia consistita nell'indirizzargli la frase: «Se fai la denuncia al Cicalese non ti potrai più ritirare a casa e comunque devi stare attento che ti capiterà qualcosa», frase finalizzata a costringerlo ad omettere l'atto del suo ufficio di segnalare all'Autorità Giudiziaria la violazione di cui al capo A).

Ne consegue la rilevanza penale della condotta contestata all'Amendola Raffaele, essendo evidente che sia idonea a ledere il bene giuridico specifico tutelato dall'art. 336 c.p., e cioè «l'interesse dello Stato al normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, oltre quello concernente la libertà morale e l'incolumità fisica dell'individuo», donde la possibilità che questo Pretore applichi al prevenuto una pena minima di sei mesi di reclusione, eventualmente riducibile a quattro nel caso di riconoscimento delle attenuanti generiche stimate prevalenti ex art. 69 c.p. sulla recidiva. Questo perchè l'art. 336, comma primo, c.p. pone un limite minimo edittale di mesi sei di reclusione.

Ritiene, altresì, questo magistrato che la questione di costituzionalità dell'art. 336, comma primo, c.p. nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione non sia manifestamente infondata.

Tale pena minima, invero, appare assolutamente sperequata in eccesso, e ciò in presenza di un mutamento rilevantissimo dei valori morali e giuridici, o meglio della loro scala gerarchica. Di qui il sospetto di una violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, poiché l'irrogazione di pene sproporzionate al grado di effettivo disvalore dei fatti, spesso di lieve entità, in cui si concreta il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, comprometterebbe il limite della ragionevolezza ricavabile dall'art. 3 della Costituzione, nonché la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, comma terzo, della Costituzione medesima.

Come emerge dalla più recente giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, «il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, comma primo della Costituzione esige, infatti, che la pena sia proporzionale al disvalore del fatto illecito commesso, dovendosi far rientrare tutte le valutazioni all'uopo necessarie nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere, tuttavia, censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, nei casi in cui non sia rispettato il limite della ragionevolezza» (cfr. Corte costituzionale n. 409 del 1989 e nn. 343 e 422 del 1993): a sua volta, la finalità rieducativa della pena implica un costante «principio di proporzione» tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra, atteso che una sanzione manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell'illecito «produce... una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione» (cfr. Corte costituzionale nn. 343 e 422 del 1993 e n. 341 del 1994), generando reazioni di antisocialità non giustificate dalla necessità di salvaguardare esigenze pubbliche effettivamente sussistenti.

Orbene, alla luce dei criteri di giudizio sin qui sinteticamente esposti, è agevole ritenere che la previsione di mesi sei di reclusione come minimo della pena contenuta nell'art. 336, comma primo c.p. — come già osservato in ordine al reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 c.p. dalla stessa Corte costituzionale con sentenza n. 341 del 15-19 luglio 1994 — non sia altro che il «prodotto della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica dell'epoca storica in cui è stato elaborato il codice penale del 1930 e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto d'imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima».

Tale modifica è già di per se indicativa della irragionevolezza dell'attuale bilanciamento di interessi tra l'interesse al normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, e quello della libertà personale dell'individuo, che costituisce il substrato della previsione sanzionatoria impugnata.

Si aggiunga poi che questa irragionevolezza — così diffusamente avvertita nella coscienza sociale — trova dei precisi riscontri in sede di giudizio di merito, atteso che gli stessi magistrati provano un evidente disagio nell'irrogare pene eccessive anche in presenza di comportamenti che, pur se riconducibili alla fattispecie criminosa contemplata dall'art. 336 c.p. appaiono di limitata offensività.

Si consideri poi che, ad ulteriore conferma della suddetta irragionevolezza, è utile un raffronto con il trattamento sanzionatorio statuito *ex lege* per il reato di violenza privata ex art. 610 c.p. La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e, invero, di fatto, una violenza privata aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 10 c.p. e senza dubbio la sua plurioffensività (oltre alla libertà psichica dell'individuo, tutelata nel delitto ex art. 610 c.p., lede infatti, anche il normale funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione) giustifica l'irrogazione di pene più elevate di quelle inflitte nei casi di violazione privata. Ciò non toglie, tuttavia, che in alcuni casi più lievi i beni giuridici del normale funzionamento e del prestigio della pubblica amministrazione sembrano così limitatamente violati da non legittimare il ricorso ad una sanzione minima che necessariamente deve essere nove volte superiore e quella prevista per il reato di violenza privata aggravata dall'art. 61 n. 10 c.p. (mesi sei rispetto a giorni venti di reclusione, atteso che l'art. 610 c.p. contempla la pena della reclusione fino a quattro anni, senza fissare alcun minimo edittale, individuabile, di conseguenza, ex art. 23, comma primo, c.p. in giorno quindici).

E alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, sembra evidente che l'irragionevolezza sin qui sottolineata potrebbe venir completata meno con la eliminazione del minimo edittale indicato nella previsione sanzionatoria impugnata, quella stessa eliminazione già operata in relazione all'art. 341 c.p. con la sentenza n. 341 del 19-25 luglio 1994 sopra richiesta.

La rilevanza della questione in esame nel presente procedimento è altrettanto palese, atteso che, ove la stessa fosse accolta, questo pretore potrebbe irrogare una pena inferiore ai sei o quattro mesi di reclusione, pena certamente adeguata al non eccessivo disvalore del fatto contestato all'Amendola Raffaele.

Ne conseguono le situazioni di cui in dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 336, comma primo, c.p. nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di sei mesi di reclusione.

Sospende il presente procedimento, rinviando per il prosieguo all'udienza dell'8 novembre 1995.

Ordine la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Nocera Inferiore, addì 31 marzo 1995

Il pretore: IETTO

N. 597

Ordinanza emessa l'11 aprile 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Angelo Marcello

Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 401/1991 e 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost. artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 1187/1996 r.g.i.p.;

Rilevato che, in detto procedimento, è stata emessa da questo giudice la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Angelo Marcello per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/90 e all'odierna udienza preliminare il predetto imputato ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, il p.m. ha prestato il consenso e la richiesta è stata accolta; che la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p. con riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che non possa procedere al giudizio abbreviato il giudice delle indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato;

Ritenuta l'evidente rilevanza della questione, in quanto dalla soluzione della stessa deriva l'affermazione ovvero l'esclusione di un obbligo di astensione di questo giudice ai sensi dell'art. 36 c.p.p.;

Ritenuto che i principi esposti nella motivazione della sentenza del 15 settembre 1995 n. 432 della Corte costituzionale, richiamati dalla difesa, impongono di considerare non manifestamente infondata la questione, poiché la Corte ha ritenuto che la valutazione del g.i.p. nel disporre una misura cautelare «comporta la formulazione di un giudizio (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato», e che a ciò conseguono «effetti che l'art. 34 mira a prevenire e cioè che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento»;

che appare difficile escludere l'applicabilità di tali principi al giudizio abbreviato, che è giudizio sulla responsabilità, dovendosi richiamare in proposito quanto già affermato dalla stessa Corte (sent. 401/1991) circa l'illegittimità dell'art. 34, comma secondo, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il g.i.p. che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409, comma quinta, c.p.p.;

che non rileva la circostanza che l'imputato ha ammesso il fatto poiché in ogni caso il giudizio deve investire la qualificazione giuridica dello stesso, sulla quale questo giudice si è già pronunciato con l'applicazione della misura cautelare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, comma primo e 24 comma secondo della Costituzione nella parte in cui non prevede che non possa celebrare il giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento n. 1187/1996 r.g.i.p. a carico di Angelo Marcello;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Palermo, addì 11 aprile 1996

Il giudice per le indagini preliminari: FASCIANA

N. 598

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Bari
nel procedimento civile vertente tra Rafaschieri Francesco e il comune di Bari

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

[Cost., artt. 3, 42, secondo comma (*recte*: terzo comma), e 97].

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa civile promossa da Rafaschieri Francesco, attore, avv. M. Basso, nei confronti del comune di Bari, in persona del sindaco *pro-tempore*, convenuto.

Ordinanza collegiale con cui si dichiara la sospensione dell'anzidetto procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale, ritenendosi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, in relazione agli artt. 3, 42, comma secondo, e 97 della Costituzione.

Va precisato anzitutto come la norma per cui si chiede il giudizio di legittimità costituzionale sostituisce il sesto comma dell'art. 5-*bis* del d.-l. n. 333/1992 (convertito in legge n. 359/1992), nel senso che: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con il dettato della citata disposizione, quindi, il legislatore ha parificato, sotto il profilo del criterio di determinazione dell'entità della somma da corrispondere al privato, due ipotesi radicalmente diverse, quali appunto quella dell'indennità da espropriazione e quella del risarcimento del danno a seguito di occupazione abusiva del suolo del privato e conseguente accessione invertita verificatasi sullo stesso.

Preliminarmente, giova ricordare come sia di solare evidenza la circostanza che il sopra citato giudizio non può essere definito indipendentemente dalla previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale richiamata.

L'applicazione del criterio richiamato dalla norma segnalata, infatti, muta radicalmente i criteri, ormai da lungo tempo consolidati, unanimamente utilizzati dalla giurisprudenza per il risarcimento del danno da occupazione abusiva, per cui la questione stessa, lungi dall'essere irrilevante per la prosecuzione del presente giudizio, investe direttamente il *petitum* della stessa, cioè la liquidazione, a titolo di risarcimento, dei danni derivanti dall'azione illecita della pubblica amministrazione; allo stato, invece, è materialmente impossibile stabilire quale somma sia eventualmente dovuta a titolo di risarcimento al privato leso da tale illecita attività.

Ancor più evidente è la non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale della citata norma; *inverso*, prima che avvenisse *ope legis* la parificazione fra indennizzo e risarcimento del danno, la giurisprudenza aveva sempre escluso l'applicabilità del criterio dell'art. 5-*bis* della legge n. 359/1992, previsto per il calcolo dell'indennità, per il calcolo del risarcimento del danno.

Tale orientamento era fondato anzitutto su un diverso presupposto di fatto fra i due tipi di giudizio, utilizzando il criterio dell'art. 5-*bis* per determinare le indennità di un procedimento espropriativo già terminato o da terminarsi (comunque legittimamente iniziato) e non già per il caso in cui la pubblica amministrazione acquisiva il bene del privato a titolo originario come effetto di un suo comportamento illecito, caso in cui nessuna rilevanza poteva più avere l'eventuale (successivo) provvedimento ablatorio finale e, quindi era illogico parlare di «indennizzo» (a riprova di tale orientamento si citano le sentenze della suprema Corte n. 4914 del 5 maggio 1995, n. 4853 del 4 maggio 1995 e n. 3249 del 21 marzo 1995).

La stessa Corte costituzionale, peraltro, con sentenza n. 188/1995 ha chiaramente statuito che, nell'ipotesi dell'accessione invertita (che è appunto quella di cui si discute nella presente causa), intesa come «azzeramento del contenuto del diritto dominicale e la nullificazione del bene che ne costituisce l'oggetto», il titolo di responsabilità della pubblica amministrazione è quello di responsabilità aquiliana e, conseguentemente, la pubblica amministrazione deve al privato non un indennizzo bensì un risarcimento del danno.

L'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge n. 549/1995, pertanto, viola il fondamentale principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto parifica ad ogni effetto (e principalmente sotto il profilo economico) due situazioni geneticamente diverse ed anzi opposte: da un lato l'indennizzo, che nasce dalla responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione nel procedimento espropriativo; dall'altro il risarcimento del danno scaturente da azione illecita della pubblica amministrazione (che dunque è parificata sotto tale profilo ad un qualsiasi privato), che è fonte di responsabilità esclusivamente extracontrattuale.

In altri termini vengono ingiustamente accomunate, ai fini del ristoro del privato, un comportamento lecito ed uno illecito, con l'aggravante ulteriore che il privato, pur avendo subito un danno inconfutabilmente maggiore da un'azione illegittima della pubblica amministrazione in rapporto al danno che potrebbe subire in una normale procedura espropriativa (che perlomeno consente accordi bonari con la pubblica amministrazione), non solo viene ad ottenere lo stesso trattamento economico, ma anche sottoposto, nel caso di occupazione abusiva del proprio immobile da parte della p.a., al più breve termine prescrizione di cinque anni.

Ancor più evidente risulta la disparità di trattamento rispetto al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., sol che si pensi come, in pratica, tale norma crei una ingiusta situazione di vantaggio per l'espropriato che, accettando di cedere volontariamente il proprio bene alla p.a., abbia evitato la diminuzione del 40% dell'indennizzo da corrispondergli, secondo il dettato del già richiamato art. 5-bis, rispetto al privato cui il bene è stato ingiustamente occupato e poi irreversibilmente mutato, che non ha avuto neppure la possibilità materiale di percorrere la via della cessione volontaria del bene alla p.a. e, dunque, di evitare la pesante decurtazione del 40% del suo indennizzo.

La citata norma appare inoltre anche in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 42, comma secondo, che prevede la possibilità di esproprio della privata proprietà per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo.

Con il comma sessantacinquesimo dell'art. 1 della legge n. 549/1995, invece, si viene in pratica a consentire alla p.a. di espropriare di fatto qualsivoglia bene del privato, semplicemente occupandolo e mutandone in maniera irreversibile l'originaria destinazione. Infatti, essendo praticamente identica la somma che la p.a. deve pagare al privato sia che si comporti illecitamente, sia che segua scrupolosamente la procedura espropriativa, non può giungersi alla conclusione che tale norma può in pratica indurre la p.a. ad evitare la strada, lunga e complessa, del procedimento ablatorio regolare, liquidando la questione in brevissimo tempo e senza rischi di annose controversie in sede civile ed amministrativa, con una «procedura» non prevista da alcuna legge ed anzi sicuramente contraria ad ogni legge vigente in materia, ma tuttavia economicamente priva di rischi per la p.a. ed acconcia ad eliminare, a spese del privato, ritardi ed inefficienze proprie della sola p.a. espropriante.

Né deve dimenticarsi la circostanza che, comportandosi in maniera illecita, con la nuova norma diverrà impossibile di fatto controllare che il comportamento della p.a., palesemente illecito ed antigiusdittico ma di fatto parificato per un *factum principis* ad ogni effetto a quello lecito ed ossequioso del dettato legislativo, possieda di volta in volta la necessaria connotazione dell'imparzialità, connotazione che la Costituzione richiede alla medesima in ogni suo atto; anche per tale argomentazione, dunque, può ritenersi che la norma violi il principio costituzionale stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

Del resto, alla luce di quanto detto sopra, non è neppure logico attenersi, sotto il profilo del «buon andamento» pure richiesto dalla Costituzione ai soggetti operanti nell'ambito della p.a., un aumento della produttività ed efficienza da parte di tali soggetti dopo l'insperato «premio» fornito loro dalla norma di cui si sospetta l'illegittimità costituzionale proprio per comportamenti contrari alla correttezza ed alla legge.

P. Q. M.

Il tribunale, pronunciando in camera di consiglio, dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore ed ai Presidenti pro-tempore delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 6 febbraio 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 599

*Ordinanza emessa il 28 marzo 1996 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto
sui ricorsi riuniti proposti da Bergonzini Gherardo ed altri contro l'Università degli studi di Padova*

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Docenti universitari prestanti attività assistenziali - Possibilità di esercizio di attività libero professionale compatibilmente con l'insegnamento a tempo pieno - Mancata previsione dell'estensione della stessa possibilità a tutti gli altri docenti universitari - Disparità di trattamento di situazioni omogenee ed incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, settimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti n. 311/1993 e n. 636/1993, proposti dai prof. Gherardo Bergonzini, Mario Bertolissi, Sandro Gherro, Gilberto Muraro, Vittorino Pietrobon e Giuseppe Suppiej, rappresentati e difesi da sé medesimi e dall'avv. Paolo Piva, con domicilio presso la segreteria del T.a.r. ex art. 35 del r.d. 1054/24: contro l'Università degli studi di Padova, in persona del Rettore *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge: per l'annullamento degli atti rettorali in data 17 novembre 1992 di diniego dell'opzione, richiesta dai ricorrenti, per il tempo pieno compatibile con l'esercizio dell'attività libero-professionale;

Visti i ricorsi, notificati rispettivamente il 19 gennaio 1993 e il 12 febbraio 1993 e depositati presso la segreteria il 27 gennaio 1993 e il 26 febbraio 1993 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 marzo 1996 (relatore il consigliere Lorenzo Stevanato) l'avv.to Piva per i ricorrenti e l'avv.to dello Stato De Felice per l'Università degli studi di Padova;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

I ricorrenti, professori ordinari presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, espongono che l'art. 4 settimo comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412, consente ai docenti universitari che prestano attività assistenziale (ex art. 39 legge n. 833/1978) di esercitare l'attività libero professionale compatibilmente con l'insegnamento a tempo pieno ex art. 11 d.P.R. n. 382/1980.

Essi hanno allora richiesto l'applicazione del medesimo regime giuridico ma l'opzione è stata denegata con gli atti impugnati, avverso i quali deducono l'illegittimità costituzionale della norma sulla quale si sorreggono, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui il trattamento non è esteso a tutti i docenti universitari.

Osservano infatti:

1) che il regime del tempo pieno non determina incompatibilità con attività diverse (art. 11 d.P.R. n. 382/1980);

2) che tale regime è trattato unitariamente per tutto il personale docente, indipendentemente dall'area di appartenenza (medico-sanitaria o altra);

3) che l'art. 4 settimo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, avendo consentito ai docenti universitari che prestano attività assistenziale (ex art. 39 legge n. 833/1978) di esercitare l'attività libero professionale compatibilmente con l'insegnamento a tempo pieno, ha recato un'evidente disparità di trattamento rispetto agli altri docenti (come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere, sez. II, 1° aprile 1992 n. 446).

Concludono pertanto chiedendo che, previa rimessione della questione alla Corte costituzionale, gli atti rettorali impugnati vengano annullati.

L'amministrazione resistente, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Università intimata, che spetterebbe invece al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nel merito ha controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

D I R I T T O

I due ricorsi in epigrafe vanno previamente riuniti, attesa la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'Università di Padova. Ma anche ammettendo che gli impugnati provvedimenti siano stati adottati dal Rettore quale organo decentrato del Ministero, tuttavia la notifica del ricorso effettuata all'Università, anziché al Ministero, va interpretata come effettuata ad un soggetto comunque interessato nella vicenda e può considerarsi, quindi, riferibile anche all'organo passivamente legittimato. Ciò vale a maggior ragione essendosi costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato che ha svolto difese riconducibili all'amministrazione statale (vd., a tal proposito, Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 1993, n. 901).

L'eccezione va quindi disattesa.

Nel merito, viene sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 97 cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che consente ai docenti universitari che prestano attività assistenziale (*ex art. 39, legge n. 833/1978*) di esercitare l'attività libero professionale compatibilmente con l'insegnamento a tempo pieno, nella parte in cui il trattamento non è esteso a tutti gli altri docenti universitari.

La norma avrebbe introdotto un'ingiustificata disparità di trattamento per una situazione (quella dei professori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia, operanti nelle cliniche universitarie o in unità ospedaliere convenzionate con l'Università) che non presenterebbe alcun meritevole elemento differenziatore, rispetto agli altri docenti universitari.

In effetti, la disposizione sospettata di incostituzionalità fu introdotta per parificare il trattamento, in tema di compatibilità tra l'attività libero professionale ed il regime tempo pieno/tempo definito, riservato al personale sanitario del servizio sanitario nazionale. Come giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato, il legislatore ha adottato il criterio, già seguito in precedenza, di equiparare nei limiti del possibile la posizione dei docenti universitari, operanti nelle cliniche, a quella dei sanitari ospedalieri, secondo una valutazione legislativa discrezionale.

Tale parificazione, tuttavia, non può riflettersi anche sullo status degli altri docenti universitari, nel senso che diviene operabile un confronto fra i professori delle due categorie, circa il differente regime di compatibilità dell'attività libero-professionale con l'insegnamento universitario, a tempo pieno o a tempo definito.

Può effettivamente sospettarsi una disparità di trattamento con i docenti di altre facoltà, cui non è consentito di esercitare l'attività libero-professionale in regime di tempo pieno, in quanto l'esplicazione dell'attività istituzionale di insegnamento è sostanzialmente unitaria. Invece l'attività supplementare ed aggiuntiva (certamente più onerosa per i docenti operanti nelle cliniche) di assistenza sanitaria che si compenetra con quella didattico-scientifica, non appare di per sé un elemento di differenziazione e di giustificazione del diverso trattamento riservato allo svolgimento dell'attività libero-professionale.

Anzi, a voler essere rigorosi e conseguenti, tale più impegnativa attività assistenziale, assorbendo maggiori energie lavorative, sembra essere addirittura meno compatibile, se svolta a tempo pieno, con l'esercizio dell'attività libero-professionale rispetto alla pura attività di insegnamento svolta, anch'essa a tempo pieno, da docenti di altre materie.

Non emerge, quindi, alcuna plausibile ragione che giustifichi una diversità di trattamento legislativo della compatibilità tra il tempo pieno e l'attività libero-professionale, secondo che i docenti svolgano o meno un'attività sanitaria: non può esserlo comunque, di per sé solo, il criterio di equiparazione dei docenti universitari clinici ai sanitari ospedalieri.

Sotto gli anzidetti profili, può quindi ravvisarsi una violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione: principi recati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima sezione, riunisce i giudizi in epigrafe e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui non estende a tutti i docenti universitari la possibilità di esercitare l'attività libero-professionale in regime di tempo pieno;

Sospende quindi i giudizi ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 28 marzo 1996.

Il presidente: TROTTA

96C0861

N. 600

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1996 dalla corte d'appello di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Ente Ferrovie dello Stato e Burgmann Johann, di San Candido ed altri e Chantal Cinzia D'Acquarone di Verona ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altro.

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Riferimento al valore agricolo medio per tutte le aree non classificabili come edificabili - Violazione del principio dell'indennizzo quale «serio ristoro» dell'espropriazione - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 530/1988, 1165/1988 e 283/1993.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 16, quarto e quinto comma, modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10; d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5/bis, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha deliberato la seguente ordinanza nelle cause civili rispettivamente iscritte il 2 novembre 1991 *sub* 559/91 e il 14 ottobre 1991 *sub* 461/91, la seconda riunita alla prima, promosse:

la prima (559/91 r.g.) dall'Ente Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso *ex lege* dell'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliataria *ex lege*, attore-opponente, contro Burgmann Johann, di San Candido (BZ), Mensa del capitolato della chiesa collegiata romano-cattolica, di San Candido, D'Acquarone Chantal Cinzia, di Verona, Feichter Maria Teresa, di San Candido, Gutweniger Johann, di San Candido, Krале Karl, di San Candido, Lechner Marianne Krале, di San Candido, Bachmann Josefina Krале, di San Candido, tutti rappresentati e difesi *ut infra*, convenuti-opposti, Kuenzer Adolf, di San Candido, Kuenzer Martha, di San Candido, Kuenzer Christine, di San Candido, tutti e tre contumaci; provincia autonoma di Bolzano - Commissione per la valutazione degli indennizzi espropriativi in persona del Presidente della Giunta: citata occorrendo;

la seconda (461/91 r.g.): da Chantal Cinzia D'Acquarone di Verona, Burgmann Johann, di San Candido, Feicher Tempele Maria Teresa di San Candido, Gutweniger Johanna ved. Lercher, di San Candido, Mensa del capitolato della chiesa collegiata romano-cattolica, di San Candido, Krале Hubert, Krале Karl, Krале Marianne Lechner, Krале Josefina Bachmann di San Candido, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Paul Knoll di Bolzano e con domicilio eletto presso di lui e presso l'avv.to Nino Eghenter di Trento, per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attori-opponenti, contro l'Ente Ferrovie dello Stato, Ufficio Finanze e patrimonio compartimentale di Verona, rappresentato e difeso *ut supra*, convenuto-opposto.

Oggetto: opposizione stima indennità di esproprio. Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 20 febbraio 1996.

1. — Vertesi in materia di opposizione alla stima di indennità di espropriazione per p.u., ex art. 19 legge statale 22 ottobre 1971 n. 865, mod. da legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.

2. — In punto a «rilevanza» dalla questione (due questioni, infra) di legittimità costituzionale, osservasi che le «tabelle» dei valori agricoli medi determinati, pro anni 1990 rispettivamente 1991, dalla Commissione provinciale di Bolzano previste dall'art. 16 cit. legge 22 ottobre 1971 n. 865 (art. 14 cit. legge 28 gennaio 1977 n. 10) rappresentano importi i quali, per la «regione agraria n. 5» alla quale appartiene il comune di San Candido, non possono comunque superare le L. 6.000 al mq. Nella presente causa il C.T.U., ferma l'esclusione di ogni vocazione edificatoria dei fondi *de quibus*, ha invece stimato gli stessi, a valore di libero mercato, in Lire 18.000 al mq. Rispetto ad alcuni fondi, egli ha peraltro determinato il valore reale in L. 40.000 al mq., quali fondi utilizzabili (data loro morfologia ed ubicazione) «come deposito di legname, come terreno per feste campestri, di stoccaggio in genere ecc.».

Constatasi, pertanto, che esistono ragguardevoli differenze tra le indennità liquidabili a «valore tabellare», come prescritto dall'art. 16 comma 5 richiamato dall'art. 5-bis, comma quarto decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, e la indennità liquidabile a «valore libero» cioè a valore di libero mercato. Rispettivamente esistono notevoli differenze tra valore a libero mercato del terreno agricolo puro e semplice, e valore a libero mercato del terreno avente prevalente diversa attitudine (*tertium genus* tra area agricola ed area edificabile).

3. — In punto a «non manifesta infondatezza» della questione di legittimità costituzionale, formulansi le seguenti distinte osservazioni.

3a. — Non appare ammissibile che la quantificazione degli indennizzi per espropriazioni per p.u., possa essere rimessa, nella sua totalità, alle insindacabili determinazioni della p.a., ancorchè si tratti di predeterminazioni di carattere generale (minimi e massimi tabellari).

Un conto sono i «richiami» legislativi, alle determinazioni amministrative, fatti a scopo correttivo dei valori venali liberi (quale ad es. il richiamo ai redditi dominicali contenuto nell'art. 5-bis comma primo, d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, fatto per mediare gli stessi con i valori venali); un conto sono invece le «remissioni» in toto (cioè in esclusiva) alle determinazioni della p.a.. Ciò tanto più se si tratti non di determinazioni predisposte dalla legge ad altri fini, cioè a fini estranei alla materia indennitaria (come è nel caso dei redditi catastali), ma di determinazioni demandate, dalla legge alla p.a., proprio ad hoc (cioè agli stessi fini di determinazione indennitaria). I primi, i semplici «richiami» correttivi, sono sicuramente legittimi (cfr. ad es. C. cost. 16 giugno 1993 n. 283); i secondi, invece, pongono, a parere di questa Corte, problemi di costituzionalità.

La Corte costituzionale ha avuto occasione di legittimare (C. Cost. 29 dicembre 1988, n. 1165) un caso di «richiamo» legislativo del primo tipo (rif. legge trentina l.p. 20 dicembre 1972 n. 31 mod. da l.p. 2 maggio 1983 n. 14, la quale all'art. 28 ha introdotto una c.d. semisomma) ed al tempo stesso di legittimare (C. cost. 12 maggio 1988 n. 530) un caso di «remissione» del secondo tipo (rif. legge bolzanina l.p. 20 agosto 1972 n. 15 mod. da l.p. 22 maggio 1978 n. 23, la quale all'art. 12 si rimetteva puramente e semplicemente alle tabelle amministrative).

In particolare, così la Corte costituzionale si è espressa sulla comparazione, nella cit. sentenza n. 1165 del 1988:

... «appare evidente la profonda differenza esistente tra il caso deciso nel presente giudizio e quello definito con la presente sentenza n. 530 del 1988. In quest'ultima occasione, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, in riferimento agli artt. 24 e 42, comma terzo, della Costituzione, una legge della provincia di Bolzano, che prevedeva un sistema di determinazione dell'indennizzo il quale si risolveva integralmente in una definizione tabellare del valore agricolo.

Nell'assumere tale decisione la Corte, rilevando che la determinazione dell'indennizzo secondo la tecnica tabellare potrebbe dar luogo a valori non riferibili al valore effettivo del bene e, nonostante ciò, non modificabili dal giudice in sede di opposizione alla stima, concludeva per l'incostituzionalità del sistema allora giudicato, in quanto non garantiva che l'indennizzo corrispondesse comunque al «serio ristoro» dovuto agli espropriati, rendendo anche impossibile la riparazione in sede giudiziale dell'eventuale lesione del diritto. Orbene, nel caso sottoposto al

presente giudizio l'una e l'altra delle evenienze ora ricordate sono del tutto escluse, proprio perchè il sistema di determinazione dell'indennizzo non si risolve nella definizione tabellare dei valori, ma assume quest'ultima semplicemente come presupposto per un ragionevole correttivo di un sistema di liquidazione dell'indennizzo che, nel suo complesso, riconosce come base di riferimento il valore venale del bene».

In definitiva, ritiene questa Corte che il cit. art. 16, commi 4, 5, nel rimettersi puramente e semplicemente a tabelle redigende ad hoc dalla p.a., ponga un problema di legittimità costituzionale esattamente del tipo (art. 42, comma terzo, e 24 Costituzione) di quello rilevato dalla Corte costituzionale nel caso di cui al surriportato passo della sentenza n. 1165 del 1988.

Nè è ultroneo osservare che, nella tipologia di specie, vertesi in materia di terreni agricoli, quindi in materia di aree prive di quel surplus di valore (emunto dalla collettività) che è proprio delle aree fabbricabili (sent. Corte costituzionale 16 giugno 1993 n. 283 punti 6.3, 6.6). Nella tipologia di specie, reputasi quindi che la Costituzione consenta solo, in misura modesta e ben controllata, i correttivi che riducano il «valore venale» al «serio ristoro».

3b. — L'art. 5-bis suddetto comma quarto prevede, per tutte le aree non classificabili come edificabili, una valutazione indennitaria unica, cioè pari a quella delle aree agricole, anche quando tali esse non siano. Riferiscesi al capo di terreni peculiarmente adatti per la ricezione commerciale all'aperto (è il caso di cui all'ordinanza App. Catania 5 maggio 1995 *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1995 n. 48 della 1^a serie speciale, reg. Corte costituzionale n. 800), oppure per campeggi, oppure per posteggio e collocazione di edicole per vendita di fiori (è il caso di cui sent. Cass. 17 dicembre 1991 n. 13596), oppure per stoccaggi (è il caso in esame: cfr. sopra). Inoltre possono esservi casi di terreni peculiarmente destinati a sfruttamento industriale (cave, suoli minerali). Sembra a questo Collegio che il parificare, ai fini indennitari, tutti tali terreni a quelli agricoli, senza più dare la possibilità di un *tertium genus*, possa costituire astrazione costituzionalmente vietata ex art. 42 comma 3, 3 Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42, comma terzo e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi quarto e quinto, legge 22 ottobre 1971 n. 865 come modificato dalla legge 28 gennaio 1977 n. 10 (nonchè dell'art. 5-bis comma quarto, decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertita in legge 3 agosto 1992 n. 359, in quanto rinvia ad esso art. 16, commi quarto e quinto, nella parte in cui, relativamente all'indennità di espropriazione da attribuirsi ai terreni agricoli non aventi attitudine edificatoria, si rimette unicamente al valore agricolo medio risultante in tabelle vincolanti formate dalle commissioni amministrative;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 42, comma terzo e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma quarto, decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, nella parte in cui prevede, per, tutte le aree non edificabili di diritto o di fatto, un unico criterio di valutazione indennitaria;

Sospende il presente giudizio (n. 559/91 con riunito n. 461/91 r.g.) ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Trento il 20 febbraio 1996.

Il presidente: GIOIA

N. 601

*Ordinanza emessa il 12 marzo 1996 dalla corte d'appello di Roma
nel procedimento civile vertente tra Lancellotti Massimo Paolo Franco e la provincia di Roma*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 442/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 97).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2809 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1993, posta in decisione all'udienza collegiale dell'8 marzo 1996 e vertente tra Lancellotti Massimo Paolo Franco, elett.te dom.to in Roma, via di Monserrato n. 34, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gueli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante, e la provincia di Roma, in persona del presidente p.t., elett.te do.ta in Roma, via IV Novembre n. 119/A, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Sieni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata, oggetto: Risarcimento danni.

F A T T O

Con citazione notificata il 22 febbraio 1990 Paolo Enrico Massimo Lancellotti conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma la provincia di Roma per sentirla condannare al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza della occupazione di un terreno di sua proprietà e della successiva perdita di esso per effetto della costruzione di una scuola.

Instauratosi il contraddittorio, l'Amministrazione convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda ed il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per non essere ancora scaduto il termine di occupazione legittima ed essere in corso la procedura espropriativa.

Con sentenza in data 26 gennaio/6 marzo 1993 il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo essere ancora in corso l'occupazione legittima.

Su appello del Lancellotti, questa Corte, con sentenza depositata il 9 gennaio 1995, ritenuto che nelle more del giudizio era maturato il termine di occupazione legittima, il cui decorso si poneva come condizione dell'azione, accoglieva la domanda di risarcimento del danno, rimettendo la causa in istruttoria per la quantificazione dello stesso.

Entrata in vigore, nelle more del giudizio, la legge 28 dicembre 1995 n. 549, sulla cui applicabilità alla presente fattispecie l'appellante sollevava dubbi di illegittimità costituzionale, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e rimesse dinanzi al Collegio, che si riservava la decisione all'udienza dell'8 marzo 1996.

D I R I T T O

Rileva la corte che nelle more del presente giudizio di appello — avente ad oggetto il risarcimento del danno da illegittima occupazione acquisitiva — è entrata in vigore la legge 28 dicembre 1995 n. 549, il cui articolo 1, comma 65, ha esteso l'applicazione del criterio legale di determinazione delle indennità di esproprio di cui all'art.5-*bis* del d.-l. n. 333/92, conv. con modifiche nella legge n. 359/92, anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive.

Detto articolo testualmente recita: «Il comma 6 dell'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decret».

A parere della Corte, il riferimento al «risarcimento del danno» va interpretato nel senso dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 5-bis legge n. 359/1992 alle fattispecie di occupazione appropriativa, come risulta e dall'accostamento testualmente operato con l'«indennizzo» da espropriazione e dalla constatazione che, in subjecta materia, nessuna altra ipotesi di danno può configurarsi, fatta eccezione per quello derivante da occupazione illegittima, per la cui liquidazione la giurisprudenza ha elaborato criteri di determinazione del tutto differenti rispetto a quelli previsti dalla legge soprarichiamata. L'interpretazione della norma, anche alla luce dei primi commenti della dottrina, porta alla conclusione che con la norma in esame il legislatore abbia voluto equiparare, quanto agli effetti per il privato che subisce la perdita del diritto di proprietà, il procedimento espropriativo e la fattispecie meglio nota come occupazione appropriativa o accessione invertita.

Così interpretata la norma, non può, sul piano sistematico, non criticarsi il legislatore per l'inserimento della materia del risarcimento da accessione invertita nell'art. 5-bis che riguarda esclusivamente le espropriazioni, come si evince con chiarezza dall'insieme delle disposizioni in esso contenute, nessuna delle quali riferibile a soggetti che non siano quelli della procedura di esproprio, a beni che non siano quelli espropriati o ad indennità che non sia quella di espropriazione.

Comunque, considerata anche la sua immediata applicazione ai giudizi in corso, la norma, a parere della Corte, appare inficiata da evidenti profili di illegittimità costituzionale, specie con riferimento agli articoli 3, 42 terzo comma e 97 della Costituzione.

Sotto il profilo dell'art. 3 Cost., va rilevato che la stessa Corte costituzionale, nella nota decisione n. 442/1993 con la quale ritenne manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis legge n. 359/1992, ebbe a precisare che le due fattispecie, dell'espropriazione e dell'occupazione appropriativa, sono «assolutamente divaricate e non comparabili. Nella prima c'è un procedimento espropriativo *secundum legem* (ossia nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano altrettante garanzie per il proprietario espropriato) e quindi vengono in rilievo le opzioni (discrezionali) del legislatore in ordine al criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione; la seconda ipotesi si colloca fuori dai canoni di legalità (perché è la stessa realizzazione dell'opera pubblica sull'area occupata, ma non espropriata, ad impedire di fatto la retrocessione e a comportare l'effetto traslativo della proprietà del suolo per accessione dell'opera) e quindi ben può operare il diverso principio secondo cui chi ha subito un danno per effetto di un'attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro».

Orbene, la norma denunciata, equiparando il risarcimento del danno da accessione invertita alla indennità di espropriazione, introduce una vistosa disparità di trattamento tra cittadini, che subiscano ad opera della, p.a. una attività lesiva dei loro diritti soggettivi qualificabile come illecita e consistente nella arbitraria occupazione di beni finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche e cittadini che, invece, subiscano un illecito ad opera di altri soggetti che non siano pubbliche amministrazioni (o che, pur essendolo, compiano un'attività non precipuamente finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche). È evidente che nel primo caso, applicando la nuova normativa censurata, il risarcimento dovuto al privato a seguito dell'illecita sostanziale ablazione sarà pari alla semisomma del valore venale e del reddito dominicale del bene irreversibilmente acquisito dalla p.a., mentre, nell'altro caso, al privato sarà dovuto un risarcimento integrale.

Aggiungasi, poi, che con la norma denunciata si è voluto unificare, almeno negli effetti ultimi, due fattispecie dalla stessa Corte costituzionale qualificate «assolutamente divaricate e non comparabili», con patente violazione del precetto dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento, imponendosi per legge una uguale disciplina in situazioni assolutamente diverse, laddove la stessa Corte aveva ritenuto che chi «ha subito un danno per effetto di un'attività illecita ha diritto ad un pieno ristoro».

Sotto ulteriore profilo, va, peraltro, evidenziata la disparità di trattamento conseguente alla applicazione della norma in esame tra coloro che, subendo l'esproprio attraverso i meccanismi di una regolare procedura espropriativa (che sia rispettosa, cioè, dei principi legislativi vigenti in materia), potranno usufruire di tutte le garanzie previste dalla legge a favore dei soggetti espropriandi (facoltà di presentare osservazioni, di convenire la cessione volontaria, di accettare l'indennità od opporsi alla stessa, etc.) e degli obblighi posti a carico del soggetto espropriante (munirsi della dichiarazione di p.u., osservanza di termini, obbligo di effettuare determinati adempimenti etc.), e coloro che, invece, per essere stati coinvolti in comportamento di fatto abusivo, in una procedura arbitraria ed irrituale (occupazione illecita o *sine titulo*) risulteranno sforniti delle più elementari garanzie e tutele procedurali, sicché dovranno subire impotenti la totale ed illecita privazione del bene, senza peraltro beneficiare del diritto di percepire, come nel passato, a rifusione del danno il valore per equivalente del bene stesso.

Ma, principalmente, la disposizione in esame contrasta con il combinato disposto degli artt. 42 e 97 della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, il diritto del cittadino ad ottenere una congrua indennità per la perdita del bene conseguente all'attivazione di una regolare procedura di esproprio e l'obbligo dell'Amministrazione di assicurare il buon andamento e l'imparzialità, quindi, la correttezza del proprio operato. Non v'è chi non veda come tali principi, a seguito della introduzione della norma *de qua*, vengano totalmente svuotati del loro precipuo significato, atteso che la operata parificazione dei criteri di determinazione dell'entità del risarcimento da atto illecito a quelli previsti per l'indennità di esproprio ha sostanzialmente promosso l'illecito amministrativo ad attività lecita con conseguente violazione del precetto costituzionale di cui all'art. 42 Cost., che impone, invece, come unica fonte legittima di ablazione dei beni (e del diritto di percepire la giusta indennità) la procedura espropriativa.

Corollario di quanto sopra esposto è l'amara constatazione che il legislatore, con la disposizione in esame, ha finito per premiare i comportamenti arbitrari e le attività illecite dell'Amministrazione, la quale, lungi dall'attuare un «giusto procedimento» in base ai noti principi costituzionali di imparzialità ed efficienza amministrativa, come sanciti dall'art. 97 Cost., si troverà nel futuro non solo agevolata ma perfino invogliata ad adottare sempre e soltanto procedure irrituali e non rispettose delle leggi in materia espropriativa, essendo ormai venuto meno il deterrente del maggior costo economico (in termini di obbligo alla rifusione integrale del danno) dell'attività illecita rispetto a quella lecita. L'art. 97 Cost. è così doppiamente violato: perchè l'organizzazione degli uffici, preposti alla materia in esame, lungi dall'essere vincolata alle disposizioni di legge, che presiedono alla materia medesima, ne prescindere, non sussistendo più alcuna conseguenza onerosa per la p.a., rendendo di fatto irresponsabili i pubblici funzionari e, quanto al «buon andamento», esso consisterà nel compimento di fatti illeciti. Con buona pace del principio di legalità.

Considerato che la questione prospettata appare rilevante per il giudizio in corso, che non può essere definito indipendentemente dalla sua decisione, vanno rimessi gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di sua competenza.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 65 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, con riferimento agli articoli 3, primo comma, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di Roma il 12 marzo 1996.

Il presidente: CASSANO

N. 602

Ordinanza emessa il 14 marzo 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 maggio 1996) dalla corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallimento S.r.l. Club Roman Fashion e S.r.l. Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio.

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione controllata e fallimento - Consecuzione delle due procedure - Esperibilità della revocatoria fallimentare - Termini - Decorrenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione, dalla data di inizio della procedura di amministrazione controllata e non da quella di apertura del fallimento - Violazione del principio di ragionevolezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1416 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1993 posta in decisione all'udienza collegiale del 20 dicembre 1994 e vertente tra il fallimento Club Roman Fashion s.r.l. - in persona del curatore elett.te dom.to in Roma, largo del Teatro Valle 6 presso lo studio dell'avv. Stefano D'Ercole che lo rapp.ta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di appello, appellante, e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S. Coop. a r.l. in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.ta in Roma, via di S. Maria in Via n. 12 presso lo studio degli avv.ti Salvatore Maccarone e Roberto Allegrucci che lo rapp.no e difendono in virtù di procura speciale autenticata nella firma del notaio Pantani di Arezzo in data 1° giugno 1993, appellata e app.n.te inc.le, oggetto: azione revocatoria fallimentare.

La Corte rileva preliminarmente che la Club Roman Fashion s.r.l. era stata posta in amministrazione controllata con decreto di ammissione in data 18 giugno 1993; successivamente, in data 24 febbraio 1984, il tribunale di Roma ne dichiarava il fallimento.

Il tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto di aderire alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale i termini ai fini della revocatoria fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata (Cass. 4210/70, 2908/72, 3754/81) dato che tale provvedimento contiene già l'accertamento dello stato di dissesto dell'imprenditore che ha fatto richiesta di ottenere l'ammissione a tale procedura e che il fallimento viene sostanzialmente ad integrare una fase di un procedimento unitario volto sin dal suo inizio alla tutela paritaria degli interessi dei creditori (Cass. n. 3775/85).

Ha proposto rituale appello incidentale la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, chiedendo, tra l'altro, che la decorrenza del c.d. periodo sospetto vada determinato dalla data di dichiarazione del fallimento e non già dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata, con la conseguenza che almeno il primo dei quattro versamenti da L. 25.000.000 ciascuno, già oggetto della domanda revocatoria per complessive L. 100.000.000 sia dichiarato essere revocabile per la carenza del presupposto temporale previsto dall'art. 67, secondo comma, legge fallimentare; pertanto questa Corte è chiamata a pronunciarsi in ordine al ricordato avviso giurisprudenziale circa il termine dal quale computare il periodo di esperibilità della revocatoria fallimentare in caso di consecuzione tra amministrazione controllata e fallimento; poiché è a ritenersi consolidata la giurisprudenza dal Supremo Collegio nel senso suesposto, ben può affermarsi che tanto costituisce diritto vivente.

Ciò posto, questa Corte dubita delle conformità di tale norma (art. 67, legge fall.), letta nella suddetta interpretazione datane dalla Corte di Cassazione, all'art. 3 Cost.

Sotto tale profilo può rilevarsi che la questione appare non manifestamente infondata laddove la norma *de qua* regola in modo eguale situazioni diverse.

Va al riguardo rilevato che mentre la procedura di amministrazione controllata è volta al risanamento dell'impresa attraverso il superamento di una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, il fallimento presuppone l'irreversibilità del dissesto. Ora, che tali situazioni non siano identiche discende anche dal fatto che la realtà dell'impresa deve essere tale da differenziarsi totalmente nelle due ipotesi, in quanto in caso contrario perderebbe di senso e significato la prevista valutazione giudiziale che individua i presupposti per l'ammissione alla amministrazione controllata, che in tanto può essere disposta in quanto sussistano comprovate possibilità di risanamento correlate alla transitorietà della crisi. In caso contrario, il tribunale deve dichiarare il fallimento; ove ciò non faccia, esclude che vi sia irreversibilità dell'insolvenza.

È appena il caso di aggiungere che mentre il fallimento può essere dichiarato d'ufficio, a tutela del preminente interesse pubblico, l'amministrazione controllata presuppone il consenso e del debitore (che deve chiedere il beneficio) e dei creditori, che devono approvare la particolare soluzione concorsuale (artt. 188 e 189 l. fallimentare) alla crisi dell'imprenditore.

In base alle considerazioni svolte appare conseguente ritenere che la indubbia difformità esistente tra l'amministrazione controllata ed il fallimento dimostra l'irragionevolezza, ex art. 3 Cost., del sistema in cui i limiti temporali di esperibilità dell'azione revocatoria in caso di consecuzione siano agganciati al contesto dell'amministrazione controllata, istituto preordinato in quanto tale ad un ipotizzabile ritorno *in bonis* dell'impresa, essendo invece il rimedio della revocatoria inserito solo nell'ambito del fallimento. Da tanto emerge che la tesi che vuole la presunzione oggettiva di insolvenza estesa al periodo che il fallimento precede è fondata su presupposti contraddittori che ne dimostrano l'irragionevolezza.

Né può in contrario ritenersi che la riconosciuta (dalla Cassazione) unitarietà del procedimento possa dare valenza diversa alla fase dell'amministrazione controllata, stante che l'obiettiva diversità di presupposti che caratterizza le due ipotesi concorsuali non può essere ragionevolmente vanificata *ex post*, con un giudizio che, valido all'atto della dichiarazione di fallimento, non può estendersi ad una revoca di diverso giudizio prognostico dato all'epoca della ammissione alla procedura di amministrazione controllata, emerso sulla base di riscontrate circostanze di fatto allora esistenti. Poiché, in relazione a quanto affermato e ritenuto nelle premesse, il dubbio di costituzionalità qui evidenziato (e condiviso anche dal tribunale di Milano, v. ord. n. 603 e 667 del 1994, risp. in *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale nn. 42 e 47) appare rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondato, il presente giudizio va sospeso, ordinandosi nel contempo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

La Corte di appello di Roma dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 67 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nell'interpretazione datane consolidatamente dalla Corte di cassazione, nella parte in cui prevede che, in caso di consecuzione tra la procedura di amministrazione controllata e il fallimento, i termini di esperibilità della revocatoria fallimentare decorrono dalla data di inizio della procedura di amministrazione controllata e non da quella di apertura del fallimento, per ritenuto contrasto con l'art. 3 Cost.;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria perchè provveda:

alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri;

alla comunicazione dell'ordinanza stessa al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Si comunichi alle parti.

Roma, addì 14 marzo 1995

Il presidente: PANNUNZIO

N. 603

*Ordinanza emessa l'11 gennaio 1996 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra la ditta Centracchio Romeo e l'Aeg Olympia Italiana S.p.a.*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 52232/93, promossa da Romeo Centracchio, attore opponente, con gli avv.ti Duilio Vigliotti ed Oscar Pistolesi, contro l'Aeg Olympia Italiana S.p.a., con l'avv. Francesco Abiosi.

F A T T O

All'odierna udienza collegiale nessuna delle parti è comparsa ed il Tribunale si è riservato di provvedere.

D I R I T T O

Il collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità del primo comma dell'art. 181 c.p.c. quale novellato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, che, nel convertire in legge il decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, ha aggiunto all'art. 4 del decreto, dopo il primo comma, il seguente:

«Il primo comma dell'art. n. 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo"».

RILEVANZA DELLA QUESTIONE

La rilevanza della questione nel giudizio *a quo* risiede nel fatto che, per effetto del richiamo operato dall'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181 c.p.c., la mancata comparizione delle parti nel corso del giudizio e, dunque, anche all'udienza collegiale, determina in base al novellato art. 181 non più la cancellazione immediata della causa dal ruolo, ma la fissazione di nuova udienza di cui il cancelliere deve dare notizia alle parti non comparse. Dalla costituzionalità o meno della norma in oggetto, dunque, dipende la necessità per il giudice remittente di fissare nuova udienza ovvero di cancellare la causa dal ruolo.

Come è noto, la legge n. 353 del 26 novembre 1990, all'art. 16, modificando il precedente testo del primo comma dell'art. 181 c.p.c. (di tenore identico a quello attualmente reintrodotta), aveva previsto che «se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al Giudice Istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo».

Anche questa disposizione, al pari delle altre della legge n. 353 recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile», ha poi subito il noto *iter* per effetto del quale l'entrata in vigore complessiva della legge, prevista originariamente per il 1° gennaio 1992, venne via via posposta e frammentata.

Per quanto qui interessa, deve ricordarsi che per effetto dell'art. 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, recante disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile, il novellato testo dell'art. 181 fu applicabile sin dal 1° gennaio 1993 ai giudizi instaurati dopo tale data, quale quello in oggetto; mentre per effetto del d.-l. n. 121 del 21 aprile 1995, recante modificazioni alla previgente disciplina transitoria della legge n. 353, fu estesa la disciplina novellata dell'art. 181 anche ai giudizi pendenti prima di quella data.

NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE

La questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art 181 c.p.c. quale novellato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, è da valutarsi, a giudizio del Collegio, non manifestamente infondata con riguardo all'art. 97 della Costituzione.

Alla luce dell'insegnamento di codesta Corte, l'art. 97 della Costituzione, nello stabilire che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, non ha inteso riferirsi ai soli organi della pubblica amministrazione, ma anche agli organi dell'amministrazione della giustizia (Corte cost., 7 maggio 1982, n. 86; 19 gennaio 1989, n. 18).

Il nuovo testo dell'art. 181 c.p.c. ripropone, dopo un periodo di diversa disciplina, l'originario testo, volto ad assicurare ai procuratori costituiti l'avviso a cura della Cancelleria di una nuova udienza in caso di mancata comparizione degli stessi alla precedente.

Come si evince dalla relazione al Senato della Repubblica al progetto della legge n. 353/1990, l'innovazione all'art. 181 c.p.c. in quella sede prevista fu determinata da un intento di «concentrazione del giudizio», che, peraltro, non implicava compromissione delle garanzie difensive, atteso che, comunque, integra rimaneva la possibilità per le parti, in caso di cancellazione della causa dal ruolo, di riassumere il giudizio nel termine perentorio di un anno, ai sensi dell'art. 307 c.p.c.

Al contrario, come emerge dai lavori preparatori della legge n. 534/1995, la reintroduzione dell'originario testo dell'art. 181 c.p.c. non è stata il frutto di un'attenta e ragionata analisi delle conseguenze cui aveva dato luogo il mutamento precedente, ma ha costituito un sostanzialmente immotivato cambiamento di rotta rispetto all'obiettivo della concentrazione processuale originariamente auspicato (cfr. in particolare le generiche affermazioni del rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato Edilberto Ricciardi che, nella seduta della Commissione giustizia della Camera dei deputati del 6 dicembre 1995, alle perplessità avanzate dai deputati Soda e Reale rispondeva sostenendo che una richiesta in tal senso era «pervenuta al Governo da molte sedi giudiziarie», cfr. anche la non maggiore attenzione prestata all'innovazione così introdotta dall'aula del Senato, ove il solo Sen. Andreotti, nella seduta del 30 novembre 1995, mostrava alcune perplessità per la scelta lessicale «della parola "comparisce" in luogo della più corretta locuzione "compare", suscitando gli applausi di un collega senatore, secondo il resoconto sommario della seduta).

È ben vero che l'attuale testo di legge reintroduce quello in vigore sin dal 1940, della cui compatibilità con la Carta costituzionale, per quanto è dato sapere, non si era mai dubitato.

Ma, a giudizio del tribunale, la discrezionalità del legislatore nel momento della codificazione è ben diversa da quella di cui può e deve essere guidato nel momento in cui, dopo una modifica legislativa, reintroduce il sistema anteriormente vigente, ritornando sui propri passi.

A parere del tribunale, infatti, la reintroduzione di una norma (specie se di natura processuale, atteso il carattere di tendenziale stabilità e certezza che queste dovrebbero rivestire) dopo un breve periodo di mutamento dovrebbe essere il frutto di un ragionato ripensamento dopo una verifica «sul campo» di effetti negativi dell'originaria modifica; al contrario, nel caso che occupa, pare di poter dire che, dopo aver sperimentato gli opportuni e fausti effetti della modifica originariamente apportata, che contribuivano a conseguire un obiettivo di concentrazione processuale quale auspicato dalla citata relazione al Senato della Repubblica, il legislatore è irragionevolmente ed immotivatamente tornato al sistema anteriore, pur potendo, dal confronto dei due sistemi, chiaramente intendere la contrarietà al buon andamento degli uffici della norma che si andava a ripristinare.

Ed infatti, sulla base dell'esperienza (di quest'Ufficio giudiziario, che non può, su tale punto, non essere identica a quella degli altri Uffici del Paese) relativa all'applicazione del regime dell'immediata cancellazione della causa dal ruolo in caso di mancata comparizione delle parti, il tribunale può serenamente affermare che la percentuale di riassunzioni (originate, dunque, da cancellazioni non frutto di un definitivo intento di abbandono della lite, ma causate da disguidi del procuratori, non comparsi in udienza per mero errore o per impedimenti) è stata del tutto marginale e quasi irrilevante (tale da poter essere indicata, sia pure con il timore di formulare cifre in mancanza di dati verificabili, orientativamente in misura non superiore all'1%).

Per questi sporadici casi, il modesto disagio per i procuratori di proporre e notificare un'istanza di riassunzione (disagio, peraltro, generalmente — salvo il caso assolutamente marginale della mancata comparizione di entrambe le parti per forza maggiore — «sanzionatorio» di una carenza di diligenza), appariva di gran lunga superato dal vantaggio per il complessivo andamento dell'amministrazione.

I vantaggi per il corretto fluire degli uffici giudiziari che la reintroduzione dell'originario testo dell'art. 181 cancella possono così sommariamente indicarsi:

a) notevoli risparmi di tempo ed energie lavorative, connessi all'eliminazione dell'attività di comunicazione dell'ordinanza di fissazione della nuova udienza.

Nella vigenza del sistema cancellato dalla norma della cui costituzionalità si dubita, in ogni caso di mancata comparizione il Giudice poteva immediatamente cancellare la causa dal ruolo. Oggi, al contrario, dovrà fissare nuova udienza; della stessa il cancelliere dovrà dare comunicazione alle parti costituite, predisponendo un biglietto di cancelleria per gli avvisi; la comunicazione dovrà essere consegnata agli ufficiali giudiziari che, per ciascuna causa, dovranno curarne la notificazione a tutti i procuratori costituiti; il fascicolo relativo alla causa rinviata ai sensi dell'art. 181 o 309 c.p.c., anziché essere riposto tra quelli delle cause cancellate, dovrà essere nuovamente inserito tra quelli della nuova udienza, annotato sul ruolo di udienza, portato nuovamente al giudice nel giorno stabilito per la stessa, e solo all'esito della nuova mancata comparizione, e per il caso di rituale notificazione della precedente ordinanza, potrà dar luogo alla cancellazione;

b) maggiore concentrazione del processo, non esposto, almeno per quanto riguarda le cause per le quali non si applichino le modifiche di cui alla legge n. 353 (cause cd. «vecchio rito»), come troppo spesso accade, allo stillicidio di rinvii ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e successive istanze di differimento dei procuratori;

c) maggiore certezza sui dati statistici degli uffici giudiziari, troppo spesso «gonfiati» dalla pendenza di cause in realtà definite ed in attesa del solo formale provvedimento di cancellazione, il che impedisce una seria attività organizzativa, di programmazione e razionalizzazione delle forze disponibili.

Ciò, a giudizio del Tribunale, «implica un intralcio costante all'attività giudiziaria, incompatibile col principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e non giustificato dalle finalità che la norma intende realizzare» (cfr. Corte cost. 19 gennaio 1989, n. 8).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 97 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 181 c.p.c. quale novellato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte di seguito riportata in caratteri corsivi: «Se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi "fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice", con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo»;

Ordina la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Cancelleria della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, addì 11 gennaio 1996

Il presidente: FABIANI

Il giudice estensore: CATALDI

N. 604

*Ordinanza emessa il 30 gennaio 1996 dal tribunale di Benevento
nel procedimento civile vertente tra Nardone Nino, di Nino & C. s.n.c. e il comune di Pietradefusi*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della P.A. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 283/1993.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

(Cost., artt. 3, 42, terzo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 942/1987 del r.g., passata in decisione all'udienza del 16 gennaio 1996 tra Nardone Nino, di Nino & C. s.n.c., in persona dell'amministratore, elettivamente domiciliato in Venticano, alla Via S. Croce n. 3 presso lo studio dell'avv. Carminantonio Colantuoni, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine della citazione, attrice, il comune di Pietradefusi, in persona del sindaco *pro-tempore*, autorizzato a resistere in giudizio con delibera della g.m. n. 116 del 20 maggio 1987, rappresentato e difeso dall'avv. Barletta Blandisio, con mandato a margine della comparsa di risposta, elettivamente domiciliato in Benevento, presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 30 aprile 1987, la Nardone Nino, di Nino & C. s.n.c., conveniva in giudizio il comune di Pietradefusi, esponendo che il suddetto ente aveva occupato a fini espropriativi un fondo di sua proprietà, sito in Venticano, irreversibilmente trasformato dall'opera pubblica realizzata nel corso della stessa, senza che la procedura espropriativa fosse stata perfezionata.

Alla stregua di quanto esposto, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni per la ravvisata illegittima «occupazione acquisitiva» di suolo subita, nonché il pagamento delle indennità per i periodi di occupazione legittima ed illegittima.

Si costituiva l'ente, che eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo, altresì, che il termine quinquennale di occupazione era stato prorogato dalla legge n. 42/1985. Nel corso dell'istruzione, il g.i. nominava un c.t.u., al fine di determinare il valore venale del suolo occupato, gli altri danni eventualmente arrecati, nonché le indennità per i periodi di occupazione legittima ed illegittima.

Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al collegio. Nella comparsa conclusionale, il comune convenuto invocava l'applicazione, nella riliquidazione del risarcimento dovuto alla controparte, dell'art. 5-*bis* del d.-l. n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992, così come sostituito dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549/1995, entrata in vigore nelle more del giudizio. All'udienza del 16 gennaio 1996, il collegio si riservava ogni decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva il tribunale che nelle more del presente giudizio, in virtù della modifica apportata dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica») entrata in vigore dal 1° gennaio 1996 come previsto dall'art. 244), è stata estesa l'applicazione del criterio legale di determinazione delle indennità espropriative di cui all'art. 5-bis del d.-l. n. 333/1992 convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992 anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive.

Come è noto, l'art. 5-bis citato nel testo previgente disponeva, tra l'altro (comma n. 1) che, fino all'approvazione di una «organica disciplina per tutte le espropriazioni» preordinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, la misura delle indennità espropriative sarebbe stata determinata con il criterio di cui all'art. 13/III della legge n. 2892 del 1895, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui all'art. 24 e seguenti del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 (in pratica operando la media aritmetica tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci anni), riducendo poi l'importo ottenuto del 40% (salvi i casi di cessione volontaria e quelli equiparati, a seguito della sentenza n. 283/1993 della Corte costituzionale).

Il sesto comma dell'articolo citato escludeva dall'applicazione dei criteri indennitari sopra indicati solo i casi in cui l'indennità fosse stata accettata dalle parti o fosse divenuta non impugnabile con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 333/1992 (in pratica all'8 agosto 1992).

L'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549/1995 ha sostituito integralmente tale ultimo comma, nei termini testuali seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto».

Che il risarcimento dei danni di cui al nuovo disposto normativo sia quello relativo alla perdita della proprietà, nei casi di «occupazione acquisitiva» o «accessione invertita», non è seriamente contestabile, tenuto conto dell'operato abbinamento, disgiuntivo e congiuntivo, nella previsione legislativa, all'indennità di espropriazione e considerato che, nella materia *de qua*, il solo altro risarcimento ipotizzabile è quello da occupazione temporanea illegittima, per la determinazione del quale è del tutto inconcepibile il ricorso ai criteri determinativi sopra menzionati (in cui uno dei valori da mediare è dato dal valore cd. «pieno» del suolo). Evidente è, dunque, l'intenzione del legislatore il quale, per palesi esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha ritenuto di equiparare del tutto, sul piano patrimoniale, alle conseguenze derivanti dalle espropriazioni legittime, quelle derivanti dalle illegittime ablazioni di «fatto», poste in essere dalla p.a. o dai soggetti per conto della stessa operanti, facendo salve solo (come già avvenuto nel 1992) le determinazioni divenute inoppugnabili in sede amministrativa o per effetto di giudicato.

Prescindendo da ogni considerazione, non rilevante nella fattispecie, in ordine ai dubbi di applicabilità intertemporale (nel periodo compreso tra l'8 agosto 1992 e il 1° gennaio 1996) dell'ultima disposizione, è certo che nella vertenza in esame, essendo ancora, tra l'altro, controverso l'importo del risarcimento dovuto all'attrice in conseguenza della subita «occupazione acquisitiva» (la cui verifica, peraltro, è pacifica, controvertendosi solo in ordine alla risalenza della stessa, se alla scadenza del quinquennio o del successivo biennio di una assunta proroga legale dell'occupazione di urgenza), non si è ancora formato un «giudicato» in ordine all'«entità» di tale spettanza e, pertanto, occorre applicare necessariamente il *jus superveniens* alla principale delle questioni, di carattere sostanziale, dibattuta tra le parti.

Da quanto sopra considerato discende la rilevanza ai fini del presente giudizio, come richiesto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, della questione di costituzionalità dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549/1995, attesa la natura di area edificabile del fondo dell'attrice, come emerso dalla c.t.u.

Tanto premesso, osserva il tribunale che tale questione si configura, in relazione agli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione non palesamente infondata.

L'operata parificazione tra le conseguenze patrimoniali delle ablazioni lecite e di quelle illecite si risolve, infatti, in una irrazionale e non adeguatamente giustificata attenuazione, se non elusione, del principio di legalità delle espropriazioni, poste a garanzia del diritto di proprietà privata che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione e della Corte costituzionale, può essere sì sacrificato previo indennizzo, in vista delle esigenze della collettività ed in considerazione della sua funzione sociale, ma nei casi previsti dalla legge e nel rispetto delle rigorose forme dei procedimenti amministrativi finalizzati alla espropriazione. I seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3, si pongono sotto un duplice profilo:

1) per l'ingiustificata discriminazione, rispetto ad altre categorie di soggetti passivi di atti illeciti, dei titolari dei diritti di proprietà immobiliare illegittimamente acquisiti dalla p.a. o da chi, per essa, si sia avvalso dell'istituto dell'occupazione acquisitiva, in quanto nei confronti ed a discapito dei predetti la norma introdotta dall'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549/1995 introduce una vistosa deroga ad uno dei principi basilari dell'ordinamento civilistico, a termini del quale chi abbia, per effetto della violazione della fondamentale regola di convivenza sociale del *neminem laedere*, subito un danno, ossia una decurtazione del proprio patrimonio, ha diritto all'integrale ricostituzione dello stesso a carico dell'autore dell'illecito, soggetto pubblico o privato che sia (art. 2043 del c.c.);

2) per l'irrazionale, ingiustificata e totale parificazione, a gli effetti patrimoniali, delle conseguenze delle espropriazioni svoltesi nel rispetto delle regole ad esse preordinate e di quelle della ablazioni «di fatto», verificatesi in conseguenza della mancata osservanza delle regole medesime.

Tale parificazione non può trovare adeguata giustificazione nelle palesi esigenze di contenimento della spesa pubblica, che hanno indotto il legislatore ad introdurre la censurata disposizione, essendo altri i mezzi e le regole preordinate al corretto prelievo finanziario (v. artt. 23 e 53 della Costituzione), e non anche il sostanziale avallo dell'illecito posto in essere dalla p.a., nel quale si risolve l'operata eliminazione di ogni conseguenza patrimoniale sfavorevole per la stessa, in dipendenza della mancata osservanza del procedimento espropriativo, con il conseguente venir meno della principale remora al compimento di atti illegittimi.

Né, considerando la due diverse situazioni, di ablazioni lecite ed illecite, dal punto di vista dei soggetti passivi, può ritenersene la sostanziale equivalenza.

Se è vero, infatti, che i sacrifici, in termini di diritti dominicali, sono materialmente analoghi, deve però osservarsi che non uguali ne sono le rispettive situazioni, considerate sotto vari diversi aspetti, tra i quali vanno, particolarmente, segnalati:

a) la possibilità, solo ove il procedimento occupativo-espropriativo si svolga secondo le regole, di controllarne l'iter e, se del caso, di intervenire nel corso dello stesso, quali portatori di interessi legittimi correlati al compimento dei vari atti procedimentali, nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali;

b) il regime della prescrizione estintiva, che è più favorevole per i detti soggetti, nelle ipotesi di legittima espropriazione, in quanto il diritto alle indennità si estingue nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 del c.c., mentre nel caso di «accessione invertita» conseguente ad illecita occupazione il termine prescrizione applicabile al diritto al risarcimento dei danni è quello quinquennale di cui all'art. 2947 del citato codice.

Consequenziali alle suesposte considerazioni si pongono i forti dubbi di legittimità in relazione all'art. 42/III della Costituzione, considerato che l'operata parificazione agli effetti patrimoniali vanifica del tutto o in gran parte il principio di legalità delle espropriazioni, posto a presidio della proprietà privata, se è vero che, anche nel caso «patologico» di violazione della legge, la p.a. può acquisire il diritto anzidetto, contraendo nei confronti degli ex titolari dello stesso obbligazioni quantitativamente identiche a quelle, nella previgente disciplina più contenute, che avrebbe contratto nell'ipotesi «fisiologica» di osservanza della legge stessa.

Né si può ritenere che il legislatore abbia inteso introdurre il nuovo istituto della «espropriazione di fatto», da porsi accanto alla procedura espropriativa rituale e legittima; invero, l'espesso riferimento al risarcimento del danno, contenuto nella norma in questione, esclude chiaramente tale ipotesi, ed, anzi, si configura come una chiara conferma del carattere illecito dell'«occupazione acquisitiva».

L'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549/1995 appare, altresì, in contrasto con il disposto dell'art. 97, primo comma della Costituzione, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Tale norma postula che la realizzazione dei compiti assegnati all'amministrazione non deve andar disgiunta dal rispetto della giustizia sostanziale, che s'impone sia nel confrontare gli interessi dei singoli con quelli dell'amministrazione, sia nel confrontare tra loro gli interessi dei vari soggetti estranei all'amministrazione inseriti nell'azione di questa.

Ora, il detto art. 1, nel prevedere che enti pubblici debbono procedere al risarcimento dei danni, applicando i criteri relativi alla determinazione dell'indennità espropriativa, per le aree edificabili, ha introdotto una regola dell'azione amministrativa che non garantisce, certo, il principio d'eguaglianza tra i «soggetti passivi» delle «espropriazioni di fatto», e i «soggetti passivi» di qualunque altro illecito aquiliano posto in essere dalla p.a. tra i quali, come detto, emerge una chiara e non razionale diversità di trattamento.

Giova, a questo punto, precisare che il collegio non ignora che l'istituto dell'occupazione acquisitiva ha recentemente superato indenne il vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale (v. sentenza n. 188 del 17-23 maggio 1995). Ma la questione oggi si pone in termini diversi, rispetto a quelli a suo tempo rimessi a detta Corte (che pur ebbe a puntualizzare le più significative differenze, caratterizzate e giustificate, sul piano della legittimità costituzionale, anche e soprattutto dalle diverse conseguenze patrimoniali delle due forme di ablazione), considerato che, all'epoca mancava un riconoscimento legislativo espresso, sia pure in forma indiretta, dell'occupazione acquisitiva e che le conseguenze patrimoniali dei due istituti erano nettamente diverse (ristoro parziale, in considerazione della funzione sociale della proprietà e delle garanzie di legge, nel caso dell'indennizzo espropriativo, e reintegrazione piena della decurtazione patrimoniale subita dal soggetto passivo, nel caso di risarcimento da illegittima acquisizione).

Il processo va, pertanto ed ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospeso e gli atti rimessi, previ adempimenti di rito in dispositivo indicati, alla Corte costituzionale, per il giudizio di sua competenza, a termini degli artt. 134 e seguenti della Costituzione.

P. Q. M.

Il tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sessantacinquesimo comma, della legge n. 549/1995, nella parte in cui prevede che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sia stato determinato in via definitiva l'entità del risarcimento del danno, alla data di conversione del presente decreto», in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 97, primo comma, della Costituzione, limitatamente alle aree edilizie;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata al pubblico ministero, alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Benevento, addì 30 gennaio 1996

Il presidente: TAZZA

Il giudice estensore: CAIAZZO

N. 605

*Ordinanza emessa il 17 aprile 1996 dal pretore di Genova
sul ricorso proposto da Castiro Maria contro l'INPS*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Previsione del pagamento in sei annualità e mediante emissione di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sulle attribuzioni del potere giurisdizionale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Esclusione dal rimborso degli interessi e della rivalutazione monetaria - Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale circa la natura di componenti essenziali ed integranti del credito previdenziale di detti accessori (senti. n. 156/1991) - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

(D.-L. 28 marzo 1996, n. 166, art. 1, primo, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 102).

IL PRETORE

OSSERVA

Con ricorso proposto al pretore di Genova Maria Castiro premesso di essere titolare di pensione di reversibilità erogata dall'INPS (pensione SO n. 20050425) con decorrenza dal gennaio 1993; che detta pensione ammonta al 60% della pensione originaria riportata a calcolo, sebbene il titolare di quest'ultima avesse usufruito dell'integrazione al trattamento minimo;

Tutto ciò premesso chiede in sede giurisdizionale, dopo avere inutilmente proposto la relativa istanza in sede amministrativa, di vedersi determinata la pensione SO nella misura del 60% dell'integrazione al trattamento minimo, in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.

L'INPS si costituisce e contesta il diritto fatto valere dell'attrice assumendo che la domanda è sfornita di prova.

Assume in particolare la mancanza di prova sul fatto che il titolare della pensione originaria abbia usufruito della integrazione al trattamento minimo, o che abbia avuto comunque diritto all'integrazione stessa.

Preliminarmente l'INPS, eccepisce la sopravvenuta decadenza ex art. 4 legge n. 463/1992 o, in subordine, ex art. 6 legge n. 16/1991.

All'udienza odierna la difesa dell'attrice solleva l'eccezione di illegittimità costituzionale del d.-l. n. 166/1996 per contrasto con gli artt. 3, 24, 38, 101 e 104 della Costituzione.

Ad avviso di questo pretore il terzo comma dell'art. 1 d.-l. n. 166/1996 appare viziato da illegittimità costituzionale perché viola il diritto di difesa e il principio di uguaglianza rispettivamente proclamati dall'art. 24 e dall'art. 3 della Costituzione.

L'art. 1, primo comma, d.-l. n. 166/1996 si limita, come si vedrà meglio più oltre, a dilazionare diritti di credito già previsti, come immediatamente esigibili, dalla preesistente normativa, in particolare dalle sentenze n. 495/1993 e 240/1994 della Corte costituzionale.

Ovviamente tale dilazione presuppone la sussistenza nel caso concreto del diritto previsto in astratto dalla legge.

Pertanto nei processi in cui, come avviene nel presente giudizio, l'INPS contesta la sussistenza del diritto fatto valere dell'attore, lo *ius superveniens* costituito dal citato art. 1 non può comportare la cessazione della materia del contendere.

Dichiarata, ai sensi del comma terzo art. 1 d.-l. n. 166/1996, l'estinzione del giudizio nonostante la perdurante contestazione da parte dell'INPS del diritto fatto valere dall'attore, sono possibili due alternative.

La prima. All'attore resta preclusa la riproposizione della medesima domanda in sede giudiziale. In tal caso la parte viene privata della tutela giurisdizionale. L'INPS sarà libero di pagare se vorrà, ed a chi vorrà, al di fuori di ogni controllo giurisdizionale.

In questa prospettiva la violazione dell'art. 24 Cost. non potrebbe essere più palese.

Secondo un'altra alternativa potrebbe ritenersi ammissibile la riproposizione della medesima domanda in sede giudiziale.

In tal caso il risultato sarebbe paradossale.

Un processo correttamente instaurato, correttamente coltivato, magari definito con sentenza di primo o addirittura di secondo grado, non ancora passata in cosa giudicata, verrebbe pur perdurando la materia del contendere, dichiarato estinto autoritativamente, al solo scopo di ricominciare tutto da capo.

Inoltre siffatta attività processuale inutile sarebbe imposta solo agli attori nei processi in corso aventi ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione; il che comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento nei confronti degli altri soggetti che agiscono in giudizio.

Disparità che appare idonea per la sua irragionevolezza a violare l'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso di questo pretore il soggetto che abbia correttamente instaurato il processo, e lo abbia correttamente coltivato, ha diritto, sempre se non viene meno la materia del contendere, ad una decisione nel merito.

Altrimenti si vanifica il principio solennemente sancito dall'art. 24 della Costituzione, e se si vanifica detto principio solo per alcune categorie di soggetti si viola, come già prospettato, l'art. 3 della Costituzione.

Ne consegue altresì la violazione del primo comma dell'art. 102 della Costituzione poiché una categoria di procedimenti giurisdizionali, riguardanti anche questioni in fatto, viene direttamente definita dal legislatore.

Tale conclusione se si procede ad un esame più approfondito appare del tutto conforme ai principi elaborati in precedenti specifici dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Si rinvengono precedenti legislativi con i quali è stata disposta l'estinzione con compensazione delle spese, dei procedimenti giurisdizionali in corso relativi ad una determinata categoria di controversie (art. 6, comma secondo, legge n. 75/1980; art. 10, comma primo, legge n. 425/1984; art. 1, primo comma, legge n. 87/1994).

Le sopracitate norme sono passate al vaglio della Corte costituzionale (rispettivamente sent. n. 185/1981, sent. n. 123/1987, sent. n. 103/1995) le cui conclusioni possono così sintetizzarsi.

L'estinzione per via legislativa dei processi in corso, con l'inefficacia dei procedimenti giurisdizionali non ancora definiti con provvedimento passato in giudicato, non lede il diritto di difesa dell'attore qualora dallo *ius superveniens* discenda direttamente l'accoglimento della domanda, con la conseguente cessazione della materia del contendere.

In questo ordine di idee la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 6, della legge n. 75/1980 (sent. n. 185/1981), nonché l'art. 1, legge n. 87/1994 (sent. n. 103/1995) che disponevano la estinzione dei processi in corso aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

È un ordine di idee molto bene espresso dalla stessa Corte cost. nella sent. n. 123/1987 ove è scritto: «La legge n. 75/1980, introducendo lo *ius superveniens* favorevole alle richieste di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, determinava la cessazione della materia del contendere. Su questa *ratio* soddisfaciva si fondava l'estinzione dei giudizi pendenti e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, senza che ne risultasse menomazione del diritto di azione e di difesa degli interessati.

Il contesto della disposizione processuale ora in esame è invece tutt'affatto diverso. Lo *ius superveniens* si oppone alle richieste degli attori e alla interpretazione giurisprudenziale ad essi favorevole, stabilendo, con patente lesione del diritto di azione e di difesa, l'estinzione dei processi in corso.»

Con la suddetta decisione la Corte costituzionale ha ritenuto l'illegittimità, per contrasto con l'art. 24 Cost., dell'art. 10, comma primo, legge n. 125/1984. Quest'ultima norma infatti come si legge nella relativa motivazione, si riferisce ad un'ipotesi «..... in cui la *voluntas legis* si opponga alle pretese oggetto delle controversie che si vogliono estinte ed impedisca, negandone il fondamento, la realizzazione delle stesse. Qui il *vulnus* dell'art. 24 della Cost. è reso evidente dal fatto che il legislatore opera una sostanziale vanificazione della via giurisdizionale, intesa quale mezzo al fine dell'attuazione di un preesistente diritto.» (sentenza n. 123/1987).

Ora il caso in esame, atteso che il d.-l. n. 166/1996, per le ragioni già esposte, non comporta la cessazione della materia del contendere, è equiparabile proprio all'ipotesi esaminata dalla sentenza n. 123/1987 di cui si sono tracciate taluni significativi passi.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la questione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 1 d.-l. n. 166/1996 non appare manifestamente infondata.

È poi appena il caso di osservare che la predetta questione è rilevante al fine del decidere.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma *de qua* comporterebbe infatti una decisione nel merito della presente controversia, anziché la dichiarazione di estinzione del processo.

E l'eventuale esame nel merito porrebbe due ulteriori questioni di legittimità costituzionale. La prima attinente all'art. 1, primo e secondo comma, d.-l. n. 166/1996 nella parte in cui prevede la dilazione del pagamento degli arretrati di pensione in sei annualità mediante titoli di Stato da emettersi previo apposito futuro decreto del Ministro del Tesoro.

La sentenza n. 495/1993 Corte cost. ha dichiarato: «..... l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire».

Si legge nella parte motiva «Inoltre la tesi limitativa, riferita alla sola base contributiva, determinerebbe l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto già riconosciuto da precedenti sentenze di questa Corte (n. 34 del 1981; n. 314 del 1985; n. 184 del 1988 ed altre) intese a garantire un rapporto equilibrato fra le diverse pensioni».

Ora siffatta disparità di trattamento continuerebbe a sussistere se il pagamento dei crediti pensionistici maturati a favore del coniuge superstite fosse dilazionato di diversi anni; disparità ancora più marcata nei casi, come in quello attuale, in cui il pensionato ha già maturato anni di arretrati.

Nè vale obiettare che la cennata dilazione sarebbe ragionevolmente giustificata da esigenze di bilancio.

La Corte costituzionale non poteva certamente ignorare che la sua decisione avrebbe gravato l'INPS di debiti attendibilmente valutati nell'ordine di migliaia di miliardi. Ha quindi chiaramente, anche se implicitamente, ritenuto che i diritti del pensionato, riconosciuti con la sua decisione, non dovessero essere condizionati da compatibilità di bilancio.

E non basta.

Il diritto all'integrazione al minimo riconosciuto dalla sentenza n. 495/1993 Corte cost. appare sotto un ulteriore profilo vanificato dall'art. 1 d.-l. n. 166/1996 nella parte in cui rimanda l'inizio del dilazionato pagamento alla futura emanazione di un decreto del Ministro del tesoro che dovrà stabilire «... le caratteristiche dei titoli di Stato, ivi compreso il taglio minimo, e le procedure e i criteri di assegnazione dei medesimi agli aventi diritto, da effettuare tramite l'Ente previdenziale competente».

Il diritto agli arretrati dei ratei di pensione appare, almeno allo stato, vanificato, perchè non si vede di quale strumento il pensionato possa disporre per ovviare all'eventuale inerzia della pubblica amministrazione nell'emanazione del suddetto decreto.

Per le ragioni esposte l'art. 1, primo e secondo comma, del d.-l. n. 166/1996, nella parte in cui prevede la dilazione del rimborso dei ratei arretrati di pensione ed il loro pagamento mediante titoli di Stato secondo i tempi e le modalità stabiliti da un emanando decreto del Ministro del Tesoro, appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, così come inteso ed applicato dalla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale.

Ed è chiara la rilevanza, ai fini del decidere, della cennata questione di illegittimità costituzionale, ove si consideri che il d.-l. n. 166/1996 all'art. 1 sottopone a lungo termine, e subordinandolo all'emissione di un decreto ministeriale, il pagamento di un credito che secondo la normativa, in sua mancanza applicabile, sarebbe immediatamente esigibile.

La ulteriore questione di illegittimità costituzionale attiene al contrasto in cui sembra porsi, con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, il d.-l. in esame nella parte in cui (art. 1, comma 2) esclude gli accessori che sarebbero maturati sino al 31 dicembre 1995.

La Corte costituzionale con sentenza n. 156/1991 ha affermato che l'esclusione della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, in ordine ai crediti previdenziali pagati in ritardo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Tale principio è stato esteso ai crediti relativi a prestazioni di assistenza sociale obbligatoria (sent. n. 196/1993).

A maggior ragione appare in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Cost. una norma, come l'art. 1 d.-l. n. 166/1996, che esclude non solo la rivalutazione, ma anche gli interessi, in ordine ai crediti concernenti l'integrazione al trattamento minimo.

Ed appare altresì evidente la rilevanza della questione testè esaminata poiché l'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 esclude accessori che in sua mancanza spetterebbero in base alla normativa in materia previdenziale ed assistenziale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 102 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3, della Costituzione, del primo e secondo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 166/1996 nella parte in cui dilazionano il pagamento degli arretrati di pensione in sei annualità e rinviando l'inizio delle operazioni di pagamento alla previa emanazione di un decreto del Ministro del tesoro;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 1, secondo comma, del d.-l. n. 166/1996 nella parte in cui esclude il diritto agli accessori maturati sino al 31 dicembre 1995;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui viene data lettura all'udienza del 17 aprile 1996, venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 17 aprile 1996.

Il pretore: (firma illegibile)

96C0867

N. 606

Ordinanza emessa il 23 gennaio 1996 dal pretore di Bologna sul ricorso proposto da Vanni Pietro contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensioni di vecchiaia - Misura minima della pensione - Previsione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 243/1992 della integrazione al minimo indipendentemente dal reddito - Mancata previsione del limite di reddito oltre il quale debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo - Ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 102/1982 e 31/1988 (recte: 1986).

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, quarto comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Pronunziando fuori udienza nella causa promossa da Pietro Vanni contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, iscritta sotto il n. 344 del Rgl dell'anno 1994 della pretura di Bologna; sciogliendo la riserva;

OSSERVA

Richiami allo svolgimento del processo.

1. — Con ricorso depositato il 2 febbraio 1994 il geometra Pietro Vanni, titolare di pensione di vecchiaia liquidata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, esponeva che erroneamente la predetta Cassa aveva determinato la misura della sua pensione prescindendo dagli effetti della sentenza costituzionale 3 vi 1992, n. 243, con la quale era stato rimosso dall'ordinamento il quinto comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (che consentiva la liquidazione di pensioni secondo il criterio del cd sottominimo); concludeva pertanto di conseguenza.

Costituitasi in giudizio la parte convenuta contrastava in diritto quanto sostenuto dalla parte attrice, chiedendo il rigetto della domanda.

2. — Il pretore, all'udienza del 15 marzo 1995, invitava i difensori a trattare il punto della eventuale non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, a seguito del venir meno del quinto comma dello stesso articolo e della conseguente inapplicabilità del comma nono, la disposizione in parola assicura indiscriminatamente a tutti i pensionati della cassa, a prescindere dalle loro personali condizioni reddituali, un trattamento minimo di pensione, con conseguente corresponsione di una quota integrativa della pensione medesima, a tutti coloro la cui pensione, liquidata secondo i criteri generali di calcolo, sarebbe invece inferiore a tale minimo.

3. — Entrambe le parti ignoravano del tutto l'invito del Pretore, il quale, successivamente, si riservava per pronunziare la presente ordinanza.

Della rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimità costituzionale sopra indicata.

4. — L'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 236, è del seguente tenore:

«[1] ...

[2] ... La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

[3] ...

[4] ... La misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

[5] ... La misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100%.

[5, 6, 7, 8] ...

[9] ... Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia sia determinata in base al 7,5% della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'art. 10, primo comma, lettera *b*) e sesto comma, rivalutati ...».

5. — La disciplina in esame consta dunque:

di una regola generale di calcolo delle pensioni (secondo comma);

di una norma di salvaguardia per i pensionati (garanzia di un trattamento minimo, stabilita dal quarto comma);

di una norma di salvaguardia per la cassa (perdita della garanzia del trattamento minimo ove non sia stata raggiunta una determinata misura media di reddito professionale; quinto comma); il rigore di quest'ultima norma è però a sua volta attenuato dalla possibilità — riservata al pensionato che, a causa della regola *de qua*, si troverebbe ad essere privato del trattamento minimo — di optare per il criterio di calcolo previsto dal nono comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (nel testo stabilito dall'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 236).

6. — Norme transitorie a beneficio di coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 1990, n. 236, potessero vantare determinate anzianità minime sono poi stabilite dall'art. 8 della legge stessa.

7. — Con sentenza 3 giugno 1992, n. 243, la Corte costituzionale, ritenuto che «il ricorso alla misura del sottominimo per la liquidazione della pensione di vecchiaia, in deroga al principio solidaristico su cui si fonda l'istituto della pensione minima — non essendo in concreto giustificato da esigenze di salvaguardia di equilibrio della gestione, contrastasse — col requisito di adeguatezza della pensione alle esigenze di vita, sancito dall'art. 38, secondo comma, Cost.», ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

8. — La cassa convenuta ha sostenuto che, nonostante la ricordata sentenza della Corte, dovrebbero comunque applicarsi all'attore le norme transitorie di cui all'art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 236, che altrimenti le stesse (così come la norma di cui al novello nono comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773), pur non oggetto della pronuncia costituzionale, verrebbero ad essere *inutiliter datae*, posto che l'importo della pensione minima calcolato ex quarto comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 sarebbe sempre superiore agli importi calcolati vuoi col criterio transitorio stabilito dall'art. 8 della legge 4 agosto 1990, n. 236 vuoi col criterio di cui al novello nono comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

9. — Le difese della cassa sono destituite di ogni fondamento: certamente è legittimo chiedersi, su un piano teorico e di dottrina, se la decisione della Corte sarebbe potuta essere diversa ove la Corte stessa, prendendo in esame la norma sospettata di illegittimità costituzionale, avesse considerato che il suo ambito effettivo di efficacia era in realtà limitato dalla presenza delle altre norme supra rammentate, che legittimavano gli interessati a richiedere, in presenza di determinate condizioni, criteri di liquidazione alternativi all'applicazione pura del quinto comma di cui trattasi.

Sta di fatto, però, che, qualunque risposta voglia immaginarsi per il quesito in parola, certamente in nessun caso il giudice potrebbe prescindere dalla norma dettata dall'art. 136 della Costituzione, per il quale, «quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»: la norma di cui trattasi è dunque oggi espunta dall'ordinamento e inapplicabile dal giudice a qualunque fattispecie; se poi la pronuncia della Corte abbia determinato anche l'inutilità di altre norme (giacché è ovvio che nessun pensionato chiederebbe l'applicazione di un criterio che porti a una liquidazione comunque inferiore a quella minima di cui al quarto comma, che sarebbe in ogni caso dovuta) questo non appare costituire per nulla un motivo per il quale dovrebbe essere disapplicata la sentenza della Corte.

10. — Deve dunque concludersi nel senso dell'esistenza, allo stato degli atti, del diritto dell'attore ad ottenere la pensione minima nella misura stabilita dal quarto comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, mentre è pacifico tra le parti che la pensione in discorso è stata, di fatto, liquidata dalla convenuta in misura inferiore a tale minimo: in definitiva la domanda attorea, allo stato degli atti, dovrebbe essere accolta.

11. — Dalla documentazione fiscale prodotta dal ricorrente su invito del Pretore risulta che il medesimo, nel 1993, percepì un reddito imponibile di lavoro dipendente pari a L. 38.106.000, oltre a un reddito imponibile da fabbricati pari a L. 1.765.000; nel 1994, poi, un reddito imponibile di lavoro dipendente di L. 38.751.000 e un reddito imponibile da fabbricati pari a L. 1.765.000 (non è stata prodotta alcuna documentazione in riferimento agli altri anni che vengono in campo).

12. — Il Pretore, come già si è anticipato, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, a seguito del venir meno del quinto comma dello stesso articolo, la disposizione in parola garantisce indiscriminatamente a tutti i pensionati della Cassa l'integrazione al trattamento minimo di pensione, invece di garantirla esclusivamente a coloro che godono di un reddito complessivo inferiore a tale trattamento minimo e limitatamente alla quota integrativa necessaria a raggiungere la misura reddituale pari al trattamento minimo di pensione.

13. — Se la Corte dovesse ritenere fondata la questione che qui si prospetta e dichiarare dunque l'illegittimità costituzionale della norma *de qua* nei termini supra indicati la domanda attorea dovrebbe essere, quanto meno per gli anni 1993 e 1994, rigettata: in tali anni, infatti, i redditi del ricorrente ammontanti, come si è visto, a circa 40.000.000 di lire per ciascun anno) sono stati di per sé superiori alla misura del trattamento minimo previsto dalla norma di cui trattasi (circa 8.000.000 di lire per anno) e pertanto, quanto meno per i due anni *de quibus*, la pensione a carico della cassa convenuta dovrebbe essere corrisposta non già nella misura pari a tale trattamento minimo bensì nell'importo risultante dall'applicazione dei criteri generali di calcolo delle pensioni (stabiliti dal capoverso dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 4 agosto 1990, n. 236) e pertanto in misura annuale pari a poco più di L. 2.000.000.

14. — Non v'ha dubbio, allora, a parere del pretore, che la questione di legittimità costituzionale di cui trattasi sia rilevante ai fini della decisione: allo stato degli atti, infatti, la domanda, alla luce di quanto si è fin qui argomentato, dovrebbe, come si è detto, essere integralmente accolta; la stessa domanda, però, dovrebbe essere rigettata (quanto meno nei limiti detti) se, invece, la Corte costituzionale, ritenendo fondata la questione che qui si propone, dovesse statuire che l'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 è costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non stabilisce, quale limite di reddito oltre il quale debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni, l'importo del trattamento minimo che la stessa disposizione prevede.

Della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale supra indicata.

15. — Il criterio derivante dall'applicazione della attuale disciplina del trattamento minimo delle pensioni corrisposte dalla cassa convenuta presenta profili di profonda irragionevolezza e, dopo la soppressione del cd sot-minimo per mano della supra ricordata sentenza costituzionale (3 giugno 1992, n. 243), necessita, a parere del Pretore di un ulteriore aggiustamento costituzionale.

Per convincersi dell'irragionevolezza della disciplina vigente si prenda il caso di un pensionato, *A*, che possieda, come unico cespite di reddito, la pensione corrisposta dalla cassa convenuta; si faccia l'ipotesi che l'importo di tale pensione, calcolato secondo il criterio generale di cui al quarto comma, sia pari a 4.000.000 di lire: orbene, egli godrà, sulla base della disciplina in esame, del trattamento minimo previsto dal quinto comma, pari a circa 8.000.000 di lire.

Si volga ora lo sguardo sul pensionato *B*, il quale possieda, oltre alla stessa pensione di *A* (ammontante, a calcolo, a L. 4.000.000), ulteriori redditi per, poniamo, complessive L. 40.000.000 (o anche 400.000.000): ebbene, egli otterrà la stessa identica integrazione spettante ad *A*, e cioè 5.000.000 di lire.

Ciò vuol dire che la solidarietà professionale ha l'obbligo di muoversi per *A* nella stessa forma e nella stessa misura che per *B*; solo che *B* possiede già di suo, al netto dell'integrazione, un reddito di 40.000.000 di lire (o, in ipotesi, di 400.000.000) ed *A*, invece, di 4.000.000 di lire.

16. — L'unico criterio che, secondo il pretore, apparirebbe conforme al canone della ragionevolezza, imposto dall'art. 3 della Costituzione, consisterebbe nella introduzione, nella disciplina in questione, di un limite reddituale (oltre il quale venga meno la garanzia del trattamento minimo) pari allo stesso importo del trattamento minimo garantito (con la specificazione che, ai fini della verifica del mancato superamento del limite reddituale, occorrerebbe tener conto di tutti i redditi imponibili ai fini dell'Irpef, esclusi solo quelli soggetti a tassazione separata).

17. — L'intervento di cui al paragrafo che precede appare al pretore costituzionalmente obbligato in quanto costituisce l'unica via per riportare al principio d'uguaglianza la disciplina del criterio di attribuzione del diritto al trattamento minimo delle pensioni corrisposte dalla cassa; tuttavia ciò vale ovviamente in riferimento ai poteri, puramente rescindenti, della Corte costituzionale: è ovvio che, ove la Corte dovesse condividere quanto il pretore qui sostiene e dovesse quindi accogliere la questione che si solleva con la presente ordinanza, il legislatore, nell'esercizio di una potestà politica sua propria, potrebbe decidere di aumentare per tutti i pensionati della cassa i trattamenti pensionistici minimi e potrebbe altresì prevedere che tali trattamenti siano maggiori per i pensionati con persone a carico (con il correlativo aumento, per essi, come è ovvio, dei limiti reddituali, da mantenersi in ogni caso pari all'importo del reddito garantito dall'integrazione).

18. — Il pretore non ignora che, con l'importante sentenza 5 febbraio 1988 n. 31, con la quale furono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la Corte costituzionale ebbe modo di esprimere alcuni concetti che possono, per qualche verso, apparire in contrasto con quanto si è fin qui cercato di sostenere.

In tale sentenza, in particolare, fu tra l'altro affermato che l'istituto del trattamento minimo delle pensioni era venuto assumendo una valenza oggettiva, essendo stato sempre più riguardato «quale garanzia ... a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario».

«Oggi può tranquillamente affermarsi — sosteneva ancora la Corte — che l'istituto della prestazione pensionistica minima dei lavoratori va ricondotto, senza più alcun dubbio, al comma 2 dell'art. 38 Cost..

Essendo l'integrazione al minimo concessa anche nei casi di cumulo di pensioni e di pensione e lavoro retribuito, essa non costituisce una pensione sociale dovuta ai lavoratori bensì uno strumento atto ad offrire mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori stessi.

.....

In tal modo il legislatore ed il diritto vivente hanno finito ancor più col nettamente distinguere la "pensione sociale", di cui al primo comma dell'art. 38 Cost., dal trattamento minimo dei lavoratori pensionati in quanto la prima importa necessariamente l'effettiva dimostrazione dello stato di bisogno del beneficiario mentre il secondo non è per nulla condizionato da tale dimostrazione ...».

La Corte escludeva poi il prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione richiamandosi alla sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale il precetto in parola «non può ritenersi violato allorché il legislatore assoggetti a disciplina diverse situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di regolamentazione».

19. — Il pretore condivide senz'altro alcune delle considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza supra ricordata: non può essere messa in dubbio, ad esempio, la facoltà del legislatore, ed anzi il suo obbligo, di trattare in maniera differenziata i cittadini (di cui al primo comma dell'art. 38 della Costituzione) dai lavoratori di cui al secondo comma; il pretore osserva tuttavia che l'attenzione della Corte costituzionale aveva ad oggetto, nel caso della sentenza n. 31, fattispecie concrete differenziate secondo criteri generali aventi una propria ragion d'essere (cittadini non lavoratori, lavoratori autonomi appartenenti a varie categorie professionali, lavoratori subordinati).

Nel caso che è oggetto della presente ordinanza capita, al contrario, che la disciplina del trattamento minimo si trovi ad essere congegnata in modo da favorire del tutto casualmente coloro che si trovino in certe particolari condizioni, o meglio: da provocare, senza alcuna giustificazione, un trattamento indifferenziato di fattispecie assai diverse.

20. — Va poi osservato che una norma generale in ordine al limite di reddito oltre il quale vien meno il diritto al trattamento minimo di pensione (norma auspicato, del resto, dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 27 maggio 1982, n. 102), è stata, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, introdotta dal legislatore con l'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 1983, n. 638), a prova che l'integrazione al minimo non veniva riguardata dal medesimo «sotto un profilo oggettivo, quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive condizioni soggettive del destinatario».

21. — Il fatto certo, riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31, è che l'integrazione pensionistica di cui si tratta non ha, per il suo beneficiario, una diretta copertura contributiva: ciò rimane vero sia che s'intenda ricollegare l'istituto in questione alla garanzia assistenziale apprestata dal primo comma dell'art. 38 della Costituzione sia che, invece, lo stesso istituto venga ritenuto pertinente al secondo comma dello stesso articolo, e pertanto di natura previdenziale: in entrambi i casi il peso economico dell'integrazione graverà su persone diverse dal beneficiario: tenderà a gravare sull'intera collettività nazionale se prevarrà, nel legislatore, l'idea che l'intervento abbia natura assistenziale mentre sarà posto specialmente a carico del gruppo professionale nel quale il pensionato ha maturato la pensione integranda nel caso contrario, in cui si affermi la sua natura previdenziale.

In ciascuna delle due ipotesi interpretative *supra* illustrate occorre pur sempre, a parere del pretore, che i terzi siano chiamati a prestare la solidarietà per un giustificato motivo e non a causa di situazioni non indicative, di per sé, di una necessità di solidarietà maggiore rispetto a quella obiettivamente presentata da situazioni del tutto consimili, che il legislatore non ritiene invece meritevoli di tale solidarietà.

L'ipotetico principio per cui, di là dalla considerazione della condizione soggettiva di tale pensionato, la sua pensione, solo per la circostanza obiettiva che essa si trova ad essere inferiore a un certo minimo, dovrebbe comunque essere incrementata fino al raggiungimento del minimo stesso soddisfa certamente un'astratta esigenza di uniformità, riguardata come valore in sé, ma non appare in alcun modo ricollegabile, a parere del pretore, a sostanziali motivi di ordine giuridico, sociale od economico.

22. — Il primo comma dell'art. 38 della Costituzione afferma il diritto di ogni cittadino «al mantenimento e all'assistenza sociale» mentre il capoverso garantisce ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita»: entrambe le disposizioni, dunque, prendono in considerazione la persona del cittadino o del lavoratore, con le sue complessive esigenze di vita, e non certo le singole prestazioni pensionistiche, distinguibili tra loro attraverso criteri meramente giuridici; non sembra, dunque, che il principio di un'incondizionata integrazione di ogni prestazione pensionistica inferiore a un certo minimo possa in qualunque modo desumersi dall'art. 38 della Costituzione e comunque, al contrario, pare in ogni caso che lo stesso principio sia incompatibile con l'art. 3 della Costituzione.

23. — Deve dunque riconoscersi che la questione di legittimità costituzionale *supra* indicata non è, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, manifestamente infondata.

24. — Va ordinata pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; il presente giudizio va sospeso.

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nella parte in cui non stabilisce, quale limite di reddito oltre il quale debba venir meno il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni, l'importo del trattamento minimo che la stessa disposizione prevede, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata ai Presidenti delle Camere;

Sospende il giudizio in corso.

Bologna, addì 23 gennaio 1996

Il pretore: TURCO

N. 607

*Ordinanza emessa il 14 marzo 1996 dalla commissione tributaria di primo grado di Trieste
sul ricorso proposto dalla Sogemar S.r.l. contro l'Ufficio I.V.A. di Trieste*

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Omesso versamento d'imposta - Sanzioni - Imposta dichiarata per errore formale del contribuente, non versata e successivamente risultata non dovuta in sede di accertamento - Pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata - Mancata previsione della comminazione della sanzione pecuniaria in misura variabile tra un minimo e massimo che prescindia dall'importo della presunta ed inesistente imposta non corrisposta - Violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di capacità contributiva.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 44).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 53, primo comma).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente ordinanza.

CONSIDERATO IN FATTO

Che con il ricorso n.1665/93 dell'11 novembre 1993 la «Sogemar S.r.l.» in persona del legale rappresentante Gianpaolo Cosciani impugnava l'avviso di irrogazione sanzioni n.701381/93, notificato dall'Ufficio I.V.A. di Trieste in data 30 settembre 1993 e così motivato:

«Dall'esame della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno 1990, è risultato che, in violazione all'art. 27/33 del d.P.R. n. 633/1972, non è stato effettuato il versamento periodico relativo al primo trimestre per un importo di L. 7.365.000, ne consegue l'applicazione della pena pecuniaria, prevista dal comma 2, art. 44, del d.P.R. n. 633/1972 da un minimo di L. 14.730.000 ad un massimo di L. 29.460.000. Irroga per le violazioni di cui ai precedenti punti il totale complessivo di L. 4.730.000».

La società ricorrente giustificava la contestazione mossale con la circostanza che il debito del primo trimestre era stato generato da fatture emesse nei confronti di enti pubblici senza che sulle stesse — per errore e dimenticanza — venisse apposta la dicitura «in sospensione d'imposta» trattandosi, nella specie, di società in regolare possesso del registro dell'I.V.A. in sospensione vidimato fin dal 27 ottobre 1988. Peraltro, in sede di dichiarazione annuale, la «Sogemar S.r.l.» risultava con un credito d'imposta finale di L. 11.434.000.

L'Ufficio I.V.A. di Trieste con le deduzioni del 24 febbraio 1996, chiedeva il rigetto del ricorso sul presupposto che l'atto impositivo era stato notificato in base agli elementi esposti in sede di dichiarazione annuale sottoscritta dal medesimo contribuente.

Nel corso della udienza il legale rappresentante della ricorrente insisteva sull'aspetto esclusivamente formale dell'infrazione rilevata mentre la rappresentante dell'Ufficio I.V.A. non contestava il merito del ricorso, confermando peraltro la richiesta di rigetto.

RITENUTO IN DIRITTO

L'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo comma così recita: «Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui agli artt. 27 e 33 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata o versata in meno».

Il richiamato art. 27, a sua volta, precisa che il contribuente deve calcolare e versare la differenza fra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile. È pertanto facilmente arguibile, dall'esame del combinato disposto della norma sanzionatoria di cui all'art. 44, secondo comma, e dell'art. 27, che il legislatore ha inteso assumere come pena pecuniaria base per l'omesso versamento l'imposta risultante dalla differenza tra l'I.V.A. incassata e quella pagata. Nella fattispecie, è emerso sia dal-

l'esame della documentazione prodotta dalla società ricorrente e sia dal contraddittorio tra le parti in sede di discussione, che effettivamente il debito d'imposta trimestrale esposto in dichiarazione e non versato all'Ufficio, era già all'epoca della chiusura contabile del trimestre inesistente e figurava nel mod. I.V.A. 11 a causa di un mero errore formale, essendo stata conteggiata l'I.V.A. su fatture in esenzione d'imposta prive — per dimenticanza — delle relative diciture.

Tuttavia, tale giustificazione — stante la precisa dizione della norma — non è da considerarsi di per sé sufficiente a rendere illegittimo l'operato dell'Ufficio — per cui, a giudizio di questa commissione non prevedendo l'art. 44 del d.P.R. n. 633/1972, in caso di accertata debenza dell'imposta una diversificazione dell'entità della pena base comminata dalla norma esclusivamente per l'omesso versamento di quanto effettivamente dovuto, il ricorso — su tale presupposto — andava respinto. La relativa questione di legittimità costituzionale, che viene sollevata d'ufficio, appare quindi rilevante e non manifestamente infondata:

A) appare rilevante perché la sua risoluzione influisce direttamente sulla decisione della controversia. Infatti se si ritiene che la norma stabilita dal predetto art. 44 sia costituzionalmente legittima, pur non prevedendo ipotesi quale quella descritta, l'istanza di sgravio totale delle somme ritenute dal contribuente indebitamente richieste, dev'essere respinta.

Se invece si reputa — come ritiene questo collegio — che la norma in parola sia — sotto il profilo accennato — costituzionalmente illegittima, l'istanza di sgravio deve considerarsi fondata e quindi il ricorso dell'essere accolto;

B) appare non manifestamente infondata perché tale norma, così come attualmente strutturata, viola il principio di uguaglianza previsto dall'art. 3, il principio della tutela dei diritti del cittadino di cui all'art. 24, ed il criterio di progressività al quale dev'essere informato il sistema tributario secondo il disposto dell'art. 53 della Carta, oltre al generale principio della ragionevolezza amministrativa che risulta, nella fattispecie, lesa.

Il legislatore tributario in materia sanzionatoria, ha operato infatti una netta distinzione tra gli errori formali commessi dal contribuente e quelli sostanziali, comportanti evasione d'imposta o omissi o ritardati versamenti di somme talvolta dichiarate dallo stesso soggetto in sede di compilazione di documenti fiscali.

Nella prima ipotesi, la legge ha tenuto conto ai fini dell'entità della pena pecuniaria da irrogare della sua progressività tra il minimo ed il massimo fissato dalla norma, secondo una valutazione da parte dell'amministrazione competente della buona fede e dei precedenti del contribuente, nonché del danno arrecato all'Erario a seguito della commessa infrazione.

Nel secondo caso — viceversa — il legislatore ha preso sempre come entità iniziale di riferimento da porre a base della sanzione la somma dell'Ufficio ritenuta comunque dovuta e non pagata per poi — secondo il tipo di violazione commessa — aumentarla per l'intero o in misura percentuale.

Nell'ipotesi che viene qui considerata, è inequivocabile che l'art. 44 del d.P.R. n. 633/1972, nella sua attuale formulazione, consente di irrogare la sanzione prevista per il solo fatto che il contribuente sia andato — alla chiusura mensile o trimestrale della contabilità I.V.A. — in debito d'imposta anche se, successivamente alla dichiarazione annuale ed a seguito della notifica della sanzione emerga, espletato l'accertamento, l'insussistenza in concreto del debito ed il conseguente danno all'Erario e altresì che l'addebito contestato è riconducibile nell'ambito dell'errore e quindi rivesta natura puramente formale.

In tale ipotesi si evidenzia la violazione dell'art. 3 della Costituzione (principio della parità dei cittadini davanti alla legge) in quanto il contribuente, pur avendo commesso un errore formale e non arrecato danno all'Erario si vede sanzionato, per effetto dell'art. 44 del d.P.R. n. 633/1972, con una pena pecuniaria che parte, nel suo minimo, dall'entità di una imposta risultata inesistente e quindi non dovuta, con evidente discriminazione in rapporto a coloro che avendo omesso concretamente il versamento si vedano sanzionati nella stessa misura.

È altresì da ravvisarsi, nel caso di specie, una indiretta violazione dell'art. 24 della Costituzione (principio della tutela dei diritti ed interessi legittimi). Con tale articolo infatti il costituente ha inteso garantire al cittadino una sostanziale tutela dei diritti innanzi all'autorità giudiziaria nel senso che, accertate le sue ragioni, dev'essergli garantita la certezza di soddisfarle. Nell'ipotesi di cui all'art. 44 viceversa — pur non essendo impedito al contribuente di ricorrere innanzi alla giustizia tributaria — l'accertamento dei diritti fatti valere non consente a quell'organo né di annullare il provvedimento sanzionatorio né di attenuare l'entità della pena pecuniaria — non prevedendo la norma in questione sanzioni alternative nel caso di accertata non debenza dell'imposta e dell'esistenza dell'errore formale. Ne consegue che il ricorso avverso l'avviso di irrogazione della sanzione in tali casi ha contenuto esclusivamente formale, nel senso che è consentito proporlo, ma non sostanziale, non potendo — per i motivi suesposti — comunque essere accolto.

Violato risulta anche l'art. 53 della Costituzione (principio del concorso alla spesa pubblica in base alla capacità contributiva) in quanto, assumendo il secondo comma dell'art. 44 del d.P.R. n. 633/1972, come base della pena pecuniaria «l'imposta non versata», allorché questa risulti inesistente, il fisco effettua nei confronti del cittadino un prelievo del tutto anomalo, che non trova più fondamento in quella capacità contributiva del contribuente voluta dall'art. 53 della Costituzione anche e perché la natura della somma pretesa non mantiene, in tale ipotesi, natura d'imposta né soddisfa il criterio di progressività previsto dal secondo comma dell'articolo richiamato.

P. Q. M.

Visto gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 53, primo comma della Costituzione;

Visto l'art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

Questa commissione tributaria dichiara rilevante e non manifestamente infondata, nel senso di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto non prevede che in caso di accertamento che l'imposta esposta in dichiarazione e non versata risulti non dovuta e che l'errore commesso dal contribuente risulti di natura formale, la pena pecuniaria applicabile venga comminata in misura variabile tra un importo minimo e massimo che prescindano dalla presunta ed inesistente imposta non corrisposta;

Dispone la sospensione del procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla ricorrente «Sogemar S.r.l.», con sede in Trieste, all'Ufficio provinciale I.V.A. di Trieste, al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Trieste, addì 14 marzo 1996

Il presidente: ZUBALLI

Il relatore: RAIOLA

96C0890

N. 608

*Ordinanza emessa il 20 febbraio 1996 dal pretore di Reggio Calabria
nel procedimento penale a carico di Pizzimenti Orazio*

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Giudizio direttissimo - Giudice che, prima della fase dibattimentale, abbia convalidato l'arresto dell'imputato ed applicato nei confronti dello stesso una misura cautelare personale - Incompatibilità ad esercitare, nel prosieguo, le funzioni di giudice del dibattimento - Omessa previsione - disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione del principio del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 432/1995.

(C.P.C. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 20 febbraio 1996;

Premesso:

che questo giudice, all'esito del giudizio di convalida dell'arresto, su richiesta del pubblico ministero ha emesso nei confronti di Pizzimenti Orazio ordinanza di custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistere gravi indizi di colpevolezza nonché l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c) c.p.p.;

che la difesa ha sollevato questione incidentale di illegittimità costituzionale dell'art. 566, comma quarto, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al successivo giudizio direttissimo del pretore che all'esito del giudizio di convalida dell'arresto ha emesso la misura cautelare personale;

O S S E R V A

La difesa (avv. G. Iaria) evidenzia l'esistenza delle seguenti due ragioni per sostenere la illegittimità del detto articolo.

1. — La specialità del rito direttissimo, che consente al giudice che ha adottato la misura cautelare personale di giudicare nel merito, a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, non può valere a sopprimere le garanzie costituzionali previste per l'imputato. La *ratio* del giudizio direttissimo, che è quella di garantire una immediata esigenza di giustizia laddove si prospetti una situazione di particolare evidenza della prova, può essere ugualmente soddisfatta qualora, ad esempio, il pretore che ha partecipato all'udienza di convalida, adottando, all'esito di questa, la misura cautelare personale, trasmetta il fascicolo del dibattimento ad altro pretore.

2. — Il giudice che adotta una misura cautelare personale compie una valutazione sia sugli indizi che sulle esigenze cautelari, esprimendo un giudizio di merito che, ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 275 c.p.p., investe anche la possibilità che con la sentenza possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La questione deve essere valutata alla luce delle motivazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432 del 1995.

Come è noto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

È opportuno, in proposito, ribadire i passi più significativi della citata sentenza.

La Corte è stata chiamata più volte ad esaminare la materia dell'incompatibilità, ed ha enucleato alcuni principi di base, nella convinzione di dovere affermare un più pregnante significato dei valori costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa che ne è componente essenziale.

L'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha accentuato ancora di più il carattere di eccezionalità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti prima della condanna, comporta indubbiamente una maggiore incisività dell'apprezzamento del giudice sul punto.

Ai sensi del comma primo dell'art. 273 c.p.p. la prima condizione generale per l'emissione di misure cautelari personali è l'apprezzamento di «gravi indizi di colpevolezza» a carico dell'imputato.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha in proposito sottolineato che il concetto di gravità degli indizi postula una obiettiva precisione dei singoli elementi indizianti che, nel loro complesso, consentono di pervenire logicamente ad un giudizio che, pur senza raggiungere il grado di certezza richiesto per la sua condanna, sia di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato.

A ciò si aggiunga che ai sensi degli artt. 292, lett. c) e 273, comma secondo, il giudice è tenuto ad esporre con adeguata motivazione gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, nonché — aggiungo — ai sensi dell'art. 292, lett. c-*bis*, i motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, e non può applicare la misura se ritiene che esista una condizione legittimante il proscioglimento (cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena).

L'art. 275, comma secondo-*bis*, introdotto dalla citata legge n. 332 del 1995, inoltre, impone al giudice una valutazione negativa circa la possibilità che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, valutazione che comporta non solo la formulazione di una prognosi di pericolosità sociale, ma anche un giudizio sulla applicabilità delle circostanze e sul possibile contenimento della pena entro il limite di fruibilità di quel beneficio.

Orbene, se il giudice che applica la misura cautelare personale deve compiere tali valutazioni, si deve riconoscere che in tale attività egli formula un giudizio non di mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico ed allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato, giudizio analogo alle ipotesi, già esaminate dalla Corte nelle sentenze nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, 124 e 186 del 1992.

La valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato può apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento.

L'eccezione sulla quale deve oggi esprimersi il decidente è già stata esaminata dal pretore di Genova che, con ordinanza del 10 ottobre 1995, la dichiarava manifestamente infondata, sulla base della considerazione che la specialità del rito direttissimo giustifica la difformità di disciplina rispetto al giudizio ordinario, consentendo la pronuncia della sentenza definitiva al giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Questo giudice non ritiene di dover condividere le argomentazioni di detta ordinanza.

La specialità del rito non può valere a sopprimere le garanzie costituzionali previste per l'imputato né a differenziare situazioni analoghe tra loro.

La Corte, come già dichiarato, ha emesso varie sentenze di incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., allo scopo di ribadire il principio del giusto processo e di garantire il diritto di difesa dell'imputato. Nelle ricordate sentenze, ed in particolare nella n. 432 del 1995, essa ha espresso il principio secondo il quale non può deliberare la sentenza il giudice che ha espresso una valutazione di merito sul quadro indiziario a carico dell'imputato.

La forza di prevenzione può certamente condizionare il giudice nella decisione finale sulla colpevolezza dell'imputato.

La specialità del rito direttissimo non viene in alcun modo intaccata se a partecipare al giudizio viene chiamato altro giudice diverso da colui che ha emesso il provvedimento restrittivo. L'esigenza di celerità del rito può essere, infatti, soddisfatta dalla trasmissione del fascicolo a quel giudice subito dopo l'udienza di convalida.

Nel sistema accusatorio il giudice deve formare il proprio convincimento sulla responsabilità dell'imputato nel corso del dibattimento attraverso l'istruzione probatoria. Ciò implica l'assenza di un «pre-giudizio» prima della formazione delle prove.

Il diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), e la precostituzione del giudice (art. 25 Cost.) mirano proprio a garantire l'imparzialità nella formazione delle prove. A tal fine sono dettate le norme sulla rimessione, l'incompatibilità, l'astensione e la ricusazione del giudice.

Ma vi è di più. Come su esposto, la Corte ha statuito l'incompatibilità a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura cautelare personale.

Deve dedursi, per ciò che attiene al caso che ci occupa, che se il pubblico ministero, anziché far condurre l'imputato direttamente in giudizio per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio, si fosse limitato a chiedere la convalida dell'arresto al giudice per le indagini preliminari — facoltà prevista dall'art. 449, comma quarto, c.p.p. ed ammessa anche nel giudizio pretorile a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 566, comma nono c.p.p. (Corte cost. n. 175 del 15 aprile 1992) — e se quest'ultimo, all'esito del giudizio di convalida, avesse emesso una misura cautelare personale, lo stesso giudice non avrebbe potuto partecipare, per effetto della sentenza n. 432 del 1995, al successivo giudizio direttissimo tenuto, ai sensi dello stesso art. 449 c.p.p., entro quindici giorni dall'arresto.

Sorge, quindi, spontanea la seguente considerazione. Il materiale indiziario esaminato dal giudice per le indagini preliminari nell'udienza di convalida dell'arresto è lo stesso di quello sul quale deve esprimersi il pretore. Entrambi i giudici valutano gli stessi atti — di solito atti irripetibili —, quali ad esempio verbali di arresto, perquisizione e sequestro e procedono all'interrogatorio dell'indagato. L'oggetto di giudizio è certamente diverso da quello della decisione sulla responsabilità dell'imputato, in quanto il materiale indiziante non viene analizzato al fine di formare una prova, sebbene al più limitato scopo di valutare la legittimità dell'arresto e l'opportunità dell'adozione di un provvedimento coercitivo. Ciò nonostante, è innegabile che al momento in cui emettono l'ordinanza di custodia cautelare, entrambi i giudici esprimono una valutazione di merito sulla gravità del quadro indiziario a carico dell'imputato. La forza di prevenzione evidenziata dalla Corte è comune ad entrambi.

La citata sentenza della Corte ha enunciato dei principi che non possono non valere in ogni caso in cui un giudice attraverso la propria decisione, sia pure parziale e limitata ad un determinato oggetto, abbia in realtà espresso un giudizio sulla responsabilità dell'imputato, anticipando la decisione definitiva. Ora, se in base alla citata sentenza n. 423 il g.i.p., nel caso citato non può partecipare al dibattimento, perché deve poterlo fare il pretore? Può il predetto spazio temporale di quindici giorni giustificare la rilevata disparità di trattamento di situazioni analoghe?

Questi interrogativi non possono lasciare indifferente l'interprete, il quale non può e non deve arrogarsi il compito di decidere in merito, ma deve limitarsi a valutare la non manifesta infondatezza della questione e, qualora questa gli appaia, rimettere gli atti al giudice delle leggi.

L'eccezione difensiva è, pertanto, fondata. Ritiene, tuttavia, il decidente che nomra sospettata di illegittimità debba considerarsi non l'rt. 566, comma quarto c.p.p., ma — ancora una volta — l'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio direttissimo del giudice che all'esito del giudizio di convalida dell'arresto abbia emesso una misura cautelare personale.

Ciò posto, si osserva che, nel caso che ci occupa, si versa in una fattispecie meritevole di vaglio di costituzionalità per non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

A) Contrasto dell'rt. 34 c.p.p. con l'art. 3 Cost.. Vi sarebbe, a parere del decidente, analogia di situazioni giuridiche tra l'ipotesi in esame e quella in cui il g.i.p., adito per il giudizio di convalida dell'arresto, abbia emesso la misura cautelare personale. Quest'ultimo, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 1995, non può partecipare al successivo giudizio direttissimo tenuto entro quindici giorni dall'arresto. Per le considerazioni su esposte, ritiene il decidente sussistere analoga incompatibilità per il giudice dibattimentale, il cui giudizio sulla gravità degli indizi non si differenzia in nulla, nemmeno in ordine al quadro oggetto di valutazione, da quello che è tenuto a compiere il giudice per le indagini preliminari.

B) Contrasto dell'art. 34 c.p.p. con l'art. 24 Cost.. L'adozione della misura della custodia cautelare presuppone, in base all'rt. 273 c.p.p. la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, una valutazione di merito sul contenuto dell'imputazione, con la conseguenza che la decisione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato può apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione.

La questione è, inoltre, rilevante in quanto dalla decisione sulla legittimità o meno dell'art. 34 c.p.p. dipende la competenza di questo giudice a decidere il caso in oggetto.

Il procedimento va quindi sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, addì 29 febbraio 1996

Il pretore: ADORNATO

N. 609

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Bari
nel procedimento civile vertente tra De Ruvo Michele ed altri e Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Bari*

Espropriazione per la pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*, nonché delle espropriazioni di aree edificabili e aree agricole - Incidenza sui principi della tutela del diritto di proprietà e di imparzialità e buon andamento della P.A. - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 188/1995.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, sessantacinquesimo comma).

[Cost., artt. 3, 42, secondo comma (*recte*: terzo comma), e 97].

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza collegiale nella causa civile promossa da: De Ruvo Michele, Giovanni, Antonietta e Maria - Attori, avv. M. Basso, nei confronti del Consorzio per l'area industriale di Bari, convenuto, avv. A. De Angelis.

Si dichiara la sospensione dell'anzidetto procedimento e l'invio degli atti alla corte costituzionale, ritenendosi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma LXV, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995; in relazione agli artt. 3, 42, comma II, e 97 della Costituzione.

Va precisato anzitutto come la norma per cui si chiede il giudizio di legittimità costituzionale sostituisce il sesto comma dell'art. 5 *bis* del d.-l. n. 333/1992 (convertito in legge n. 359/1992), nel senso che: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Con il dedicato della citata disposizione, quindi, il legislatore ha parificato, sotto il profilo del criterio di determinazione dell'entità della somma da corrispondere al privato, due ipotesi radicalmente diverse, quali appunto quella dell'indennità da espropriazione e quella del risarcimento del danno a seguito di occupazione abusiva del suolo del privato e conseguente accessione invertita verificatasi sullo stesso.

Preliminarmente, giova ricordare come sia di solare evidenza la circostanza che il sopra citato giudizio non può essere definito indipendentemente dalla previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale richiamata.

L'applicazione del criterio richiamato dalla norma segnalata infatti, muta radicalmente i criteri, ormai da lungo tempo consolidati, unanimemente utilizzati dalla giurisprudenza: per il risarcimento del danno da occupazione abusiva, per cui la questione stessa, lungi dall'essere irrilevante per la prosecuzione del presente giudizio, investe direttamente il *petitum* della stessa, cioè la liquidazione, a titolo di risarcimento, dei danni derivanti dall'azione illecita della p.a.; allo stato, invece, è materialmente impossibile stabilire quale somma sia eventualmente dovuta a titolo di risarcimento al privato leso da tale illecita attività.

Ancor più evidente è la non manifesta infondatezza dell'illegittimità costituzionale della citata norma; invero, prima che avvenisse *ope legis* la parificazione fra indennizzo e risarcimento del danno, la giurisprudenza aveva sempre escluso l'applicabilità del criterio dell'art. 5-*bis* della legge n. 359/1992, previsto per il calcolo dell'indennità, per il calcolo del risarcimento del danno.

Tale orientamento era fondato anzitutto su un diverso presupposto di fatto fra i due tipi di giudizio, utilizzando il criterio dell'art. 5-bis per determinare le indennità di un procedimento espropriativo già terminato o da terminarsi (comunque legittimamente iniziato) e non già per il caso in cui la p.a. acquisiva il bene del privato a titolo originario come effetto di un suo comportamento illecito, caso in cui nessuna rilevanza poteva più avere l'eventuale (successivo) provvedimento ablatorio finale e, quindi, era illogico parlare di «indennizzo» (a riprova di tale orientamento si citano le sentenze della Suprema Corte n. 4914 del 5 maggio 1995, n. 4853 del 4 maggio 1995 e n. 3249 del 21 marzo 1995).

La stessa Corte costituzionale, peraltro, con sentenza n. 188/95 ha chiaramente statuito che, nell'ipotesi dell'accessione invertita (che è appunto quelle di cui si discute nella presente causa), intesa come azzeramento del contenuto del diritto dominicale e la nullificazione del bene che ne costituisce l'oggetto, il titolo di responsabilità della p.a. è quello di responsabilità aquiliana e, conseguentemente, la p.a. deve al privato non un indennizzo bensì un risarcimento del danno.

L'art. 1, comma LXV, della legge n. 549/1995, pertanto, viola il fondamentale principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto parifica ad ogni effetto (e principalmente sotto il profilo economico) due situazioni geneticamente diverse ed anzi opposte: da un lato l'indennizzo, che nasce dalla responsabilità contrattuale della p.a. nel procedimento espropriativo; dall'altro il risarcimento del danno scaturente da azione illecita della p.a. (che dunque è parificata sotto tale profilo ad un qualsiasi privato), che è fonte di responsabilità esclusivamente extracontrattuale.

In altri termini vengono ingiustamente accomunate, ai fini del ristoro del privato, un comportamento lecito ed uno illecito, con l'aggravante ulteriore che il privato, pur avendo subito un danno inconfutabilmente maggiore da un'azione illegittima della p.a. in rapporto al danno che potrebbe subire in una normale procedura espropriativa (che perlomeno consente accordi bonari con la p.a.), non solo viene ad ottenere lo stesso trattamento economico, ma anche sottoposto, nel caso di occupazione abusiva del proprio immobile da parte della p.a., al più breve termine prescrizione di cinque anni.

Ancor più evidente risulta la disparità di trattamento rispetto al principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Costituzione, sol che si pensi come, in pratica, tale norma crei una ingiusta situazione di vantaggio per l'espropriato che, accettando di cedere volontariamente il proprio bene alla p.a., abbia evitato la diminuzione del 40% dell'indennizzo da corrispondergli, secondo il dettato del già richiamato art. 5-bis rispetto al privato cui il bene è stato ingiustamente occupato e poi irreversibilmente mutato, che non ha avuto neppure la possibilità materiale di percorrere la via della cessione volontaria del bene alla p.a. e, dunque, di evitare la pesante decurtazione del 40% del suo indennizzo.

La citata norma appare inoltre anche in contrasto con il dettato costituzionale dell'art. 42, comma II, che prevede la possibilità di esproprio della privata proprietà per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo.

Con il comma LXV dell'art. 1 della legge n. 549/1995, invece, si viene in pratica a consentire alla p.a. di espropriare di fatto qualsivoglia bene del privato, semplicemente occupandolo e mutandone in maniera irreversibile l'originaria destinazione. Infatti, essendo praticamente identica la somma che la p.a. deve pagare al privato sia che si comporti illecitamente, sia che segua scrupolosamente la procedura espropriativa, non può non giungersi alla conclusione che tale norma può in pratica indurre la p.a. ad evitare la strada, lunga e complessa, del procedimento ablatorio regolare, liquidando la questione in brevissimo tempo e senza rischi di annose controversie in sede civile ed amministrativa, con una «procedura» non prevista da alcuna legge ed anzi sicuramente contraria ad ogni legge vigente in materia, ma tuttavia economicamente priva di rischi per la p.a. ed acconcia ad eliminare, a spese del privato, ritardi ed inefficienze proprie della sola p.a. espropriante.

Nè deve dimenticarsi la circostanza che, comportandosi in maniera illecita, con la nuova norma diverrà impossibile di fatto controllare che il comportamento della p.a., palesemente illecito ed antigiusuriero ma di fatto parificato per un *factum principis* ad ogni effetto a quello lecito ed ossequioso del dettato legislativo, possieda di volta in volta la necessaria connotazione dell'imparzialità, connotazione che la Costituzione richiede alla medesima in ogni suo atto; anche per tale argomentazione, dunque, può ritenersi che la norma violi il principio costituzionale stabilito dall'art. 97 della Costituzione.

Del resto, alla luce di quanto detto sopra, non è neppure logico attendersi, sotto il profilo del «buon andamento» pure richiesto dalla Costituzione ai soggetti operanti nell'ambito della p.a., un aumento della produttività ed efficienza da parte di tali soggetti dopo l'insperato «premio» fornito loro della norma di cui si sospetta l'ellegittimità costituzionale proprio per comportamenti contrari alla correttezza ed alla legge.

P. Q. M.

Il tribunale, pronunciando in camera di consiglio, dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore ed ai Presidenti pro-tempore delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 16 febbraio 1996

Il Presidente: LOFOCO

96C0892

N. 610

*Ordinanza emessa il 20 aprile 1996 dalla pretura di Messina
sezione distaccata di S. Teresa di Riva, nel procedimento penale a carico di Impellizzeri Antonio*

Processo penale - Attività di indagine del pubblico ministero - Accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini - Lamentata omessa previsione di sanzione nel caso di mancato svolgimento - Compressione del diritto di difesa dell'imputato - Lesione del principio di non colpevolezza - Eccesso di delega. (C.P.P. 1988, art. 358).

(Cost., artt. 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 3; legge 16 febbraio 1987, n. 81, e art. 2, dir. 37).

IL PRETORE

Preso atto dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla difesa dell'imputato all'udienza dell'8 marzo 1996 ed illustrata con note depositate il 9 aprile successivo;

Rilevato che con essa si deduce il contrasto con norme costituzionali dell'art. 358 c.p.p. in quanto non preveda sanzioni processuali per l'inosservanza da parte del pubblico ministero dell'obbligo di acquisire elementi anche a favore dell'indagato;

Rilevato che l'eccezione viene mossa in relazione alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero;

Preso atto che, nella lista del pubblico ministero, non sono chieste altre prove oltre all'esame del consulente e quello dei querelanti;

Ritenuto pertanto che palesemente il pubblico ministero ha basato l'ipotesi accusatoria sulla verifica contabile del fatto oggetto di querela;

Preso atto del tenore letterale dell'incarico affidato al consulente, al quale veniva mandato di «accertare attraverso la documentazione in atti entità appropriazione effettuata da Impellizzeri, acquisendo in copia la documentazione attinente all'incarico ed esistente presso istituto Bancario Monte dei Paschi di Siena in Messina e/o Furci Siculo»;

Rilevato che, sotto tale forma, viene esplicitamente escluso dal campo di indagine il caso in cui nessuna appropriazione sia stata effettuata;

Retenuto pertanto che tale formulazione costituisce palese e testuale violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 358 c.p.p., di svolgere altresì accertamenti su fatti circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, dovendosi ritenere che preliminarmente alla quantificazione dell'approvazione fosse la verifica dell'an;

Ritenuto che l'inosservanza di disposizioni relative al procedimento è causa di nullità solo nei casi espressamente previsti dalla legge;

Ritenuto che nessuna previsione espressa di nullità è contemplata per il caso del pubblico ministero che non esegua indagini anche a favore dell'imputato;

Ritenuto che tale ipotesi non può nemmeno farsi rientrare nell'ambito delle nullità di ordine generale, *sub specie* lettera b) dell'art. 178 c.p.p., non attenendo essa né all'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (ma semmai alla sua concreta esplicazione) né alla sua partecipazione al procedimento;

Ritenuto che del pari non è sancita l'inutilizzabilità processuale, anch'essa legata a espressa previsione di un divieto di legge, degli atti di indagine che violino il dovere di acquisizione di prove a favore dell'imputato;

Dedotta da quanto sopra l'assenza nel nostro ordinamento di alcuna sanzione processuale conseguente alla violazione dell'art. 358;

Ritenuto pertanto che la norma in parola, in quanto *imperfecta*, appare *prima facie* contrastare:

a) con l'art. 24, secondo comma, Costituzione, essendo il diritto dell'imputato alla difesa espressamente esteso al procedimento e non al solo processo, e trovando esso proprio nell'obbligo del pubblico ministero di raccogliere anche le prove a favore dell'imputato la sua massima estrinsecazione, particolarmente nel procedimento pretorile ove quest'ultimo può essere citato a giudizio senza essere stato precedentemente avvisato della pendenza di indagini a suo carico sicché l'uso processuale di atti che non tengano conto del dovere predetto, attualmente consentito dall'ordinamento, impedirebbe la concretizzazione del predetto diritto inviolabile;

b) con l'art. 27, comma secondo, Costituzione, nella misura in cui essa non sanziona l'obbligo, che grava in primo luogo sul pubblico ministero, quale organo di giustizia, di considerare l'imputato innocente fino a sentenza definitiva, e dunque di assumere un comportamento di rigorosa neutralità per tutta la durata delle indagini;

c) con l'art. 76 Costituzione, in relazione all'art. 2 direttiva 3 della legge delega n. 81 del 1987, che non limita alla sola fase dibattimentale ma estende a tutto il procedimento la necessità di una partecipazione su base di parità di accusa e difesa, dalla quale discende, stante la mancanza in fase procedimentale di una reale possibilità per l'indagato di svolgere indagini in proprio, il dovere in capo al pubblico ministero di colmare la lacuna provvedendo anche alle attività negate alla difesa, dovere che, sprovvisto di sanzione processuale, è facilmente eludibile sicché è possibile che l'indagine prosegua nell'unico senso della verifica dell'ipotesi accusatoria e che gli effetti di tale indagine si riverberino sul dibattimento;

d) con l'art. 76 Costituzione, in relazione all'art. 2 direttiva 37 della legge delega n. 81 del 1987, che definisce potere-dovere del pubblico ministero l'acquisizione anche di prove a favore dell'imputato ciò volendo indicare l'assoluta mancanza in capo a tale organo di qualsiasi forma di discrezionalità in relazione all'esercizio o meno di tale attività, discrezionalità che di contro viene sostanzialmente concessa quando l'effetto della violazione non si riverbera in sanzione processuale;

Rilevato pertanto che la questione non risulta manifestamente infondata;

Rilevato che la stessa è pregiudiziale al fine di decidere il presente processo, perchè dall'eventuale dichiarazione di incostituzionalità potrebbe discendere l'inutilizzabilità o comunque l'irrelevanza processuale di atti di risolutiva rilevanza probatoria;

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 358 c.p.p., per contrasto con gli articoli 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 76 della Costituzione in relazione all'art. 2, direttive 3 e 37 della legge delega n. 81 del 1987, nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'inottemperanza dell'obbligo, da parte del pubblico ministero, di eseguire indagini anche a favore dell'imputato;

Dispone sospendersi il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e per la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Santa Teresa di Riva, addì 20 aprile 1996

Il pretore: CONTI

N. 611

*Ordinanza emessa il 16 aprile 1996 dal tribunale di Catanzaro
nel procedimento penale a carico di Sinopoli Salvatore*

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie custodia cautelare in carcere) - Istanza di revoca - Emissione del decreto di rinvio a giudizio - Impossibilità di controllo di merito, secondo il diritto vivente, sulla persistenza del requisito della «gravità indiziaria di colpevolezza» ai fini del mantenimento del regime cautelare - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Giudici del dibattimento - Prevista competenza sulle istanze di libertà dell'imputato (nella specie: richiesta di revoca della custodia cautelare) - Lamentata omessa previsione di attribuzione di tale potere decisorio a diverso ed autonomo organo giudicante - Denunciata incompatibilità sulla regudicanda principale - Irragionevolezza - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio del giudice naturale preconstituito per legge.

(C.P.P. 1988, artt. 299, 34, 279 e 299).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

1. — Sinopoli Salvatore trovasi in stato di custodia cautelare in carcere dal 29 ottobre 1994, per effetto di ordinanza 28 ottobre 1994 n. 1322/94 R.G.GIP (relativa a delitti di favoreggiamento aggravato) e di successiva ordinanza 4 novembre 1994, pari numero (relativa ai delitti di detenzione illegale aggravata di armi e materie esplosivi).

2. — Egli è stato rinviato a giudizio in data 26 ottobre 1995, per i delitti di detenzione di esplosivi, detenzione di più armi, ricettazione di arma proveniente dalla Svizzera, estorsione ed associazione mafiosa, indicati nel relativo decreto.

3. — In data 1° dicembre 1995 questo Tribunale, in sede di appello cautelare, ha revocato la ordinanza 28 ottobre 1994 (perché i delitti di favoreggiamento erano incompatibili con la più grave fattispecie associativa, assorbente, sul piano della specifica descrizione fattuale, le condotte ascritte), disponendo, limitatamente a tali contestazioni, la liberazione del Sinopoli ed ha riformato la ordinanza 4 novembre 1994 (perché la aggravante speciale risultava incompatibile con la citata contestazione associativa), mantenendo il regime custodiale ancorato ad esigenze di cautela sociale ricollegate alla contestata imputazione associativa.

4. — Nel contempo l'imputato era destinatario di una terza ordinanza cautelare per tutti i reati di cui al decreto dispositivo del giudizio (ad eccezione della contravvenzione sub 3, per il titolo di illiceità).

5. — Alla udienza dibattimentale del 2 aprile 1996 la difesa ha formulato istanza di revoca della ordinanza custodiale, argomentando che la scelta del pubblico ministero, di formulare la domanda cautelare nell'imminenza del rinvio a giudizio, da una parte e, l'impossibilità di sindacare la gravità indiziaria di colpevolezza, nel giudizio di impugnazione instaurato, necessitatamente, a rinvio a giudizio decretato, dall'altra, avevano finito per vanificare ogni esigenza difensiva di controllo sulla sostanziale legittimità del regime cautelare. Dopo aver citato il deliberato n. 71/96 della Corte Costituzionale, ha richiamato le ripetute istanze formulate dalla difesa a sostegno della rimessione in libertà del Sinopoli.

Il pubblico ministero, dopo aver ricostruito la cronistoria della posizione detentiva dell'imputato, ha chiesto il rigetto dell'istanza, in relazione alla consistenza della contestata condotta partecipativa associativa, indice di particolare pericolosità sociale.

Il tribunale ha riservato la decisione.

Entro il quinto giorno, affrontati i temi preliminari del giudizio, ha assunto informazioni sulla posizione processuale cautelare attuale, come da ordinanza 6 aprile 1996.

OSSERVA E RILEVA

1. — La questione.

Ritiene questo tribunale che la decisione sulla istanza di revoca *ex art.* 299 c.p.p. imponga un pieno giudizio (sul merito indiziario di tipo inquisitorio), e pertanto, allo stato del regime processuale, contrasti con la effettività delle sottese esigenze difensive e con la stessa naturalità e pienezza della funzione giurisdizionale propria del giudizio dibattimentale, nella sua indiscutibile connotazione accusatoria, sì da imporre il vaglio di costituzionalità.

Al profilarsi della questione convergono molteplici profili di illegittimità, emergenti a loro volta da una serie di pronunce costituzionali, sulla portata del giudizio preliminare, sulla effettività della difesa, sulla naturalità del giudice.

2. — La rilevanza della questione.

La misura cautelare è vigente, in parte, per effetto di ordinanza emessa in fase preprocessuale e, in parte, in virtù di ordinanza emessa in fase processuale preliminare, esattamente dopo la pronuncia del decreto dispositivo del giudizio (e, si intende, prima dell'inoltro degli atti al Tribunale).

La istanza di revoca è legittimamente formulata, in quanto espressione dell'intangibile diritto di difesa in materia di libertà personale, ed è ammissibile.

Occorre allora delibare preliminarmente la ammissibilità della istanza, perché attraverso tale verifica (positiva) passa la valutazione di rilevanza della questione.

A) Un primo profilo di inammissibilità si pone in relazione al decretato rinvio a giudizio.

Era diritto vivente che la pronuncia del decreto, in mancanza di allegazione di fatti sopravvenuti, idonei a modificare il contesto probatorio anteatto, costituisse un limite alla rivalutabilità, in sede incidentale, del requisito della gravità degli indizi di colpevolezza, tanto in relazione alla reputata assimilabilità tra il detto requisito e la decisione preliminare, implicante un apprezzamento in termini di elevata serietà e fondatezza della proposizione accusatoria e di prevedibilità di una futura affermazione di condanna.

Pertanto, in tema di provvedimenti riguardanti lo stato cautelare dell'imputato, poteva ineluttabilmente affermarsi che il decreto dispositivo del giudizio, come precludeva (in negativo) la proposizione e l'esame di ogni questione sul merito indiziario ad opera del cautelato, imponeva (in positivo) l'accoglimento (per di più singolarmente immotivato) di domanda cautelare formulata, legittimamente, dal pubblico ministero.

Ma la preclusione di ogni valutazione sui gravi indizi di colpevolezza dopo il rinvio a giudizio non è più operante.

L'orientamento minoritario di legittimità (sez. I, 11 luglio 1994, in CED n. 199297 e 26 ottobre 1994, ivi 200016) risulta, ora, confortato dalla pronuncia n. 71/96 della Corte costituzionale la quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale del disposto degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, a norma dell'art. 429 dello stesso codice, ha rinnegato la correttezza della regola di base, sulla portata dei poteri cognitivi e valutativi del giudice dell'udienza preliminare (ritenuti, per diritto vivente, notevolmente ampliati, specie dopo la modifica dell'art. 425 c.p.p., in relazione alla soppressione dell'aggettivo «evidente»).

Peraltro, ove si ritenesse non vincolante la estensiva portata del pronunciato, corre l'obbligo di sollevare la questione anche in relazione al disposto dell'art. 299 c.p.p., nella parte in cui risulta preclusa la legittima proposizione di istanza di revisione cautelare sul requisito probatorio in fase giudiziale.

B) Un secondo limite di ammissibilità si pone in relazione alla efficacia preclusiva di precedenti giudizi incidentali.

È noto che le ordinanze cautelari, qualora non siano state impugnate o siano esaurite le impugnazioni di merito e di legittimità espressamente previste dalla legge, diventano definitive e irrevocabili allo stato degli atti.

La situazione va più correttamente definita come di «preclusione incidentale».

La sostanza è chiara.

In virtù del principio di irrevocabilità dei provvedimenti giurisdizionali, ricavato dall'art. 649 c.p.p. (cd. *ne bis in idem*), in coordinamento con un latente principio di economia processuale (per il quale la funzione non può essere sollecitata più di una volta su di una questione incidentale, anche in materia di libertà personale), la richiesta di revoca deve ritenersi inammissibile allorché si basi su censure che investano gli indizi originariamente posti a base del provvedimento restrittivo e rimasti immutati nella loro valenza.

Nel caso in esame, sono definitivi entrambi i giudizi, sia quello, di appello, avverso la ordinanza 4 novembre 1994, sia quello, di riesame, avverso l'ordinanza 1° dicembre 1995 (cfr. attestato in atti). Ma la attestata definitività non ha acquistato efficacia preclusiva incidentale, perché il tema si sposta sull'interesse alla decisione.

la pronuncia incide sulla legittimità (sostanziale) della seconda ordinanza, rispetto ad un quadro indiziario, che non è stato oggetto di decisione né esplicita né implicita, in quanto il giudice del riesame ha fatto valere la preclusione in virtù di rinvio a giudizio addirittura preesistente;

la pronuncia incide sulla legittimità (sostanziale) della prima ordinanza, mantenuta in vita per esigenze cautelari connesse alla contestata associazione (e rivedibili, ove il giudizio fosse favorevole al richiedente);

in ogni caso, la pronuncia incide sui presupposti del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione.

C) Risulta altresì soddisfatto l'onere, gravante sulla parte richiedente, di indicazione del «fatto nuovo» identificabile in ogni elemento, sostanzialmente o processualmente inficiante le condizioni in base alle quali era stato emesso il provvedimento e consistente in un dato sopravvenuto oppure preesistente e non conosciuto o valutato dal giudice, oppure conseguente ad una modifica della situazione processuale, anche in relazione ai presupposti o condizioni di legge.

Pertanto anche la innovazione della situazione *in iure*, per effetto di modifica normativa, di legge o di incidente costituzionale, legittima la istanza.

In conseguenza della pronuncia n. 71/96 della Corte costituzionale, resta integrato il requisito di novità a sostegno dell'istanza di revoca in esame.

D) La istanza di revoca andrebbe, pertanto, decisa nel merito, non essendo preclusa né dal decretato rinvio a giudizio, né dai pronunciati di impugnazione cautelare, ed essendo assistita dal requisito della «novità».

Il controllo deve essere sostanziale.

A tal fine, occorre stabilire in base a quali elementi ed in relazione all'esame di quali atti essa debba essere decisa.

Il giudice, investito della richiesta di revoca della misura cautelare, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., non è tenuto, né facultizzato, ad assumere prove, né d'ufficio né su richiesta di parte, ma deve decidere necessariamente sulla base degli atti a sua disposizione (Cass., 22 gennaio 1992, Galiazzo, CED Cass., n. 89497).

L'art. 279 c.p.p. non prevede espressamente l'inserimento degli atti investigativi, ma non è condivisibile che il giudice possa e debba utilizzare soltanto gli atti integranti il fascicolo dibattimentale (allo stato quelli allegati *ex artt.* 431 e 432) ed eventualmente quelli allegati dalle parti nelle rispettive richieste.

Ai fini della decisione sullo *status libertatis* dell'imputato il giudice del dibattimento può conoscere ed avvalersi degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. (Cass., 30 giugno 1993, Delli Getti, Arch. n. proc. pen., 1994, 573).

Senonché l'accesso a tali atti, necessariamente integrale, prospetta seri problemi di legittimità costituzionale.

3. — La non manifesta infondatezza della questione.

È necessario che il subprocedimento cautelare consenta un pieno controllo inquisitorio, possibile soltanto attraverso l'esame delle risultanze investigative.

Ma la fase processuale accusatoria, propria del giudizio dibattimentale, non tollera valutazioni di tipo inquisitorio, sia pure incidentali.

Del tutto insufficienti sono i dati probatori ricavabili dagli atti facenti parte del fascicolo formato *ex art.* 431 c.p.p. (in effetti, i soli atti irripetibili attengono al possesso di armi e materie esplodenti) nonché *ex art.* 432 c.p.p., posto che la ordinanza cautelare non può far testo, essendo essa oggetto di censura e risultando sindacabile nel merito.

Orbene, poiché soltanto attraverso l'esame degli atti investigativi può essere effettuato un controllo di merito sulla persistenza del requisito di gravità indiziaria di colpevolezza e poiché tale controllo compromette, radicalmente, la terzietà e la necessaria neutralità del giudice, chiamato per legge a decidere sull'istanza, come si desume dalle numerose pronunce costituzionali intervenute sui profili di illegittimità dell'art. 34 del codice di rito, in specie circa la compatibilità dibattimentale del giudice che si sia pronunciato, consistentemente, in materia cautelare, emerge un motivo ulteriore di illegittimità del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 c.p.p., nella parte in cui attribuisce la competenza decisoria sulle istanze *de libertate* al giudice del dibattimento che determina, inevitabilmente, una manifesta incompatibilità decisoria sulla regiodicanda principale.

La valutazione cautelare, investendo, sia pure attraverso un giudizio di tipo indiziario (posto che ai sensi dell'art. 273 c.p.p. la prima condizione generale per l'emissione di misure cautelari personali è l'apprezzamento di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato), il contenuto della imputazione, non può considerarsi meramente processuale e comporta la cognizione di elementi che, sebbene formalmente non utilizzabili, è idonea a determinare un pregiudizio che mina la imparzialità della decisione conclusiva, dal momento che gli indizi sorreggono una probabile fondatezza della accusa.

Ribadito che occorre sindacare un giudizio di merito (sia pure prognostico ed allo stato degli atti) ne consegue che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato «è o può apparire condizionata dalla forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

La questione, così prospettata, si pone in contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, apparendo manifestamente irragionevole che un sistema garantistico, improntato alla tutela dei diritti in contesa processuale, sopporti un'incontrollabile protrazione del regime cautelare custodiale e precluda il giudizio sul merito della misura cautelare, attraverso il quale il diritto di difesa si esplica, e non preveda ancora il rispetto della naturalità del giudice, garantita invece soltanto attraverso l'attribuzione, in via esclusiva, della decisione sulle istanze *de libertate*, fino alla conclusione del primo grado del giudizio, al giudice per le indagini preliminari, quale giudice di garanzia e di cognizione inquisitoria.

La formulazione del disposto dell'art. 279 c.p.p. non deve intendersi in senso formale.

Invero, se è indiscutibile che il processo pende attualmente dinnanzi a questo Tribunale, è anche indubitabile che il collegio non dispone degli atti necessari a decidere sulla libertà personale, conoscibili soltanto ed esclusivamente dal giudice per le indagini preliminari, che pertanto, ai fini dell'incidente *de libertate*, deve intendersi «giudice che procede», in quanto, con piena armonizzazione sistematica, l'unico «naturalmente abilitato» e «compatibile» ad operare un giudizio che resta di tipo inquisitorio e prognostico.

4. — Per effetto della prospettata questione gli atti inerenti al procedimento incidentale vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

È fatto ordine alla cancelleria di curare gli adempimenti di rito, con notifica all'imputato e, quanto agli altri destinatari, anche mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto, tanto, per la urgenza della delibazione in materia di libertà personale.

È sospesa ogni decisione nel procedimento incidentale.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio le questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 299 c.p.p., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, preclude, dopo il decretato rinvio a giudizio, la proposizione e l'esame della istanza di revoca della misura cautelare fondata sulla persistenza del requisito della «gravità indiziaria di colpevolezza» ai fini della legittimità della ordinanza cautelare, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

*del combinato disposto degli artt. 34, 279 e 299 c.p.p., nella parte in cui attribuisce la competenza decisoria sulle istanze *de libertate* al giudice del dibattimento, in luogo di diverso ed autonomo giudice, così determinando una manifesta incompatibilità sulla regudicanda principale, in relazione agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione;*

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata, nei modi prescritti, al pubblico ministero, all'imputato, ai difensori e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Catanzaro, addì 16 aprile 1996.

Il presidente: BAUDI

I giudici: TARANTINO - ZANOBINI

N. 612

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal tribunale di Ragusa
nel procedimento civile vertente tra Pelligra Francesco e il comune di Vittoria*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illegittimo - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, sesto comma e successive modificazioni).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1702 r.g. aff. contenz. civ. del 1993 promosso da Pelligra Francesco rappresentato e difeso dall'avv. Saverio La Grua, attore, contro il comune di Vittoria in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Biscari, convenuto;

Ritenuto che la causa è stata posta in deliberazione all'udienza dell'8 febbraio 1996;

Letti gli atti e sentito il relatore;

Considerato che oggetto della controversia, è il risarcimento del danno per illegittima occupazione del fondo (con sua successiva radicale trasformazione) da parte della p.a. convenuta;

Considerato che la determinazione del danno è oggi regolata dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, siccome modificato dall'art. 1 comma 65 legge 28 dicembre 1995, n. 549, e però deve dubitarsi della sua conformità ai precetti costituzionali.

Sino alla citata innovazione l'art. 5-bis concerneva l'indennità di esproprio per le aree edificabili (fino all'emanazione di un'organica disciplina di tutte le espropriazioni) secondo criteri non vantaggiosi per il privato rispetto al valore di mercato.

Questo sistema è stato inopinatamente esteso agli effetti dell'occupazione cd. acquisitiva, istituto ormai consolidato di origine giurisprudenziale (Cass. S.U. 26 febbraio 1983 n. 1464, Cass. S.U. 10 giugno 1988 n. 3940, Cass. 11 luglio 1990 n. 7210) di cui il legislatore ha preso atto per la prima volta con l'art. 11 legge 30 novembre 1990, n. 413, in tema di tassabilità, quali plusvalenze, delle somme percepite dal soggetto passivo dell'occupazione. Orbene, l'applicazione dell'art. 5-bis, cit. al risarcimento del danno *de quo* impone il primo luogo un attento rilievo esegetico poiché il primo comma prevede la decurtazione del 40% della liquidazione calcolata secondo i parametri ivi stabiliti ma che il privato può evitare (secondo comma) mediante la cessazione volontaria del bene alla p.a.

Non è controvertibile che questa seconda evenienza è estranea all'ipotesi dell'occupazione cd. acquisitiva per l'inconcepibilità logico-giuridica — oltre che di fatto — di un atto di adesione all'altrui illecito: adesione che, nell'ambito dell'espropriazione, ha una propria concreta *ratio*: da un lato garantendo il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) inciso dall'interesse pubblico, dall'altro assicurando alla p.a. la rapida definizione del procedimento ablatorio.

Nei superiori termini il secondo comma dell'art. 5-bis cit. è senza dubbio «incoerente» riguardo l'oggetto della presente controversia, per la quale resta applicabile soltanto il primo comma con la conseguente cospicua riduzione del *quantum debeatur*.

In tal senso non è manifestamente infondato affermare la violazione dell'art. 3, comma primo, Costituzione.

Sono infatti disomogenee e non equiparabili la posizione del privato che subisce l'atto illecito della p.a. e quella del soggetto passivo dell'espropriazione, il cui interesse è di certo tutelato proprio dal rigoroso modello dell'azione amministrativa che si snoda, è noto, in puntuali adempimenti suscettibili di controllo giurisdizionale: laddove il diritto di proprietà del primo risulta arbitrariamente denegato salva, per i principi generali del codice civile, la sua forzosa monetizzazione.

È così evidente che l'occupazione cd. acquisitiva penalizza due volte il soggetto privato: con la perdita delle garanzie implicite nel sistema ablatorio e con l'impossibilità di conseguire la stessa misura del ristoro spettante — per sua insindacabile volontà — al soggetto passivo dell'esproprio.

In definitiva, il profilo di illegittimità dedotto investe la regola di giudizio o norma (per tutti, Crisafulli, *Disposizione e norma*, Enc. Dir. vol. XIII, pag. 195) di cui al combinato dei commi primo, secondo e sesto dell'art. 5-bis cit.;

Ritenuto che la questione è rilevante per quanto anziosservato;
Provvedendo d'ufficio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi primo, secondo e sesto, legge 8 agosto 1992 e succ. mod. secondo l'interpretazione in premessa con riferimento all'art. 3, comma primo della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del tribunale civile il 21 febbraio 1996.

Il presidente: CORDARO

96C0895

N. 613

*Ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal tribunale di Ragusa
nel procedimento civile vertente tra Alfieri Giovanni ed altri e il comune di Vittoria*

Espropriazione per pubblica utilità - Criterio per la determinazione delle indennità espropriative per la realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri enti pubblici (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato, con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento) - Estensione di detto criterio di valutazione anche alla misura dei risarcimenti dovuti in conseguenza di illegittime occupazioni acquisitive - Ingiustificata deroga al principio civilistico dell'integrale risarcimento del danno da parte dell'autore dell'illecito - Irrazionale e ingiustificata equiparazione delle espropriazioni regolari e delle ablazioni *sine titulo*.

(Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo, sesto comma e successive modificazioni).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1957 r.g. aff. contenz. civ. del 1994 promossa da Alfieri Giovanni + 2, rappresentanti e difesi dall'avv. Giuseppe Picci, attori, contro il comune di Vittoria in persona del sindaco *pro-tempore*, contumace, convenuto;

Ritenuto che la causa è stata posta in deliberazione all'udienza dell'8 febbraio 1996;

Letti gli atti e sentito il relatore;

Considerato che oggetto della controversia è il risarcimento del danno per illegittima occupazione del fondo (con sua successiva radicale trasformazione) da parte della p.a. convenuta;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. 612/1996).

96C0896

N. 614

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1996 della Corte costituzionale
nel procedimento penale a carico di Rombi Gennaro*

Reati militari - Rifiuto reiterato del servizio militare per motivi di coscienza - Previsione dell'esonero soltanto alla espiazione della pena inflitta per il secondo reato - Conseguente ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per lo stesso fatto - Incidenza sui diritti di coscienza, sui principi di uguaglianza, di libertà di fede religiosa e di libertà di pensiero - Questione sollevata dalla Corte innanzi a se stessa con ordinanza n. 183/1996 nel corso del giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza n. 529/95 dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Roma.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 19 e 21).

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Rombi Gennaro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Roberto Lorenzini e Mauro Mellini per Rombi Gennaro, e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma risultante dal combinato disposto degli articoli 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nonché al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in cui si prevede «che, a fronte della concessione di ufficio della sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo reato»;

che l'ordinanza suddetta è stata pronunciata nel corso di un processo penale a carico di persona precedentemente condannata alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione condizionale della stessa, per il reato di «rifiuto totale» del servizio militare di leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972), persona imputata dello stesso delitto in relazione a una nuova chiamata alle armi, anch'essa disattesa per i medesimi motivi, dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza;

che il giudice rimettente — respinte come manifestamente infondate diverse e più ampie questioni di costituzionalità, prospettate dalla difesa dell'imputato — ha invece dato seguito all'istanza del pubblico ministero affinché venisse investita questa Corte della sollevata questione di legittimità costituzionale, esclusivamente in relazione all'ipotesi di nuovo processo per il reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972, nel caso di precedente condanna per il medesimo reato, con pena condizionalmente sospesa in assenza di richiesta dell'imputato;

che, soltanto in relazione all'eventualità da ultimo indicata, si sostiene nell'ordinanza che — qualora la persona che rifiuta il servizio militare perseveri nel suo atteggiamento — la sospensione condizionale si traduce in un danno per il condannato non riconducibile alla sua condotta ma imputabile esclusivamente alla volontà del giudice: danno consistente in ciò, che l'esonero dalla prestazione del servizio militare (previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 come conseguenza dell'espiazione della pena disposta dalla sentenza di condanna per il rifiuto del servizio militare), a causa della sospensione della pena, non potrebbe operare in conseguenza della condanna per il primo rifiuto, ma opererebbe solo in seguito a una seconda sentenza di condanna che, irrogando una nuova pena, disponesse per conseguenza anche la revoca del «beneficio» precedentemente concesso;

che, in tal modo, l'effetto dell'esonero, previsto dall'art. 8, terzo comma, per evitare la «spirale delle condanne», conseguirebbe contraddittoriamente dopo due (o tre: nel caso dell'art. 164, quarto comma, del codice penale) sentenze di condanna aventi, come effetto, il cumulo delle pene;

che tale sopraesposta disciplina dell'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva, in relazione all'ipotesi di precedente condanna per il rifiuto del servizio militare medesimo con pena condizionalmente sospesa ad iniziativa del giudice, è apparsa al giudice rimettente di dubbia costituzionalità per violazione *a)* dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto essa presupporrebbe, ai fini dell'esonero, un'ulteriore condanna e un ulteriore prolungamento della pena — rispetto al caso in cui il beneficio della sospensione condizionale non fosse concesso —, nonché *b)* degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto il prolungamento della pena necessario ai fini dell'esonero potrebbe apparire ingiustificato dal punto di vista della finalità rieducativa, tenuto conto che esso deriverebbe, in definitiva, non da un comportamento di colui che rifiuta il servizio militare ma da un atto (la decisione giudiziale) del tutto indipendente dalla sua volontà;

che, per tali motivi, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma ha ritenuto la questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante, investendo perciò questa Corte del suo esame;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la predetta ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma solleva il dubbio circa la legittimità costituzionale della disciplina sopra detta — con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta dall'imputato — in quanto consente plurime condanne di colui che, avendo rifiutato il servizio militare di leva, persiste nel rifiuto a fronte di nuove chiamate alle armi;

che tale prospettazione presuppone, più in generale — in tutti i casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna per prima irrogata non segua l'espiazione della pena —, la possibilità di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio militare, possibilità che nel caso in esame nel giudizio *a quo* riguarda l'ipotesi in cui la mancata espiazione della pena irrogata per la prima volta dipenda dalla concessione d'ufficio della sospensione condizionale;

che tale possibilità appare di dubbia conformità alla Costituzione, sotto diversi profili, in particolare *a)* per violazione dell'art. 3, sotto il profilo della razionalità, in quanto contraddice la *ratio* dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, all'evidenza rivolto ad evitare quella «spirale delle condanne» che in varie circostanze (a iniziare dalla sentenza n. 409 del 1989) questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima e *b)* per violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21, i quali apprestano — secondo la giurisprudenza di questa Corte, a iniziare dalla sentenza n. 467 del 1991 — una protezione costituzionale ai cosiddetti «diritti della coscienza», in quanto la possibile comminazione di plurime condanne e pene può condurre a una permanente pressione morale in vista di un mutamento coatto della coscienza individuale;

che esiste un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice rimettente e la questione di costituzionalità nascente dai dubbi di costituzionalità ora indicati circa la normativa più generale, sicché la risoluzione della seconda è logicamente pregiudiziale alla risoluzione della prima;

che, d'altra parte — come già osservato fin dall'ordinanza n. 100 del 1970, a proposito delle questioni di costituzionalità relative a ipotesi di disparità di trattamento, ma con affermazione suscettibile di estensione a tutti i casi in cui una questione ne implica un'altra logicamente prioritaria (ordinanza n. 230 del 1975 e sentenza n. 179 del 1976) —, il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite.

P. Q. M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui consente la ripetuta sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già condannato per i fatti ivi previsti, in riferimento agli articoli 2, 3, 19 e 21 della Costituzione;

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;

Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996

Il presidente: FERRI

Il redattore: ZAGREBELSKY

96C0897

N. 615

*Ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal pretore di Macerata
nel procedimento penale a carico di Rossi Sandro*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Rifiuti tossici - Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi - sottrazione alla disciplina sanzionatoria dello smaltimento di sostanze inserite nei listini ufficiali delle camere di commercio - Reiterazione a catena dei decreti-legge non convertiti in assenza del presupposto della necessità ed urgenza - Violazione del principio di legalità e della riserva di legge in materia penale.

(D.-L. 8 gennaio 1996, n. 8, art. 12, quarto comma).

(Cost., artt. 24 e 77).

IL VICE PRETORE

Rilevato che:

a) il d.m. 8 gennaio 1996 n. 8 è l'ultimo di una lunga serie di provvedimenti normativi reiterati nell'arco di ben due anni circa, con contenuto sostanzialmente immutato e senza mai essere convertiti in legge dello Stato; l'abnorme lasso di tempo attraverso il quale si è protratta siffatta disciplina normativa in materia di riutilizzo dei residui e di smaltimento dei rifiuti, si pone in contrasto in materia eclatante con il requisito dell'urgenza richiesta dall'art. 77 della Costituzione quale presupposto imprescindibile per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge; né è dato ravvisare più alcun carattere provvisorio e siffatto modo di legiferare, poiché lo stucchevole reiterarsi dei decreti-legge sulla materia appare destinato a sostituirsi surrettiziamente alla legge ordinaria, con ciò violandosi altresì il primo comma dell'art. 77 della Costituzione;

b) le sostanze oggetto del presente procedimento sono suscettibili di essere qualificate come residui destinati al riutilizzo e quindi soggette alla disciplina differenziata prevista dal d.-l. n. 8/1996, ivi compresa la disposizione di cui all'art. 12, quarto comma, che introduce una causa di non punibilità per chiunque, fino al 7 gennaio 1995, abbia commesso un fatto previsto come reato dal d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modifiche ed integrazioni nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 26 gennaio 1990 ovvero di norme regionali;

c) orbene, gran parte delle disposizioni di detto decreto ministeriale è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del 30 ottobre 1990 n. 512 sotto il profilo della illegittima interferenza con competenze costituzionalmente garantite alle regioni e alle province autonome, essendo state tali disposizioni adottate senza la dovuta copertura legale e con un atto (decreto ministeriale) inidoneo a validamente porre norme diverse da quelle tecniche generali;

d) successivamente, peraltro, il contenuto normativo del d.m. 26 gennaio 1990 è stato recepito e, per così dire, «legificato», col d.-l. n. 8/1996, all'art. 12, quarto comma, sicché deve ritenersi, senza possibilità di interpretazione, che la causa di non punibilità è subordinata all'osservanza delle disposizioni del decreto ministeriale, ivi comprese quelle già dichiarate illegittime con la pronuncia 30 ottobre 1990 della Corte costituzionale;

e) ne consegue che, attualmente, il legislatore esige, da parte degli imputati che intendano avvalersi della speciale scriminante, una condotta di fatto inesigibile perché inattuabile: è logico, difatti, presumere che nessun soggetto interessato si sia fatto parte diligente nell'ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale annullato dalla Corte costituzionale nelle more del vuoto normativo venutosi a creare prima del recepimento di dette disposizioni nell'ambito dei provvedimenti urgenti in materia di rifiuti; in ogni caso, non sussisteva alcun obbligo giuridico di ottemperarvi, sicché appare del tutto irragionevole esigere, ora per allora, un comportamento cui l'imputato non era tenuto e che, dunque, non ha attuato in perfetta buona fede, quantomeno precedentemente all'entrata in vigore del primo della serie di decreti culminata col d.-l. n. 8/1996;

f) ciò si traduce in una sostanziale violazione del diritto di difesa dell'imputato, non posto in grado di dimostrare l'esistenza dell'esimente speciale e dunque di avvalersene.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti e, tanto, solleva d'ufficio questioni di legittimità costituzionale del d.-l. 8 gennaio 1996 n. 8 in relazione all'art. 77 della Costituzione, nonché dell'art. 12, quarto comma, di detto decreto in relazione all'art. 24 della Costituzione, sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la stessa venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Il vice pretore: BERTINI

96C0898

N. 616

Ordinanza emessa il 4 aprile 1996 dal giudice istruttore del tribunale di Varese nel procedimento civile vertente tra Terziroli Anna ed altre e la s.p.a. Banca Commerciale Italiana ed altra

Obbligazioni in genere - Fideiussione per obbligazioni future o condizionali - Fideiussioni bancarie ad importo illimitato (c.d. fideiussioni *omnibus*) - Validità ed efficacia dei rapporti fideiussori sorti in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Sostituzione (art. 10) del testo della norma impugnata, con previsione per l'obbligazione futura della determinazione di un importo massimo garantito - Disparità di trattamento a seconda della data di stipulazione del contratto - Lesione della tutela del risparmio.

(C.C., art. 1938).

(Cost., artt. 3 e 47, primo comma).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva che precede, osserva:

A) con atto di citazione in data 10 ottobre 1995 Terziroli Anna, Luciana, Carla e Franca hanno citato in giudizio la s.p.a. Comit Factoring e la Banca Commerciale Italiana, affinché fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni *omnibus* rilasciate dalle attrici in favore della S.a.s. Terziroli (in data antecedente alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154), perchè aventi un oggetto in determinato ed indeterminabile, per il carattere potestativo delle stesse ed infine per contrasto con l'art. 10 della citata legge sulla trasparenza bancaria, da applicarsi al caso concreto stante il suo carattere interpretativo e non innovativo;

B) le società convenute, pur avendo riconosciuto che le fideiussioni impugnate erano ad importo illimitato, hanno peraltro concluso per la loro validità in relazione al carattere innovativo della legge n. 154/1992 e alla conseguente inapplicabilità con efficacia retroattiva dell'art. 10 e tenuto conto della determinabilità per *relationem* dell'oggetto dell'obbligazione;

C) nel corso dell'udienza del 12 gennaio 1996 le attrici hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 c. c., così come interpretato dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 25 agosto 1992 n. 9839), per violazione dell'art. 3 Cost., poichè si realizzerebbe una disparità di trattamento tra fideiussore e fideiussore stante il fatto che le fideiussioni *omnibus* sono oggi vietate dalla legge n. 154/1992 e che peraltro perdurano tuttora gli effetti di quelle rilasciate in epoca antecedente alla entrata in vigore della predetta legge;

D) prima della promulgazione della legge sulla trasparenza bancaria si erano manifestati due orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sulla validità della c.d. fideiussione *omnibus* per cui:

1) secondo l'orientamento minoritario, le fideiussioni per importi illimitati dovevano essere considerate nulle, poichè ad oggetto indeterminato e neppure determinabile e per la profonda ingiustizia — sul piano morale e materiale — di un contratto in cui la entità dell'obbligazione del garante poteva essere conosciuta da quest'ultimo solo nel momento in cui la banca chiudeva i rapporti con il cliente garantito. Ad avviso dei sostenitori di tale teoria non si poteva neppure parlare di una determinabilità per *regolationem*, posto che l'art. 1346 c.c. richiede che l'oggetto del contratto sia determinabile *ex ante* e non *ex post*, cioè richiede che fin dall'inizio vengano fissati i criteri attraverso i quali poterne determinare l'oggetto.

Si sottolineava, altresì, da parte di tale corrente interpretativa, il fatto che la determinazione dell'oggetto del contratto (e cioè di un elemento essenziale dello stesso) veniva così rimessa al totale arbitrio di una delle parti, ovvero alla parte contrattuale più forte;

2) diversamente, per la opinione dominante seguita dalla stessa Corte di cassazione (Cass. civ. 21 gennaio 1992 n. 863, Cass. civ. 17 ottobre 1991 n. 10945, Cass. civ. 18 marzo 1991 n. 2890, Cass. civ. 15 marzo 1991 n. 2790, Cass. civ. 20 luglio 1989 n. 3388...) le fideiussioni *omnibus* dovevano ritenersi perfettamente valide, attesa la determinabilità dell'oggetto del contratto per *relationem* e la sua applicabilità ai rapporti banca-cliente garantito, tenuto conto della possibilità, riconosciuta dall'art. 1349 c.c., di affidare la determinazione dell'oggetto a soggetti estranei al contratto, ed infine del fatto che non poteva parlarsi di rimessione all'arbitrio della banca, in virtù dei severi sistemi di controllo e delle rigide norme di regolamentazione dell'attività di credito;

3) con la legge 17 febbraio 1992 n. 154, così come si evince dai lavori preparatori della stessa, si è voluto risolvere il preesistente conflitto dottrinario-giurisprudenziale relativo alla validità delle fideiussioni ad importo illimitato, dando altresì attuazione ad un inderogabile principio di ordine pubblico (così come ebbe a dire il rappresentante del Governo nell'ambito della seduta del 23 gennaio 1992 avanti la Commissione senatoriale) e bandendo così dal nostro sistema le garanzie per importo non determinato o non determinabile *ex ante*.

Si è così recepito l'orientamento *sub 1*);

E) Nel corso della seduta della VI Commissione Permanente del 26 settembre 1990 è stato espressamente dichiarato che un elemento importante della nuova legge è costituito dalla «... soppressione delle c.d. fideiussioni *omnibus*, intento ribadito e rafforzato dalla interpretazione autorevole per la quale con l'art. 10 si era raggiunto ... l'obiettivo condiviso da tutti di evitare le fideiussioni *omnibus*».

F) la legge n. 154/1992 non contiene alcuna disposizione transitoria diretta a disciplinare la sorte di quei rapporti fideiussori ad importo illimitato sorti antecedentemente alla sua entrata in vigore, ma i cui effetti sopravvivono alla data del 9 luglio 1992 (giorno di acquisizione di efficacia vincolante dell'art. 10);

G) sorge pertanto il problema di verificare se la predetta legge sia applicabile anche, a tali rapporti e, — a seconda della risposta data al precedente quesito —, se non sia manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 c.c., così come affermato dalla difesa delle attrici.

Relativamente al primo problema, la dottrina e la giurisprudenza hanno seguito due opposti orientamenti:

a) il primo ha ravvisato nell'art. 10 della legge n. 154/1992 una norma di carattere interpretativo poichè, diversamente ragionando, continuerebbero a sussistere quei problemi cui la legge citata voleva porre fine e non si darebbe così attuazione piena alla *volutas legis* di «porre fine al dibattito giurisprudenziale-dottrinario concernente le fideiussioni *omnibus*»;

b) il secondo orientamento ha viceversa riconosciuto all'art. 10 carattere innovativo e perciò, *ex art. 11 disp. prel. c.c.*, non può regolamentare i rapporti in corso alla data del 9 luglio 1992, perchè comporterebbe una applicazione retroattiva della norma.

A questo proposito, pur rilevando che la legge sulla trasparenza bancaria si è posta nell'alveo di quella corrente dottrinarie e giurisprudenziale che, prima della novella, riteneva nulle per i motivi sopra indicati le fideiussioni ad importo illimitato, si deve rilevare che la Suprema Corte di cassazione ha, con propria sentenza n. 9839 del 25 agosto 1992, aderito al filone dottrinario da ultimo indicato;

H) Seguendo quest'ultima interpretazione, come vorrebbe la difesa dei creditori, sorge nuovamente la questione, vivacemente dibattuta in dottrina e giurisprudenza fino alla data del 9 luglio 1992 e di cui in precedenza si è dato succintamente conto, circa la validità delle fideiussioni ad importo illimitato.

Ritiene questo giudice di dover aderire a questo proposito alla teoria maggioritaria, secondo la quale, prima della entrata in vigore della legge n. 154/1992, le fideiussioni ad importo illimitato erano valide ed efficaci, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle attrici appare non manifestamente infondata.

Si osserva infatti che, nonostante dalla data del 9 luglio 1992, siano vietate le fideiussioni *omnibus*, continuano ad esplicare i propri effetti quelle antecedentemente stipulate.

Questo effetto è dovuto alle caratteristiche particolari della fideiussione, che si presenta come un contratto con il quale (come correttamente evidenziato da una parte della dottrina) si mira a soddisfare una esigenza di sicurezza e di garanzia che non si esaurisce istantaneamente, ma che all'opposto è destinata a durare nel tempo.

La prestazione del fideiussore non si identifica con il solo pagamento in luogo del debitore, ma consiste nel dare al creditore nel tempo (e cioè anche dopo la entrata in vigore della legge n. 154/1992) la possibilità di poter contare su una ulteriore garanzia patrimoniale.

Il contratto di fideiussione *omnibus* continuerebbe così ad esistere, nonostante la sua espressa esclusione dall'ordinamento ad opera della legge n. 154/1992, nei confronti di quei soggetti che hanno stipulato il contratto fino all'8 luglio 1992.

Tale caratteristica fa sì che non sia possibile tracciare una linea netta di demarcazione tra fattispecie regolate dalla novella e casi già regolati dall'originario testo dell'art. 1938 c.c., e pertanto sopravvivono, all'interno di un ordinamento in cui è ormai vietata la fideiussione *omnibus*, garanzie illimitate e trattamenti diversificati di casi analoghi.

Si determina così un contrasto di siffatte situazioni con l'art. 3 della Costituzione, poichè ad identiche situazioni corrispondono regolamentazioni diverse e la situazione che ne deriva è meritevole di essere presa in esame alla stregua dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 c.c. nella interpretazione giurisprudenziale dominante, che ritiene valida ed operante la predetta norma nella sua ordinaria applicazione anche dopo la entrata in vigore della legge n. 154/1992, e gli artt. 10 e 11 della citata legge, tutte disposizioni che, nella interpretazione giurisprudenziale, sono ritenute inapplicabili ai rapporti fideiussori instaurati anteriormente alla legge n. 154/1992 ed i cui effetti permangono dopo la entrata in vigore della predetta legge.

Tutto questo con riguardo agli artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione, la cui portata va verificata anche in rapporto al caso dinanzi esposto.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 il procedimento n. 1370/1995 di questo tribunale va, pertanto, sospeso e gli atti vanno rimessi, dopo gli adempimenti di rito indicati in dispositivo, alla Corte costituzionale, per quanto di sua competenza a norma degli artt. 134 e seguenti della Costituzione.

P. Q. M.

Il tribunale di Varese sospende il giudizio identificato nella parte motiva che precede ed ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale, per l'esame delle ragioni esposte in motivazione;

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della Cancelleria, notificata alle parti interessate al giudizio e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Varese, il 4 aprile 1996.

Il presidente e relatore: VIGNA

N. 617

*Ordinanza emessa il 4 marzo 1996 dalla corte d'assise di Reggio Calabria
nel procedimento penale a carico di Piromalli Giuseppe ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un imputato - Accoglimento del giudice del dibattimento sulla base di materiale probatorio acquisito dal p.m. nel corso delle indagini preliminari - Incompatibilità ad esercitare, nel prosieguo, le proprie funzioni - Omessa previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe già esaminate dalla Corte costituzionale - Lesione del principio di imparzialità e obbiettività del giudice - Richiamo ai principi espressi nella sentenza n. 432/1995.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE D'ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza.

PREMESSO IN FATTO

che questa Corte nell'attuale composizione personale, su richiesta del p.m. presso la d.d.a. di Reggio Calabria, ha emesso in data 2 marzo 1996 ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Piromalli Giuseppe e Musolino Rocco, siccome imputati, nell'ambito del procedimento penale n. 1/1996 r.g. Assise, del delitto di omicidio aggravato in danno di De Stefano Giorgio;

che nel corso dell'odierna udienza dibattimentale il p.m. ha sollecitato la Corte a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che ha irrogato al medesimo imputato nei confronti del quale si svolge il giudizio una misura coercitiva;

che le difese si sono rimesse alla giustizia;

OSSERVA

Preliminarmente è da rilevare che l'emissione della misura cautelare in carcere nei confronti degli imputati è da ritenersi provvedimento assolutamente doveroso per questa Corte, una volta riscontrata la ricorrenza dei presupposti di legge per la sua emissione, atteso l'inequivoco disposto dell'art. 279 c.p.p., che individua nel giudice che procede quello competente all'emissione (o alla revoca) del titolo custodiale.

Il p.m., partendo a questo dato fattuale, assume che, sebbene la situazione rappresentata non sia annoverata dall'art. 34 c.p.p. tra quelle danti luogo ad una incompatibilità del giudice dibattimentale ad esercitare le proprie funzioni, tuttavia il fatto che lo stesso sia stato posto in condizione di conoscere per il tramite della richiesta del p.m. materiale probatorio che avrebbe dovuto avere legittimo ingresso soltanto attraverso l'istruzione dibattimentale e soprattutto abbia, sulla base di tale materiale cognitivo, espresso un giudizio sui medesimi fatti ascritti agli imputati e sui quali sarà chiamato a rendere una pronuncia di merito, determina una obbiettiva situazione di dubbia compatibilità costituzionale dello stesso art. 34 c.p.p. sulla scorta delle argomentazioni espresse nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 1995.

Sebbene la sentenza citata faccia riferimento al caso del giudice per le indagini preliminari che, dopo aver applicato la misura cautelare nei confronti di un indagato, si trovi a dover giudicare il medesimo soggetto in veste di imputato in sede di giudizio dibattimentale, nel caso in esame si sarebbe in presenza di una irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato che, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale, vede riconosciuto il proprio diritto a non essere giudicato nel merito dal medesimo giudice che gli abbia applicato una misura cautelare nell'ambito delle indagini preliminari e quello che invece si trovi nella medesima situazione, però nella successiva fase dibattimentale, così come in atto gli imputati.

Osserva la Corte che la questione sollevata dal p.m. è rilevante e non manifestamente infondata.

Invero, non pare darsi oggettivamente margine per ritenere distinguibili l'ipotesi contemplata dalla citata pronuncia n. 432/1995 e quella in cui oggi si versa. Ciò anche perché questo giudice ha applicato agli imputati la misura custodiale non già sulla scorta di emergenze probatorie derivanti dall'istruzione dibattimentale e quindi acquisite nel pieno contraddittorio tra le parti ed in regime di totale *discovery* processuale, bensì sulla base di atti, nella specie dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori, assunti nella fase delle indagini preliminari dal p.m. e posti da questi nella cognizione e disponibilità di questo giudice nei medesimi termini in cui gli stessi erano stati posti nella disponibilità e cognizione del giudice dell'udienza preliminare che non aveva valutato la richiesta per avere già trasmesso gli atti a questa Corte.

Si osserva incidentalmente che la trasmissione di tali di atti da parte del p.m. è certamente da considerarsi dovuta ed opportuna giacché diversamente la Corte non avrebbe avuto, al di là della inaccettabile prospettiva dell'acritica recezione del dato dell'intervento rinvio a giudizio disposto dal g.u.p. alcuna possibilità di conoscere gli elementi su cui la richiesta si basava, di cui è obbligatoria la rappresentazione *ex art. 291*, primo comma, c.p.p.; e che tuttavia tali atti non rientrano nel novero di quelli trasmissibili *ex art. 431* c.p.p. e quindi legittimamente conoscibili dal giudice del dibattimento anteriormente all'avvio dell'istruzione dibattimentale.

Sulla base della riscontrata oggettiva assimilabilità della situazione tenuta presente dalla sentenza n. 432/1995 a quella in esame deve rimarcarsi, allo scopo di evidenziare la rilevanza della questione, come il legislatore allorché ha posto la disciplina dell'art. 279 del c.p.p. individuando il giudice competente a conoscere delle situazioni cautelari in quello precedente, ha anche predisposto un sistema di garanzie dell'autonomia e terzietà del giudice che ha il suo cardine nell'art. 34 del codice di rito, il quale è stato oggetto di numerose sentenze additive della Corte costituzionale che hanno progressivamente esteso l'ambito delle ipotesi di incompatibilità del giudicante.

Ciò testimonia l'estrema importanza della questione dedotta per la diretta incidenza sul legittimo interesse dell'imputato a non essere giudicato da un giudice che abbia avuto modo di esprimere, sia pure doverosamente, una valutazione sui medesimi fatti oggetto del giudizio ed insieme la virtuale inconfigurabilità di un principio di tassatività delle ipotesi di incompatibilità tenute presenti dalla norma, la quale è si insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, ma ovviamente nella limitata misurata in cui non se ne contesti la costituzionalità.

Che del resto anche il giudizio in ordine alla situazione cautelare sia assimilabile ad un giudizio di merito è testimoniato dai passi della sentenza n. 432/1995, che di seguito si riportano: «... nella sentenza n. 502 del 1991 questa Corte ... ritenne fondata la questione rilevando che i provvedimenti sulla libertà personale (e tra essi il riasse di misure cautelari...) non comportano una valutazione sul merito della *res judicanda* idonea a determinare un pregiudizio che mini l'imparzialità della decisione conclusiva del giudice.

Successivamente questa Corte... ha avuto occasione di enucleare alcuni principi di base — i quali unitamente ...all'intervenuto mutamento del quadro normativo a seguito della recente legge 8 agosto 1995 n. 332 ... — consentono di pervenire ora a diversa conclusione...

... l'analisi del problema... deve anche considerare... la possibilità che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialità del giudice...

... detta attività comporta la formulazione di un giudizio di non mera legittimità ma di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza...

... una valutazione di merito circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato vale a radicare l'incompatibilità... una valutazione non formale ma di contenuto sulla probabile fondatezza dell'accusa, cui si aggiunge una valutazione anch'essa di merito... sull'esistenza di condizioni legittimanti il proscioglimento... allorché il materiale da esaminare sia costituito dai ...medesimi elementi probatori che solo all'esito del dibattimento verranno o meno ritenuti prove...

...l'art. 34 mira ad impedire ...che la valutazione conclusiva sulla responsabilità dell'imputato sia, o possa apparire, condizionata dalla forza della prevenzione, e cioè da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento».

Va quindi sollevata e rimessa al giudizio della Corte costituzionale in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nei termini ampiamente illustrati in precedenza e per conseguenza sospeso il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 della legge n. 87/1953, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. come in motivazione individuata;

Sospende il giudizio relativo al procedimento penale n. 1/96 r.g. Assise;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Reggio Calabria, addì 4 marzo 1996

Il presidente: (firma illeggibile)

Il giudice a latere: (firma illeggibile)

96C0900

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
---	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 7 0 9 6 *

L. 8.400